

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	28
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	34
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	39
COMMISSIONI RIUNITE (IV e XII)	»	41
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	42
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	51
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	55
DIFESA (IV)	»	56
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	57
FINANZE (VI)	»	113

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	<i>Pag.</i>	125
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	130
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	135
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	139
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	147
AFFARI SOCIALI (XII)	»	150
AGRICOLTURA (XIII)	»	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	161
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	164
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	165

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 16) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 3

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RG NR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 7

AVVERTENZA 8

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Mercoledì 15 giugno 2016. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.25

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 16).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 18 maggio 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che l'autorità giudiziaria ha trasmesso l'ulteriore documentazione processuale richiesta dalla Giunta.

Ricorda che il relatore, onorevole Di Lello, si era riservato di integrare la propria relazione in seguito all'esame della predetta documentazione processuale e della memoria difensiva dell'interessato.

Dà quindi la parola al relatore.

Marco DI LELLO (Misto-M.PPA-Mod), *relatore*, osserva come dalle contestazioni riportate nell'ordinanza trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, che saranno sistematizzate avendo riguardo ai profili d'interesse della Giunta, Luigi Cesaro, deputato in carica e deputato all'epoca dei fatti, risulta indagato per avere concorso, secondo l'ipotesi accusatoria, nei delitti di turbativa d'asta e corruzione.

Quanto al delitto di turbativa d'asta, risulta che Vincenzo Rando, presidente della commissione di gara indetta dal comune di Forio, in concorso con altri soggetti, avrebbe turbato le procedure d'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nel predetto comune, al fine di favorire la società CITE.

Ciò avrebbe fatto « *anche su istigazione di Rumolo Oscar (dirigente del settore tributi presso il Comune di Lacco Ameno e presidente della commissione di gara) a sua volta destinatario di specifiche richieste da parte di Cesaro Luigi (Presidente della Provincia di Napoli ed esponente di spicco del*

PDL della Campania) e De Siano Domenico (Consigliere Comunale presso il comune di Lacco Ameno nonché consigliere provinciale) (...) in concorso altresì con Gallo Carmine e Savoia Carlo (rispettivamente legale rappresentante e consulente commerciale del consorzio CITE)».

Il capo in esame, in particolare, contiene la contestazione di cinque condotte specifiche.

Le prime quattro sarebbero consistite, in sintesi: nel consentire alla società CITE di partecipare alla gara benché priva di un requisito previsto dal bando a pena di esclusione; nel modificare, su richiesta degli interessati e dopo il termine stabilito per la presentazione delle offerte, il suddetto requisito, senza darne adeguata pubblicità a tutti gli interessati; nell'annullare l'intera procedura di gara, all'esito di contenzioso amministrativo proposto dal controinteressato EGO ECO s.r.l. (seconda impresa classificata), mentre il giudice amministrativo si era limitato a pronunciarsi per l'annullamento dei provvedimenti di ammissione alla gara e successiva aggiudicazione a favore della CITE; nell'indire ulteriore procedura di gara (che poi sarà vinta, una seconda volta, dalla stessa CITE), anziché procedere all'aggiudicazione a favore della seconda classificata.

La quinta condotta contestata riguarderebbe anche l'interessato, consistendo «*nell'attribuire punteggi superiori al consorzio ditta CITE, a seguito dell'intervento di Cesaro Luigi, che agiva per il tramite di Rumolo, il quale, a sua volta, agiva previa intesa con De Siano, il tutto sulla scorta di accordi corruttivi di cui al capo che segue*».

Dalla lettura del successivo capo risulta che Luigi Cesaro sarebbe uno dei concorrenti nel delitto di corruzione in quanto: «*in concorso e previa intesa con De Siano Domenico e Rumolo Oscar, prima accettava la promessa e poi effettivamente riceveva da Savoia Carlo (che a sua volta agiva su mandato e nell'interesse di Gallo Carmine) somme di denaro*». Si precisa che tali somma di denaro sono «*non quantificate*». Ciò al fine «*di compiere atti contrari ai doveri dei rispettivi uffici, consi-*

stenti nell'assicurare (...), con l'intervento di Rando Vincenzo, l'aggiudicazione della gara (...) al consorzio CITE».

L'ordinanza in esame chiarisce che i fatti contestati a Luigi Cesaro si inseriscono in una più ampia e complessa vicenda, ricostruita in un'ordinanza cautelare emessa in data 11 gennaio 2016 dal medesimo giudice richiedente, applicativa di misure cautelari nei confronti degli altri coindagati. A tale ordinanza, presente agli atti della Giunta, il giudice rinvia per una più accurata ricostruzione dei fatti e, in particolare, degli elementi indiziari a carico dell'interessato.

Il giudice richiedente precisa che nell'ambito di una più ampia indagine in materia di aggiudicazione di appalti nel campo della gestione della raccolta dei rifiuti, venivano attivate intercettazioni su utenze dei coindagati Vittorio Ciummo (titolare della società EGO ECO s.r.l.) e Oscar Rumolo; e poi, una volta emerso il coinvolgimento del Consorzio Interprovinciale Trasporti Ecoambientali (CITE), su quelle dei coindagati Carmine Gallo e Carlo Savoia. Pertanto, «*dalla captazione di talune conversazioni sull'utenza in uso a Savoia Carlo intercorse a far data dal 4 gennaio 2012, venivano registrati contatti con Cesaro Luigi e poi tra lo stesso Cesaro e Rumolo Oscar*».

L'ordinanza contiene un'articolata motivazione sulla natura casuale delle intercettazioni e sulla relativa necessità processuale, nonché un'ampia disamina della giurisprudenza in materia, e precisa altresì che: «*(...) l'autorizzazione riguarda, invero, soltanto quelle intercettazioni che vedono il Cesaro quale interlocutore e non già quelle nelle quali altri facciano riferimento a circostanze che in qualche misura lo possano riguardare. (...) appare evidente che la questione si risolva nella valutazione di davvero poche conversazioni, puntualmente riportate nella richiesta dei PP.MM., e sulle quali si è peraltro concentrata la discussione della difesa. Trattasi, in particolare, delle conversazioni svoltesi nella data del 4 gennaio 2012 tra Savoia Carlo ed il Cesaro (progr. n. 33) e tra Romulo Oscar ed il Cesaro (progr. n. 7529); nonché il 7 gen-*

naio 2012 sempre tra Savoia e Cesaro (progr. n. 91). Le residue intercettazioni in epoca precedente ed in quella successiva attengono al più ampio contesto dei rapporti intercorrenti tra tutti i protagonisti della vicenda. Venendo, quindi, al merito della questione, non può non osservarsi che trattasi di un numero davvero esiguo di conversazioni oggetto di interesse. Deve, inoltre osservarsi che le stesse isolatamente considerate non contengono elementi indiziari nei confronti del Cesaro (...)».

Ne consegue che l'oggetto della richiesta di autorizzazione, come precisato dal giudice richiedente, è rappresentato da tre intercettazioni di conversazioni, ritenute casuali e necessarie, captate su utenze di terzi, cui ha partecipato Luigi Cesaro nell'arco temporale di quattro giorni, tra il 4 e il 7 gennaio 2012.

Quanto, invece, all'estensione della complessiva attività di captazione che ha riguardato il parlamentare – rilevante per l'accertamento che la Giunta deve compiere al fine di verificare la natura casuale delle intercettazioni –, occorre riferirsi alla documentazione allegata all'ordinanza in esame.

La citata ordinanza cautelare dell'11 gennaio 2016 precisa che le attività di intercettazione sono iniziate nel novembre 2011.

Alla richiesta, rivolta dal pubblico ministero al GIP, di inoltrare alla Camera competente la richiesta di autorizzazione *ad acta*, sono allegate le trascrizioni di ventisette intercettazioni di conversazioni captate tra il 21 ottobre 2011 e il 23 giugno 2012. Il pubblico ministero precisa che si tratta sia di intercettazioni « casuali » (alle quali ha quindi preso parte Cesaro) sia di intercettazioni nelle quali l'interlocutore (persona diversa dal parlamentare) espone quale *nuncius* il pensiero e i desiderata dell'interessato.

In dodici di queste intercettazioni (fra le quali vi sono le tre oggetto della richiesta di autorizzazione) Luigi Cesaro risulta essere un interlocutore (in due casi in quanto « intervenuto » nel corso di una

conversazione tra terzi): la prima intercettazione risale al 31 ottobre 2011, mentre l'ultima risale al 23 giugno 2012.

Se, quindi, le intercettazioni che si chiede di poter utilizzare in giudizio sono state captate nell'arco di quattro giorni, la complessiva attività di intercettazione che ha coinvolto anche il parlamentare si è sviluppata nell'arco di circa otto mesi.

Ricordo che la giurisprudenza costituzionale, nel delineare i margini del sindacato parlamentare in materia, ha chiarito come sia estraneo alle competenze della Camera e, dunque, di questa Giunta ogni sindacato di merito sulla fondatezza delle accuse mosse all'indagato e come le valutazioni dell'organo parlamentare debbano invece concentrarsi sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria per dimostrare la natura « casuale » delle intercettazioni e la « necessità » del loro utilizzo processuale.

Quanto alla valutazione sulla natura casuale, si tratta di verificare che il soggetto intercettato non fosse Luigi Cesaro, deputato all'epoca delle conversazioni intercettate, ma che costui sia stato captato in modo casuale in quanto colloquante con altri soggetti indagati, le cui utenze siano state sottoposte a controllo. Se non si trattasse di intercettazioni casuali, infatti, il giudice avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione preventiva alla Camera, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, e non l'autorizzazione postuma per utilizzare le intercettazioni già captate, ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge.

Il giudizio sulla casualità delle intercettazioni, dunque, si forma in base alla verifica non già della mera titolarità o disponibilità dell'utenza captata, ma della « direzione dell'atto d'indagine »: si vedano, in particolare, le sentenze della Corte costituzionale n. 390 del 2007 e nn. 113 e 114 del 2010.

Secondo la Corte costituzionale « (...) si può ritenere che il nulla osta successivo della Camera all'utilizzazione del mezzo probatorio sia imposto dall'esigenza di evitare una surrettizia elusione della garanzia dell'autorizzazione preventiva: elusione che si realizzerebbe allorché, attraverso la sottoposizione ad intercettazione di utenze te-

lefoniche o luoghi appartenenti formalmente a terzi – ma che possono presumersi frequentati dal parlamentare – si intendano captare, in realtà, le comunicazioni di quest'ultimo. Al riguardo, va infatti osservato che la norma costituzionale vieta di sottoporre ad intercettazione, senza autorizzazione, non le utenze del parlamentare, ma le sue comunicazioni: quello che conta – ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'articolo 68, terzo comma, Cost. – non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto d'indagine. Se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi». Inoltre, «(...) La disciplina dell'autorizzazione preventiva (...) deve ritenersi destinata (...) a trovare applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti (...)» (sentenza n. 390 del 2007).

La Corte precisa che, qualora l'attività di captazione sia articolata e prolungata nel tempo, «la verifica dell'“occasionalità” delle intercettazioni deve farsi, di necessità, particolarmente stringente. Ove, infatti, nel corso dell'attività di intercettazione emergano, non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga, nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obiettivi: nel senso che – in ragione anche dell'obbligo di perseguire gli autori dei reati – le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell'organo inquirente, a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali. Quando ciò accadesse, ogni “casualità” verrebbe evidentemente meno: le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Par-

lamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero “mirate” (...), esigendo quindi l'autorizzazione preventiva della Camera, ai sensi dell'articolo 4.» (sentenza n. 113 del 2010).

Al fine di approfondire l'esame della natura occasionale delle intercettazioni, la Giunta, nella seduta del 4 maggio 2016, ha formulato una richiesta di integrazione istruttoria, alla quale l'Autorità giudiziaria ha dato puntuale riscontro.

Poiché nell'ordinanza si chiede di autorizzare l'utilizzo processuale di tre intercettazioni captate tra il 4 e il 7 gennaio 2012, nell'ambito della copiosa documentazione ricevuta assumono particolare rilevanza gli atti del procedimento che risalgono ad una data anteriore a quella delle predette intercettazioni.

Si è quindi potuto rilevare come il decreto di autorizzazione all'intercettazione di conversazioni e comunicazioni in caso d'urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli il 28 novembre 2011 e convalidato in pari data dal Giudice per le indagini preliminari, contenga nella motivazione le seguenti affermazioni:

«(...) appare indispensabile sulla scorta delle emergenze sin qui acquisite estendere le intercettazioni alle utenze in uso a De Siano Domenico, Capone Donato, Rando Vincenzo e Regine Francesco, perché è verosimile che i soggetti di cui si chiede l'intercettazione comunicando tra loro e con terzi, attraverso il mezzo telefonico, forniscano utili spunti investigativi assolutamente necessari per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione delle singole responsabilità, procurando un esito favorevole per le indagini, con particolare riferimento alla ipotizzabile interferenza politica in relazione alle gare di appalto di cui si tratta manovrate da una regia diretta da Cesaro Luigi – Presidente della Provincia – attraverso i consiglieri De Siano e Capone (...)».

Nel relativo decreto di convalida, il Giudice per le indagini preliminari ritiene «ampiamente condivisibili le argomentazioni svolte dal P.M. nel suo provvedimento, da intendersi in tale sede integralmente richiamate».

Le stesse argomentazioni, con identica formulazione, sono state in seguito riprodotte nelle motivazioni delle richieste di proroga delle intercettazioni emesse dalla Procura della Repubblica il 9 e il 22 dicembre 2011, entrambe condivise ed accolte dal Giudice per le indagini preliminari.

Dall'interpretazione letterale di quanto precede si può dunque desumere che, almeno dal 28 novembre 2011, le attività di intercettazione fossero finalizzate a captare non soltanto le comunicazioni dei titolari dell'utenza, ma soprattutto quelle dell'interlocutore parlamentare. E che, in particolare, le intercettazioni delle utenze dei soggetti richiamati siano state disposte e poi prorogate anche allo scopo, espressamente dichiarato e prevalente, di confermare un'ipotesi accusatoria già presente a carico di Luigi Cesaro. Questi, pertanto, risulta essere un « obiettivo di indagine » sin dall'inizio delle operazioni di captazione, che risale, appunto, al mese di novembre del 2011. Con le conseguenze che la Giunta vorrà trarre sotto il profilo della natura, « casuale » o « mirata », delle tre intercettazioni oggetto della richiesta di autorizzazione e, più in generale, di tutte le altre intercettazioni captate dopo la data del 28 novembre 2011 e nelle quali Luigi Cesaro è stato un interlocutore.

Invita quindi i colleghi della Giunta ad approfondire la lettura della documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria e la memoria difensiva prodotta dall'interessato, riservandosi di presentare una compiuta proposta all'esito del dibattito.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ritiene che la relazione sia molto chiara e completa. Chiede, quindi, se vi siano interventi.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che le questioni prospettate dal relatore siano molto chiare, riservandosi comunque di esaminare con attenzione la documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria prima di esprimere la posizione del proprio gruppo.

Vittorio FERRARESI (M5S) si riserva di visionare la documentazione del procedimento penale.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, rileva come la peculiarità del caso in esame sia rappresentata dal fatto che le intercettazioni in questione sono state disposte su utenze di coindagati, ma al dichiarato scopo di accertare eventuali responsabilità di un parlamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 18 maggio 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica che il Tribunale di Roma, IV Sezione Penale, con riferimento al procedimento penale RG DIB 1481/16, il 18 aprile 2016, ha emesso ordinanza con la quale, preso atto della presentazione da parte di Guido Crosetto dell'istanza di cui all'articolo 7 della legge n. 140 del 2003 alla Camera dei deputati, ritenuto di non dover pronunciare sentenza *ex* articolo 129 del codice di procedura penale, ha disposto la trasmissione degli atti del procedimento alla Camera dei deputati, affinché si esprima in ordine alla insindacabilità o meno ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione delle dichiarazioni rese dall'imputato e formanti oggetto dell'imputazione, disponendo altresì la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera e, comunque, non oltre i novanta giorni, nonché la sospensione dei termini di prescrizione.

L'ordinanza e l'allegata documentazione sono pervenute alla Camera il 17 maggio 2016.

Dalla documentazione trasmessa risulta che il giudice ha disposto il rinvio della trattazione all'udienza del 1° dicembre 2016.

Ricorda, quindi, che l'esame del merito della questione di insindacabilità presso la Giunta è già in corso, essendo iniziato nella seduta del 17 marzo scorso.

La trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, della quale la Giunta prende atto, nulla aggiunge alla documentazione della quale la Giunta medesima già dispone.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.40

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	9
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (<i>Esame e rinvio</i>)	9
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di visite dei parlamentari nelle strutture militari. C. 1520 Artini (<i>Esame e rinvio</i>)	23

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 giugno 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 15.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la

richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni inizia l'esame del provvedimento.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore* per la I Commissione, osserva che lo schema di decreto legislativo di cui le Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa avviano oggi l'esame dà inizio al processo di riorganizzazione delle Forze di polizia previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge di riforma delle amministrazioni pubbliche, la legge n. 124 del 2015, con le finalità di razionalizzarne l'impiego e valorizzarne le potenzialità.

Desidera preliminarmente sottolineare che quando si ha la voglia di modificare le cose lo si fa. E la riforma della Pubblica amministrazione messa in campo dalla ministra Madia e dal governo ne è la piena dimostrazione. È la dimostrazione che anche la pubblica amministrazione può cambiare: gli atti diventano facilmente accessibili, la burocrazia lascia il passo alla semplificazione, si rimette mano ai diritti e ai doveri dei *manager*, ai loro stipendi. Insomma si rimette mano al Paese. Quel Paese che di Pubblica amministrazione vive ogni giorno anche se lavora nel privato, in quanto la pubblica amministrazione interessa tutti e interessa e disciplina ogni aspetto del nostro Paese. Questo è il motivo per cui è importante non tralasciare nessun dettaglio di questa corposa e importante riforma. E in questo processo di semplificazione, di riduzione, si colloca la razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Una scelta non facile in un Paese in cui cambiare qualcosa viene visto sempre come un ostacolo e mai come opportunità. Una decisione presa in sede di approvazione parlamentare della legge di delegazione e che rivendica con orgoglio e in cui crede fermamente perché è consapevole che solo così si potranno potenziare nel modo migliore gli strumenti di cui disponiamo.

Evidenzia come settemila agenti del Corpo forestale dello Stato riceveranno i gradi corrispondenti all'interno dell'Arma e una nuova divisa. Non ci sarà dunque nessuna perdita di posti di lavoro e nessun trauma. Anzi si avrà l'opportunità di poter operare al meglio sfruttando le competenze acquisite dai forestali così da poter avere un corpo di polizia ancora più attrezzato anche per quei reati ambientali – gli ecoreati – che questo Parlamento e questo Governo mirano a contrastare. Sono state fatte infatti nuove leggi per il contrasto di questi reati, va creata adesso un'Arma ancora più efficace nella persecuzione del reato disciplinato.

Rileva come a lungo si è discusso sulla molteplicità di forze di polizia di cui questo Paese dispone. Sono stati spesi fiumi di parole che hanno prodotto una vasta letteratura che ha dilatato più volte i perimetri della politica: un coro diffuso da destra a sinistra sulla necessità di riorganizzare, di accorpare, di razionalizzare e dare nuova forma al passato. Oggi un passo significativo viene proprio mosso in questa direzione. La gran parte dei Forestali andrà infatti ad arricchire l'arma dei Carabinieri con la certezza che nelle funzioni che si appresteranno a svolgere ci sarà la riconferma delle loro competenze in materia acquisite negli anni di lavoro passati. Non vi è dunque nessuna forzatura, nessuno strappo e nessun cambio radicale di mansione e inoltre nessuna soppressione dei servizi, cosa a cui siamo abituati. Anzi nel razionalizzare le risorse e le spese si dichiara fiducioso del fatto che a essere potenziate saranno le risposte alla difesa del nostro ambiente. L'accorpamento inoltre sarà graduale. Ci sarà un percorso formativo che accompagnerà il passaggio da civile a militare delle settemila unità interessate.

Ribadisce, quindi, che l'obiettivo principale dello schema in esame è quello di modernizzare le strutture e di migliorare la funzionalità delle forze di polizia per lo svolgimento dei connessi compiti istituzionali e per dare pronta risposta alla richiesta di sicurezza dei cittadini.

Ricorda che lo schema in esame è il primo tra quelli previsti in attuazione dei principi di delega di cui al citato articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge n. 124 del 2015 che ha delegato il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi volti al complessivo riordino delle Forze di polizia, alla razionalizzazione, al potenziamento dell'efficacia delle relative funzioni nonché al transito del personale del Corpo forestale dello Stato nella Forza di polizia che assorbe il medesimo Corpo.

Nella sua relazione illustrerà nel dettaglio le disposizioni di delega in cui si inquadra il provvedimento in esame nonché le previsioni dei primi due Capi (articoli 1-6) in cui: si definiscono i comparti

di specialità assegnati alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, tenendo conto delle competenze nel tempo sviluppate; si pongono le basi per la razionalizzazione dei presidi di polizia, privilegiando l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma nel restante territorio; si afferma la competenza della Guardia di Finanza per l'assolvimento dei compiti di sicurezza a mare con contestuale trasferimento al Corpo dei mezzi navali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri; vengono, in particolare, fatte salve le competenze del Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse prevedendo l'istituzione di ruoli speciali antincendio boschivo (AIB); si dettano le disposizioni per la gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia e per la realizzazione sul territorio nazionale del servizio « Numero unico di emergenza europea 112 ».

Il relatore per la Commissione Difesa illustrerà le successive disposizioni, contenute in particolare nei capi II, III, IV e V. Tali norme disciplinano l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato e delle relative funzioni nell'Arma dei Carabinieri, con la sola eccezione di un contingente limitato da assegnare diversamente, secondo le modalità stabilite dal testo.

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa al provvedimento, l'Arma dei Carabinieri è stata infatti ritenuta tra le Forze di polizia la più idonea ad assorbire il Corpo forestale, avendo già sviluppato nel proprio ambito specifiche competenze nei settori ambientale e agroalimentare ed essendo strutturata in modo capillare sul territorio. Il transito del personale « nelle altre Forze di polizia » diverse dall'Arma dei Carabinieri, ovvero « in altre amministrazioni pubbliche » è stato circoscritto ad « un contingente limitato » di personale, coerentemente con il principio di delega teso a garantire che l'assorbimento del Corpo

forestale dello Stato non comprometta l'unitarietà e la continuità delle funzioni dallo stesso sin qui assolte.

Giova preliminarmente richiamare i contenuti della disposizione di delega in attuazione della quale è adottato dal Governo lo schema di decreto legislativo in esame.

Come già detto, l'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali. Il termine per l'esercizio della delega è di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, legge che è entrata in vigore il 28 agosto 2015.

Inoltre, in base al comma 6 dell'articolo 8 della medesima legge delega, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi il Governo può adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e della stessa procedura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Lo schema di decreto legislativo in esame è volto quindi a dare attuazione all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 124 del 2015 che stabilisce principi e criteri che trovano applicazione nella riorganizzazione dell'amministrazione statale, sia centrale sia periferica; alcuni di essi sono di carattere generale, mentre altri riguardano specifici settori o amministrazioni, in particolare quello delle funzioni di polizia.

Il provvedimento in esame, essendo il primo tra quelli previsti in attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 8, comma 1 lettera a), della legge delega n. 124 del 2015, non esaurisce la delega ivi prevista ma ne costituisce una prima parte.

La citata lettera a) prevede la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, con l'obiettivo, in particolare, di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrappo-

sizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali. Si prevede, altresì, il riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, il quale è conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato con l'eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia. La norma di delega esplicita che sono fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse. La lettera *a*) richiede, inoltre, che il riordino operi ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale.

La stessa lettera *a*) prevede, poi, che in conseguenza del riordino delle funzioni di polizia e del nuovo assetto organizzativo che ne potrà derivare, sarà necessario apportare modifiche agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, in cui rientrano, oltre alla Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato.

In sede di attuazione della delega l'Esecutivo è, inoltre, chiamato a procedere ad una revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche (n. 1). In ogni caso, comunque, occorre assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, fermi restando le peculiarità ordinamentali e fun-

zionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183; procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data (n. 1).

La disposizione di delega prevede altresì che, nel caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, sia disposto il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione.

La disposizione di delega stabilisce altresì che il personale tecnico del Corpo forestale svolga le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 214 del 2005 (n. 4). In base a tale norma, gli ispettori fitosanitari sono funzionari della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, operanti presso i servizi fitosanitari regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario regionale. Gli Ispettori svolgono compiti tecnico

scientifici e sono autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale, secondo le competenze professionali per le quali sono abilitati, ad agire per loro conto e sotto il loro controllo. Agli Ispettori fitosanitari è rilasciato apposito documento di riconoscimento, con validità quinquennale, predisposto secondo le linee guida stabilite a livello nazionale. I nominativi degli Ispettori fitosanitari sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale.

La disposizione di delega prevede infine l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della delega contenuta alla lettera *a*), tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativo al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di polizia (n. 3).

Ricorda inoltre che, in base ad altra disposizione contenuta nella legge delega, recata dal comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2015, « nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme di attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare. Restano altresì ferme le funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in con-

formità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione ».

Infine, giova ricordare che la disposizione di delega di cui alla citata lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 8 riguarda altresì il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Da una parte, viene previsto che sono fatte salve le competenze del Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse: sul punto interviene l'articolo 15 dello schema di decreto in esame che prevede l'istituzione di ruoli speciali antincendio boschivo (AIB).

Dall'altra parte, sotto un profilo più generale, è previsto che il Governo attui un intervento normativo di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge.

Passando alla descrizione dell'articolo, ricorda che il Capo I, composto dal solo articolo 1, definisce l'ambito di applicazione del provvedimento.

Al riguardo, l'articolo 1, nel richiamare « l'unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione delle Forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2005, n. 124 » specifica che lo schema di decreto in

esame disciplina: la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia; l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato; l'attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonché il conseguente transito del personale del medesimo Corpo.

A sua volta, il Capo II (articoli da 2 a 6) reca disposizioni volte a razionalizzare le funzioni di polizia e i relativi servizi strumentali a tali funzioni.

In particolare, l'articolo 2 individua una serie di « comparti di specialità » delle Forze di Polizia conseguenti all'assorbimento delle funzioni del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri – previsto dal successivo articolo 8 – ed affida ad un apposito decreto del Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il compito di definirne le modalità di esercizio, in via preminente o esclusiva.

Tale decreto, ai sensi del comma 5 del successivo articolo 18, dovrà essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame e dispiegherà complessivamente i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2017, in coincidenza dell'assorbimento del Corpo Forestale nell'Arma dei Carabinieri, previsto dal successivo articolo 7. Ricorda che ai sensi del richiamato articolo 1 della legge n. 121 del 1981 il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle Forze di polizia. Il Ministro dell'interno adotta, inoltre, i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1, nel precisare che restano ferme le funzioni di polizia attualmente disciplinate dalla normativa vigente, dispone che: la Polizia di Stato è competente in materia di sicurezza stradale, ferroviaria, delle frontiere, postale e delle comunicazioni; l'Arma dei Carabinieri è competente in materia di: sicurezza sanitaria, igiene e

sofisticazioni alimentari; sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare; sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale; sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale; il Corpo della Guardia di Finanza è competente in materia di sicurezza: del mare, della circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento.

Ricorda, inoltre, che il successivo articolo 4 sopprime le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'Arma dei carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica è già dislocata una unità navale, nonché i siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno.

Giova ricordare che, con riferimento alle forze operanti in mare, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge delega n. 124 del 2015 prevede uno specifico criterio di delega diretto alla eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché alla ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione. Il criterio direttivo relativo al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare è invece previsto dal comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della legge delega.

A sua volta, il successivo comma 2 dell'articolo 2 specifica che per i richiamati comparti, resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 78 del 2000, ai sensi del quale per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonché le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unità e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su

proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. La medesima procedura si applica nel caso di soppressione dei predetti comandi, unità e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.

L'articolo 3 individua una serie di misure volte a dare attuazione al principio di delega relativo alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio ed al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali.

In particolare, il comma 1 demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il compito di determinare misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio.

A tal fine, viene precisato che dovrà essere privilegiato l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma dei Carabinieri nel restante territorio, ferma restando la possibilità di prevedere specifiche deroghe per particolari esigenze del territorio tenuto conto: dei provvedimenti di riorganizzazione delle Forze di polizia di livello provinciale conseguenti all'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri, ai sensi del successivo articolo 8; della riorganizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni secondo ambiti territoriali non necessariamente corrispondenti al livello provinciale o di città metropolitana, prevista dall'articolo 1, comma 147, della legge 7 aprile 2014, n. 56; della riorganizzazione delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, anch'essa disposta dall'articolo 8, comma 1, lettera e), della delega.

Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 177 del Codice dell'ordinamento militare che disciplina le procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri. Ai sensi del richiamato articolo 177 il Comandante generale istituisce o sopprime comandi

territoriali di livello non superiore a comando provinciale con propria determinazione, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con il Ministro dell'interno. Inoltre, l'istituzione o la soppressione di comandi diversi dai comandi provinciali, nei limiti delle dotazioni di personale previste dalle disposizioni vigenti, è disposta dal Comandante generale, previo consenso del Capo di stato maggiore della difesa, con l'assenso del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico.

Ricorda che in base al comma 5 del successivo articolo 18, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3 dovrà essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame e sarà operativo dal primo gennaio del 2017.

A sua volta, il successivo comma 2 dell'articolo 3 reca disposizioni concernenti le misure di razionalizzazione del Corpo della Guardia di finanza, conseguenti al più volte richiamato assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri e la possibilità che un contingente limitato di personale di tale Corpo transiti nella Guardia di finanza oltre che nella Polizia di Stato, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nelle altre amministrazioni pubbliche, compreso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Nello specifico, il comma 2 affida ad apposite determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza il compito di ridefinire la dislocazione territoriale dei comandi e reparti del Corpo della guardia di finanza, tenendo conto delle esigenze connesse all'esercizio delle relative finalità istituzionali di polizia economico-finanziaria a competenza generale, nonché, in relazione al concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il medesimo comma 2 precisa, inoltre, che al fine di assicurare maggiore economicità, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adot-

tato su proposta del Comandante generale della guardia di finanza, saranno ridefinite la linea gerarchica territoriale, speciale e addestrativa del Corpo della Guardia di finanza, nonché le denominazioni dei comandi e reparti del medesimo Corpo. Ai sensi del comma 5 del successivo articolo 18 le determinazioni del Comandante generale della Guardia di finanza ed il decreto del Ministro dell'economia, dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame e dispiegheranno complessivamente i loro effetti a decorrere dal 1° gennaio 2017, in coincidenza dell'assorbimento del Corpo Forestale nell'Arma dei Carabinieri, previsto dal successivo articolo 7.

Il comma 2 dell'articolo 3 specifica espressamente che la disposizione ivi contemplata deroga agli articoli 2 commi 3, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1999. Nello specifico ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 la linea gerarchica territoriale è formata dal comando interregionale, dal comando regionale, dal comando provinciale, con funzioni prevalenti di indirizzo e controllo. Ai sensi del successivo articolo 6 il comando dei reparti speciali è retto da un generale di corpo d'armata e ha alle dipendenze uno o più comandi e nuclei speciali, nonché il comando aeronavale centrale. A loro volta i nuclei speciali sono costituiti da unità ad alta specializzazione per l'investigazione in determinate materie, si articolano su un numero vario di gruppi, di sezioni ed unità minori, hanno rango variabile e sono costituiti per corrispondere ad autorità istituzionali centrali ovvero quando l'efficacia del controllo richieda un dispositivo unitario. Il comando aeronavale centrale è retto da un ufficiale generale ed ha alle dipendenze un comando operativo aeronavale, il centro navale, il centro aviazione ed i gruppi aeronavali. Da ultimo, l'articolo 7 reca norme concernenti l'organizzazione dell'ispettorato per gli istituti di istruzione.

Per quanto concerne, invece, le misure di razionalizzazione dei servizi navali l'articolo 4 dispone in primo luogo la sop-

pressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'Arma dei carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica è già dislocata una unità navale, nonché i siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno.

Come già rilevato, l'articolo in esame va posto in raccordo con il precedente articolo 2 il quale, nel ridefinire i comparti di specialità delle singole Forze di polizia, attribuisce alla Guardia di finanza le funzioni di sicurezza in mare.

Si prevede, inoltre, al successivo comma 2, il trasferimento al Corpo della Guardia di finanza dei mezzi interessati dalle richiamate soppressioni, da individuare con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia.

Ai sensi del successivo comma 3 spetta, inoltre, al Corpo della Guardia di finanza, assicurare con propri mezzi navali il supporto: alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per le attività connesse con l'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali; al Corpo della polizia penitenziaria, con i propri mezzi aerei, il supporto il servizio delle traduzioni, secondo modalità da stabilire con appositi protocolli d'intesa, adottati previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze.

Da ultimo, ai sensi del comma 4, il Corpo della guardia di finanza deve provvedere all'attuazione dei compiti di cui al comma 3 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 reca disposizioni concernenti nuove modalità di acquisizione associata e centralizzata di beni e servizi delle Forze di polizia, dando così attuazione al criterio di delega che assegna al legislatore delegato il compito di favorire tale modalità di gestione dei richiamati servizi.

In proposito, ricorda come gli interventi in materia di centralizzazione degli acquisti pubblici costituiscano un elemento rilevante delle politiche di razionalizzazione della spesa pubblica adottate negli ultimi anni. Da ultimo, la legge di stabilità per l'anno 2016 ha esteso l'ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato, con riguardo agli enti di previdenza e alle agenzie fiscali (comma 263), a tutte le stazioni appaltanti (commi 264-266) ed agli enti locali. Inoltre, il mancato ricorso agli strumenti Consip è stato disincentivato introducendo l'obbligo di motivazione nel caso di acquisti autonomi (comma 278). Infine, è stata introdotta una specifica disciplina (comma 511), per il riequilibrio, anche con riferimento ai contratti in corso, dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti.

Nello specifico, la disposizione in esame prevede processi di centralizzazione di acquisizione di beni e servizi delle Forze di polizia, attraverso l'adozione di specifici protocolli, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo e comunque da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017, in coincidenza dell'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri, previsto dal successivo articolo 7.

La disposizione, inoltre, nel richiamare la validità delle disposizioni di carattere generale concernenti gli acquisti di beni e servizi, in particolare tramite Consip S.p.A., specifica che le Forze di Polizia adottano specifici protocolli nei seguenti settori: strutture per l'addestramento al tiro; mense di servizio; pulizie e manutenzione; procedure per l'acquisizione e l'addestramento di animali per reparti ippomontati e cinofili e acquisto dei relativi generi alimentari; approvvigionamento di materiali, servizi e dotazioni per uso aereo; programmi di formazione specialistica del personale; adozione di programmi congiunti di razionalizzazione degli immobili, ai fini della riduzione dei fitti passivi sostenuti per la locazione di im-

mobili privati da adibire a caserme; approvvigionamento congiunto o condiviso dei servizi di erogazione di energia elettrica e di riscaldamento, con la prospettiva di unificazione dei programmi di risparmio energetico rispettivamente già avviati; approvvigionamento di equipaggiamenti speciali; approvvigionamento di veicoli.

I richiamati protocolli saranno adottati nell'ambito dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione del Dipartimento della pubblica sicurezza e dovranno prevedere procedure centralizzate di acquisto relative ai sopra richiamati settori di intervento.

Il comma 4 dell'articolo 5 attribuisce, infine, una facoltà di recesso unilaterale in favore delle Forze di polizia in relazione ai contratti in corso relativi ai settori tecnico-logistici sopra richiamati, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente.

L'ultima disposizione del Capo II dello schema di decreto legislativo in esame attiene alla realizzazione sul territorio nazionale del servizio « Numero unico di emergenza europeo 112 » (articolo 6).

La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 ha infatti delegato il Governo all'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale, con centrali operative da realizzare in ambito regionale secondo modalità stabilite dai protocolli di intesa previsti dall'articolo 75-*bis*, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003.

Ricorda, in proposito, che il Numero unico di emergenza europeo 112 è stato introdotto nel 1991 con la direttiva 91/396/CEE, per mettere a disposizione un numero di emergenza unico per tutti gli Stati membri, in aggiunta ai numeri di emergenza nazionali, e rendere così più accessibili i servizi di emergenza, soprattutto per i viaggiatori. Dal 1998 la normativa dell'Unione europea impone agli Stati membri di garantire che tutti gli utenti di telefonia fissa e mobile possano chiamare gratuitamente il 112. Dal 2003 gli operatori di telecomunicazioni devono fornire ai servizi di emergenza informa-

zioni sulla localizzazione del chiamante per consentire loro di reperire rapidamente le vittime di incidenti. Gli Stati membri hanno inoltre il compito di sensibilizzare i cittadini sull'uso del 112. Sul numero unico europeo era stata avviata dalla Commissione europea, in data 10 aprile 2006, una procedura di infrazione verso l'Italia la 2006/2114, che si è conclusa con la condanna della settima Sezione della Corte di Giustizia Europea per non aver ottemperato alla Direttiva del Codice della comunicazioni che istituisce il 112 come numero di emergenza europeo. La condanna giunge nonostante, nel frattempo, il decreto del ministro delle comunicazioni 22 gennaio 2008 avesse stabilito prime misure relative al « Numero unico di emergenza europeo 112 ». Sulla base di tale decreto, sono stati avviati i primi progetti. Sotto il profilo normativo, per favorire la piena attuazione del numero di emergenza unico europeo, il decreto legislativo n. 70 del 2012 ha introdotto una disposizione nel Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, l'articolo 75-*bis*, con la quale ha attribuito al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte alla piena realizzazione del numero di emergenza unico europeo, anche attraverso il ricorso ai centri unici di risposta. Per l'esercizio di tali poteri, il Ministro dell'interno si avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della difesa nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Per la realizzazione del numero unico possono essere stipulati protocolli d'intesa con le regioni interessate (come in Lombardia), anche per l'utilizzo di strutture già esistenti.

Nello specifico, l'articolo 6, tenuto conto del quadro normativo delineato dal citato articolo 75-*bis* del decreto legislativo n. 259 del 2003, recante disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo, attribuisce al Ministero dell'interno il compito di provvedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, alla sottoscrizione con tutte le regioni interessate dei protocolli d'intesa di cui al comma 3 del richiamato articolo 75-*bis*, anche per l'utilizzo di strutture già esistenti.

L'articolo 6 precisa, inoltre, che la completa attuazione del « Numero unico di emergenza europeo 112 » è demandata alle modalità attuative definite dalla Commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero dell'interno e composta dai rappresentanti del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della difesa, nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente della IV Commissione*, in sostituzione del relatore per la IV Commissione, onorevole Moscatt, impossibilitato a prendere parte alla seduta, fa presente che si soffermerà sulle disposizioni contenute essenzialmente nei capi II e III del provvedimento, sottolineando, tuttavia, come l'intero schema di decreto legislativo costituisca un provvedimento di estremo rilievo per il comparto della difesa e per il personale che vi opera.

Osserva, quindi, che il legislatore delegato, con il provvedimento in esame, ha avviato un importante intervento legislativo volto, da un lato, ad attuare un organico e complessivo progetto di razionalizzazione e di ottimizzazione delle potenzialità connesse alle risorse disponibili delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri, e, dall'altro, a valorizzare il merito delle professionalità del personale, con l'obiettivo di migliorarne la funzionalità ai fini dell'espletamento dei compiti

istituzionali e della conseguente risposta alla richiesta di sicurezza dei cittadini.

A questo riguardo, fa presente che la parte centrale del provvedimento dà attuazione al principio di delega relativo al « riordino delle funzioni di polizia in materia di tutela dell'ambiente, del territorio, del mare e della sicurezza agroalimentare », disponendo che il Corpo forestale sia assorbito nell'Arma dei carabinieri e che questa, in futuro, eserciti le funzioni già svolte dal medesimo Corpo, con l'eccezione di quelle in materia di incendi boschivi, trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di quelle di vigilanza in mare dei parchi naturali, assegnate alla Guardia di finanza.

Precisa, inoltre, che le funzioni già esercitate dal Corpo forestale non sono soppresse dal provvedimento in esame, ma attribuite ad altre strutture ed in massima parte, appunto, all'Arma dei carabinieri, che potrà giovare delle competenze e delle professionalità degli ex appartenenti al Corpo forestale.

Segnala, quindi, che nello specifico si prevede che 126 unità di personale del Corpo forestale dello Stato transitino nella Polizia di Stato, 84 nella Guardia di finanza, 390 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 7.034 nell'Arma dei carabinieri e 47 nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A questo proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 155 del Codice dell'ordinamento militare, l'Arma dei carabinieri ha una collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata, ed è forza militare di polizia a competenza generale, in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente.

Come chiarito nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in esame, l'Arma dei carabinieri è stata ritenuta, tra le Forze di polizia, la più idonea ad assorbire il Corpo forestale, avendo già sviluppato nel proprio ambito specifiche competenze nei settori ambientale e agroalimentare ed essendo strutturata in modo capillare sul territorio nazionale. Il transito di personale nelle altre

Forze di polizia diverse dall'Arma dei carabinieri ovvero in altre amministrazioni pubbliche – consentito dalla delega – è stato dallo schema in esame circoscritto a un contingente limitato di personale, coerentemente con il principio di delega teso a garantire che l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato non comprometta l'unitarietà e la continuità delle funzioni dallo stesso si qui assolte.

Ciò premesso in via generale, osserva che il nuovo articolo 174-bis del Codice dell'ordinamento militare, introdotto dall'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto in esame, contempla espressamente, nella struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri, la nuova « organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare ».

In particolare, si prevede che: al vertice della nuova organizzazione venga posto un Comando retto da un generale di corpo d'armata con funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti; il Comando dipenda funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e alla tutela agroalimentare e forestale, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa – per il tramite del Comandante generale – per i compiti militari e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa avvalersi del Comando limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero; l'incarico di Vice comandante venga attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale. Al riguardo richiama l'articolo 14 dello schema di decreto che prevede che tale nomina sarà definita con decreto interministeriale dei Ministri della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e trasmesso per il tramite del Capo di stato

maggiore della difesa. La medesima disposizione aggiunge che il Vice comandante dovrà essere scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale di brigata del ruolo forestale « iniziale » dell'Arma dei carabinieri a cui è conferito il grado di generale di divisione del medesimo ruolo. Oltre che nel richiamato Comando retto da un generale di corpo d'armata, l'organizzazione si articola anche in Comandi retti da generali di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti (comma 2, lettera *b*) del nuovo articolo 174-*bis*).

Per quanto concerne il transito del personale e dei mezzi del Corpo forestale dello Stato, osserva come le disposizioni su questa materia siano contenute nel capo III dello schema di decreto legislativo.

In particolare, si prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, il Capo del Corpo forestale dello Stato, con apposito provvedimento, pubblicato sul Bollettino ufficiale del medesimo Corpo, ripartisca il contingente di personale del Corpo nelle amministrazioni dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Ministero delle politiche agricole e forestali tenuto conto del servizio svolto nelle unità dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite, delle attività svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni e delle specializzazioni possedute.

Nel medesimo termine – ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dovranno essere individuate, in ragione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, le amministrazioni statali in grado di assorbire il contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che eventualmente formuli istanza di transito in altra amministrazione statale.

Tale ripartizione dovrà tener conto della professionalità posseduta dal personale richiedente il transito e prevedere espressamente la corresponsione di un assegno *ad personam*. Il medesimo decreto dovrà inoltre indicare le modalità per effettuare tale opzione di transito e definire sia i criteri da applicare alle procedure di mobilità sia le tabelle di equiparazione tra le qualifiche del Corpo e quelle delle amministrazioni acquirenti. Spetta, invece, ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di individuare le risorse finanziarie da trasferire alle amministrazioni destinatarie.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (che individua le « ulteriori amministrazioni » diverse da quelle indicate al comma 1) il personale del Corpo forestale dello Stato può o presentare domanda per il transito nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, nella Polizia di Stato, nella Guardia di finanza e nel Ministero delle politiche agricole e forestali, oppure optare, anche in via subordinata a tale domanda, per la privatizzazione del rapporto di lavoro e il transito in altra amministrazione statale tra quelle individuate con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

A sua volta, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle richiamate domande, il Capo del Corpo forestale dello Stato adotta i provvedimenti definitivi di assegnazione alle amministrazioni dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Ministero delle politiche agricole e forestali dandone pubblicità sul Bollettino ufficiale del medesimo Corpo e comunicazione alle amministrazioni interessate e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel caso in cui alla data del 1° settembre 2016 il personale che ha optato

per la mobilità in altre amministrazioni non risulti ancora ricollocato, si avvia una procedura tendente a definire, di concerto con le organizzazioni sindacali, altre forme di ricollocazione (articolo 12, comma 6). Il personale del Corpo forestale dello Stato che, alla data del 31 dicembre 2016, non risulti ricollocato in altra amministrazione statale (nell'ambito del contingente determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 12, comma 3) ovvero nell'ambito delle altre forme di collocazione da individuarsi congiuntamente con i sindacati, cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa.

Sottolinea, poi, che al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che riconosce al lavoratore «in disponibilità» il diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. I periodi di godimento dell'indennità – sempre in base a tale disposizione – saranno riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. Si riconosce, inoltre, il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Per quanto concerne, invece, l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, evidenzia come il provvedimento (articolo 14) rechi una numerosa serie di novelle al Codice dell'ordinamento militare necessarie per l'istituzione dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri e per il transito del relativo personale forestale.

In particolare, sono state previste sia disposizioni di carattere permanente, volte a regolamentare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale forestale che sarà immesso nelle qualifiche iniziali dei ruoli dell'Arma, sia disposizioni di natura transitoria per l'inquadramento, lo stato e l'avanzamento del personale attualmente in servizio nel Corpo forestale.

Specifiche disposizioni sono infine volte a garantire la rappresentatività del personale forestale transitato nell'Arma dei carabinieri nei diversi organismi della rappresentanza militare ed in particolare negli organi di base (COBAR), negli organi intermedi (COIR) e nell'organo centrale COCER.

Relativamente alla situazione a regime è prevista la costituzione del ruolo forestale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, alimentato mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età, in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonché di laurea magistrale o specialistica richiesta dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalità del ruolo e, con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili in favore dei militari dell'Arma, appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti, che non abbiano superato il quarantesimo anno di età.

I vincitori di concorso sono nominati tenenti, ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a due anni, al termine del quale sono immessi nello specifico ruolo, con una progressione di carriera che può svilupparsi sino al grado di generale di divisione, come da tabella IV, allegata al decreto delegato in esame (nuovo articolo 737-bis). Viene inoltre precisato che il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo forestale non può in ogni caso superare un ottavo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di detto ruolo (nuovo comma 3-bis dell'articolo 666).

Per quanto attiene, invece, al personale non dirigente e non direttivo, la scelta del legislatore delegato è quella di prevedere l'aumento dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e dei carabinieri da formare nelle relative specializzazioni, senza, quindi, istituire nuovi ruoli.

Nello specifico, si prevede che i posti per ciascun concorso relativo all'accesso ai suddetti ruoli (ispettori, sovrintendenti e

carabinieri) vengano aumentati in misura non inferiore al 4 per cento per il reclutamento del personale da formare nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare. Il personale così arruolato è impiegato nella specializzazione conseguita, con il vincolo di non poter essere diversamente utilizzato prima che trascorra un periodo di almeno dieci anni, salvo che lo stesso personale non richieda di essere trasferito in altra organizzazione dell'Arma dei carabinieri, ovvero nel caso di trasferimento d'autorità per inidoneità funzionale o per esonero dalla specializzazione.

Sempre tramite apposite novelle al Codice dell'ordinamento militare si disciplinano, poi, appositi corsi di specializzazione per ispettori, sovrintendenti e carabinieri facenti parte dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare della durata non inferiore a sei mesi per gli Ispettori e a tre mesi per il rimanente personale (nuovi articoli 765-*bis*, 776-*bis* e 783-*bis*). Sono, inoltre, previste modifiche alle consistenze organiche complessive dell'Arma come rimodulate a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato (lettere da *m*) ad *n*)).

Si prevede, ancora l'impiego del personale specializzato forestale nella specialità per tutta la carriera, ferma restando la facoltà di chiedere il trasferimento ad altra organizzazione dell'Arma dopo dieci anni di servizio nella specialità ovvero salva l'adozione di provvedimenti d'autorità nel caso in cui il militare sia esonerato per inidoneità dalla specializzazione (nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 973). Con apposite novelle agli articoli 1040 e 1045 del Codice sono inoltre definite le progressioni di carriera degli Ufficiali « a regime », con l'integrazione delle Commissioni superiore e ordinaria di avanzamento con un Ufficiale generale o Colonnello del Ruolo Forestale dell'Arma.

Per quanto concerne la fase transitoria, si prevede che il personale proveniente dal Corpo forestale, a seconda del ruolo di appartenenza, transiti in un corrispondente ruolo forestale dell'Arma (nuovo articolo 2212-*bis*). A tale scopo

vengono istituiti il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente, per l'inquadramento degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il ruolo forestale degli ispettori in servizio permanente, il ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio permanente, il ruolo forestale degli appuntati e carabinieri in servizio permanente, il ruolo forestale dei periti in servizio permanente, il ruolo forestale dei revisori in servizio permanente e il ruolo forestale degli operatori e collaboratori in servizio permanente. Come precisato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo in esame si tratta di ruoli che, a parte l'immissione iniziale, non saranno in prosieguo alimentati e sono quindi destinati ad esaurirsi.

Per quanto concerne, invece, lo stato giuridico del personale transitato nell'Arma dei carabinieri, il nuovo articolo 2214-*bis*, composto da 24 commi, fissa in primo luogo il principio generale in base al quale il richiamato personale assume lo stato giuridico di militare (comma 2 del nuovo articolo 2214-*bis*)).

Il transito avviene secondo la corrispondenza dei gradi militari ai sensi dell'articolo 632 del Codice dell'ordinamento militare, con l'anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza (comma 1 del nuovo articolo 2214-*bis*)).

Per quanto concerne, invece, l'inquadramento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (390 unità), l'articolo 15 prevede l'istituzione di ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento, individuati nella tabella B allegata al decreto, nei quali dovrà essere inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, con l'anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza.

Si prevede, inoltre, che al personale transitato nei richiamati ruoli speciali antincendio boschivo si applichino le disposizioni concernenti lo stato giuridico, i

meccanismi di progressione di carriera ed il trattamento economico spettante al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e viene, altresì, precisato che le cessazioni di personale registrate nei ruoli ad esaurimento di cui al comma 1 incrementino le facoltà assunzionali nei ruoli ordinari del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle dotazioni organiche ridefinite alla tabella C del presente decreto (comma 3).

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 16 che disciplina le modalità con cui viene inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo della guardia di finanza (84 unità). Al riguardo, segnala che lo schema di decreto prevede che il richiamato personale venga inquadrato, a tutti gli effetti, ad eccezione del regime dell'ausiliaria, nei corrispondenti ruoli e gradi del personale militare, secondo le corrispondenze tra gradi militari e civili già stabilite, per la Guardia di finanza, dalla tabella «A» del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente lo stato giuridico e l'avanzamento del personale sub-direttivo della Guardia di finanza.

Si prevede, poi, che il personale transitato conservi l'anzianità già maturata nel Corpo di provenienza e mantenga l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza, prendendo posto dopo l'ultimo dei pari qualifica iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione.

Come precisato nella relazione illustrativa si tratta, in sostanza, del sistema di inserimento cosiddetto «a pettine», già collaudato in precedenti analoghi provvedimenti normativi della specie.

Infine, si prevede che il richiamato personale transitato nella Guardia di finanza frequenti un corso di formazione militare e professionale, secondo apposite disposizioni adottate dal Comandante generale della Guardia di finanza.

L'articolo 17 disciplina le modalità di inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato che transita nella Polizia di Stato (126 unità). Anche in questo caso è previsto che il personale

venga inquadrato nei corrispondenti ruoli e qualifiche del personale della medesima Forza di polizia, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonché prendendo posto dopo l'ultimo dei pari qualifica iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione. Si prevede la frequentazione di uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

Da ultimo, rileva che gli articoli da 18 a 20 recano disposizioni transitorie e finali.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 15.40.

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di visite dei parlamentari nelle strutture militari.

C. 1520 Artini.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Marco MELONI (PD), *relatore per la I Commissione*, osserva che la proposta di legge C. 1520 Artini ed altri, composta da

3 articoli, ha l'obiettivo di agevolare l'accesso dei parlamentari alle strutture militari.

Nel rinviare all'intervento del relatore per la IV Commissione per l'illustrazione più dettagliata del contenuto del provvedimento, fa presente che si concentrerà soprattutto sulla ricostruzione del quadro normativo esistente nonché sui profili di carattere generale.

Quanto ai contenuti del provvedimento, in sintesi, osserva che l'articolo 1 incide sulla disciplina delle visite dei parlamentari presso le aree militari riservate e su quella delle visite senza preavviso.

L'articolo 2 prevede l'adeguamento alle nuove disposizioni del regolamento di attuazione del codice militare, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, attraverso l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, di un regolamento di esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

L'articolo 3 ha per oggetto la disciplina delle visite dei parlamentari presso le strutture militari straniere e plurinazionali.

Per quanto riguarda il quadro normativo relativo all'accesso dei parlamentari a carceri e caserme fa notare che il diritto di accesso dei parlamentari senza autorizzazione alle carceri e alle strutture militari costituisce una delle cosiddette prerogative « minori » che contribuiscono assieme agli altri poteri e diritti dei parlamentari in quanto tali, quali l'insindacabilità, l'immunità e l'indennità, ad attuare il principio della libertà del mandato parlamentare. La legge n. 206 del 1998 che regolava le visite dei parlamentari alle strutture militari è stata abrogata ed è confluita nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, articoli 301-305. Ai sensi del Codice, ai membri del Parlamento è attribuito il diritto di visitare, senza necessità di alcuna autorizzazione, le strutture militari della difesa e ogni altro luogo e zona militare, ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate. Tali visite de-

vono però essere annunciate con preavviso di almeno ventiquattro ore, da inviarsi al Ministro della difesa, e svolgersi secondo modalità definite in apposito regolamento, di cui è disposta l'emanazione, e comunque in modo da non interferire con la normale attività di servizio e con la funzionalità delle strutture (articolo 301). Il diritto di visita ha però un'eccezione: le aree riservate, infatti, possono essere visitate soltanto previa specifica autorizzazione. Il diritto di visita si estende alle strutture militari straniere o plurinazionali situate nel territorio italiano, subordinato, però, ad un'apposita autorizzazione da richiedere previamente al Ministro della difesa, che si pronuncia, nel termine di venti giorni, dopo aver sentito il Ministro degli affari esteri. Le modalità di svolgimento di tali visite sono regolate con apposite convenzioni tra le parti interessate (articolo 302).

In via generale osserva che le basi militari, o meglio basi e infrastrutture, sono istituite in territorio altrui mediante un accordo, che contiene il regime della base stessa e dettaglia i diritti e gli obblighi dello Stato o dell'organizzazione titolare della base dello stato territoriale, cioè lo Stato che ospita la base. Per quanto riguarda l'Italia, l'accordo è la fonte dei diritti e degli obblighi tanto delle basi sottoposte al regime Nato quanto delle basi Usa. Il Trattato Nato non contiene precise disposizioni per quanto riguarda le basi. Come rilevato dalla dottrina, dall'obbligo di cooperazione non discende l'obbligo di concedere una base. Il fondamento della base resta pur sempre un accordo bilaterale. Nell'ordinamento italiano esistono due procedure per la stipulazione degli accordi internazionali, una solenne ed una semplificata. La prima – la procedura solenne – comporta che l'accordo venga sottoposto al Parlamento, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, al quale spetta autorizzare il Presidente della Repubblica alla ratifica, come previsto dall'articolo 87, ottavo comma della Costituzione, mediante una legge *ad hoc*. La procedura semplificata – che non è disciplinata esplicitamente dalla Costituzione

ma che è invalsa nella prassi — comporta invece che l'accordo entri immediatamente in vigore non appena sottoscritto dai rappresentanti dell'esecutivo. La legge 11 dicembre 1984, n. 839, prescrive la pubblicazione degli accordi, inclusi quelli in forma semplificata. Le categorie di accordi che debbono essere sottoposti al Parlamento per l'autorizzazione alla ratifica sono indicate dall'articolo 80 della Costituzione e hanno in genere contenuto di rilievo politico. Gli accordi in forma semplificata, invece, dovrebbero avere un contenuto eminentemente tecnico. Il trattato fondamentale che disciplina lo *status* delle basi americane in Italia è l'Accordo bilaterale sulle infrastrutture (per brevità a volte denominato con l'acronimo BIA). Si tratta di un accordo adottato con procedura cosiddetta semplificata, stipulato tra Italia e Stati Uniti il 20 ottobre 1954. Tale trattato non è stato pubblicato. Si tratta quindi di un accordo in forma semplificata. L'altro accordo che disciplina la presenza dei contingenti militari in Italia e l'uso delle basi è il *Memorandum* d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America, relativo alle installazioni/infrastrutture concesse in uso alle forze statunitensi in Italia, il cosiddetto *Shell Agreement*. Tale accordo è stato concluso il 2 febbraio 1995 ed è stato sottoscritto dal sottocapo di Stato maggiore della difesa e dal vice-comandante delle Forze armate statunitensi in Europa. Anche in questo caso si tratta di un accordo in forma semplificata.

Esistono otto basi Usa in Italia disciplinate sulla base di accordi bilaterali Italia-Usa: aeroporto di Capodichino (attività di supporto navale); aeroporto di Aviano, Pordenone (31° stormo e 61° gruppo di supporto regionale); Camp Derby (Livorno); la base di Gaeta, Latina; la base dell'Isola della Maddalena; la Stazione navale di Sigonella; l'osservatorio di attività solare in San Vito dei Normanni; una presenza in Vicenza e Longare. Nel quadro della Nato, le strutture militari dell'organizzazione coesistono accanto a quelle derivanti da accordi bilaterali sti-

pulati dagli Stati Uniti. Talvolta è difficile distinguere se si tratti di una base Nato o di una base Usa, poiché può darsi che nella base Nato esistano aree riservate agli Stati Uniti. Nessuna forma di extraterritorialità è concessa alle basi alleate presenti in Italia, i terreni e le infrastrutture non sono di proprietà della nazione ospitata ma vengono a quest'ultima concessi in uso dallo stato di soggiorno che ne mantiene la piena proprietà anche quando realizzati con risorse finanziarie esclusive dello Stato alleato. I poteri di polizia all'interno della base sono esercitati da elementi della forza straniera che vi soggiorna, ma un comandante italiano è sempre presente per sottolineare la sovranità italiana e la non extra-territorialità della base. Per quanto riguarda la sorveglianza esterna della base, questa è esercitata dagli organi di polizia dello Stato di sede.

Nel corso della visita i parlamentari sono accompagnati dal Comandante o dal Direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni non classificate relative alla struttura o all'installazione e possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili (articolo 303). Queste norme si applicano anche alle visite alle carceri militari, durante le quali i parlamentari possono incontrare i detenuti (articolo 304). Nel caso di visite non precedute dal preavviso i membri del Parlamento sono ricevuti dal Comandante o dal Direttore oppure, in loro assenza, dall'ufficiale più elevato in grado, che fornisce le informazioni di carattere non classificato e le notizie di interesse del parlamentare, senza procedere alla visita della struttura (articolo 305). Il regolamento di attuazione della legge, che detta modalità e ulteriori specificazioni ai fini del concreto svolgimento delle visite dei membri del Parlamento alle strutture militari, è stato emanato con il decreto ministeriale n. 292 del 2000, ora confluito nel Testo unico delle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (articoli 412-416). In particolare, il regolamento definisce quali siano le aree riservate, per le quali è richiesta l'autoriz-

zazione ministeriale, qualunque struttura, fissa o mobile, formalmente predeterminata e visibilmente indicata, dove vengono gestite o custodite informazioni classificate, sotto qualunque forma espresse, e il cui accesso è controllato e consentito solo a persone adeguatamente abilitate o specificamente autorizzate. I visitatori indicati dall'autorizzazione ministeriale sono accompagnati dal responsabile dell'Ente o del Comando, o dal soggetto da questi espressamente autorizzato, ed è vietata l'introduzione di apparecchiature elettroniche, cinematografiche e teletrasmittenti. In nessun caso è consentito l'accesso alle aree riservate agli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 (AISE e AISI), ancorché ubicate in infrastrutture militari in Italia o all'estero. In ordine alle modalità di compilazione e invio del preavviso di visita che, a norma della legge, deve essere trasmesso al Ministro della difesa con anticipo di almeno ventiquattro ore, devono essere precisati il giorno, l'ora e la durata presumibile della visita, l'intenzione di visitare aree riservate, le generalità degli eventuali accompagnatori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ministeriale, nonché l'intenzione di incontrare gli organi della rappresentanza militare e i rappresentanti sindacali del personale civile. Il Ministro della difesa, ricevuto il preavviso, impartisce le disposizioni conseguenti al comando interessato, comunicando le eventuali autorizzazioni concesse. Nel corso delle visite devono essere rispettate le misure di sicurezza relative alle strutture militari.

Rileva che le norme regolamentari sono estese anche alle visite agli stabilimenti militari di pena, rinviandosi tuttavia alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario, di cui alla legge n. 354 del 1975, e al relativo regolamento di esecuzione, per la disciplina degli incontri con i detenuti.

Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, la proposta in esame incide sulle materie « difesa e Forze armate » e « politica estera », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai

sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere *d)* ed *a)*, della Costituzione.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore per la IV Commissione*, evidenzia come la proposta di legge presentata dall'onorevole Artini rechi alcune modifiche all'attuale normativa che disciplina l'accesso dei parlamentari nelle strutture militari contenuta nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Precisa, quindi, che poiché il quadro normativo vigente è già stato ben illustrato dal collega Marco Meloni, si limiterà ad illustrare le novità che la proposta di legge in esame intende apportare alla richiamata disciplina.

Segnala, innanzitutto, l'articolo 1, comma 1, lettera *a)* che, attraverso l'abrogazione del secondo periodo dell'articolo 301, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, sopprime l'obbligo di richiesta dell'autorizzazione per le visite nelle aree riservate. Parallelamente, la disposizione introduce il nuovo comma *2-bis* all'articolo 301 del Codice, estendendo a tali aree riservate l'obbligo di preavviso di 24 ore attualmente previsto dal comma 1 dell'articolo 301 per le visite dei parlamentari nelle strutture militari della difesa non riservate.

La lettera *b)* del medesimo comma incide sull'articolo 305 del Codice che attualmente disciplina la richiesta di accesso ad una struttura militare non preannunciata dal parlamentare.

Ricorda, a questo proposito, che in base alla normativa vigente « in caso di richiesta di accesso non preannunciata, da parte di una delegazione di parlamentari o di singoli parlamentari, i membri del Parlamento sono ricevuti dal comandante o dal direttore oppure, in loro assenza, dall'ufficiale più elevato in grado presente presso la struttura o l'installazione militare, che riceve gli ospiti e fornisce le relative informazioni di carattere non classificato e notizie di interesse per il parlamentare, senza procedere alla visita della struttura ».

Osserva, quindi, che la proposta di legge in esame innova la richiamata disciplina allo scopo prevedendo esplicitamente che anche la richiesta di accesso non preannunciata consenta in ogni caso, su richiesta del parlamentare, la visita della struttura o dell'installazione militare. Resta fermo, invece, l'obbligo di preavviso delle 24 ore per la visita nelle aree riservate delle Difesa.

L'articolo 2 prevede l'adeguamento alle nuove disposizioni del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, attraverso l'emanazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di un apposito regolamento di esecuzione (ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988). Si prevede inoltre che lo schema di regolamento sia trasmesso alle Camere per il parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro i 30 giorni successivi, decorsi i quali il regolamento è comunque adottato.

Da ultimo, si sofferma sull'articolo 3 che disciplina le visite dei parlamentari presso le strutture militari straniere e plurinazionali.

In particolare, fa presente che attualmente queste sono regolate dall'articolo 302 del codice dell'ordinamento militare. Questo prevede la presentazione di una specifica richiesta al Ministro della difesa, che si pronuncia, concedendo o negando l'autorizzazione, entro il termine di 20 giorni, sentito il Ministro degli affari esteri. La legge demanda la definizione delle modalità delle visite in tali strutture ad apposite convenzioni tra le parti interessate.

A questo riguardo, il provvedimento in esame prevede che il Governo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, avvii ogni iniziativa per modificare gli « accordi tecnici » stipulati ai sensi dell'articolo 302 del Codice dell'ordinamento militare, al fine di consentire che le

visite dei parlamentari abbiano luogo senza restrizioni, fermo restando il preavviso, in tutte le installazioni concesse in uso dallo Stato italiano a Forze armate straniere, comprese quelle concesse in uso esclusivo. La disposizione si applica anche alle installazioni considerate riservate ai fini del segreto di Stato.

Infine, in ordine alle azioni intraprese per la modifica degli accordi internazionali di cui sopra, il Governo è tenuto a riferire alle Camere, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della legge (articolo 3, comma 2).

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) riferisce che a marzo del 2016 la Ministra della difesa ha inviato alla Presidente della Camera una lettera recante alcune considerazioni relative alle visite svolte dai parlamentari nelle strutture militari ai sensi dell'articolo 301 del Codice dell'ordinamento militare, con particolare riguardo a quelle riguardanti i contingenti militari impegnati all'estero. Ritenendo che la lettera – che è stata trasmessa dalla Presidente della Camera al presidente della Commissione Difesa, per opportuna conoscenza dei componenti della medesima Commissione – dovrebbe essere tenuta in considerazione, nell'ambito dell'istruttoria del provvedimento in esame, invita la presidenza delle Commissioni a valutare la possibilità di darne conto nell'ambito di una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, osserva che la questione potrà senz'altro essere affrontata nella prossima riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	28
Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio. C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3818 Roccella e C. 3829 Invernizzi e 3872 Rampelli (<i>Esame e rinvio</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le

strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio.

C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3818 Roccella e C. 3829 Invernizzi e 3872 Rampelli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 maggio 2016, la I Commissione ha avviato l'esame in sede referente delle proposte di legge C. 1037 Giammanco e C. 2705 Vezzali e che nella medesima seduta il gruppo FI-PdL ha avanzato la richiesta di valutare le modalità atte ad assicurare una trattazione contestuale di tutti i provvedimenti vertenti sul medesimo argomento, assegnati a Commissioni diverse.

Nella riunione del 17 maggio 2016, l'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite I e XI ha convenuto di chiedere

alla Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Regolamento, di consentire che le Commissioni possano deliberare in comune sui provvedimenti vertenti sulla materia della video sorveglianza e conseguentemente, di modificare l'assegnazione delle proposte di legge C. 1037 Giammanco, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo e C. 3629 De Girolamo, assegnandole in sede referente alle Commissioni riunite I e XI. In quella sede si è altresì convenuto che tale richiesta di esame congiunto è da intendersi estesa anche alle ulteriori proposte di legge vertenti su analoga materia nel frattempo assegnate alla Commissione I e alla Commissione XI.

Alla luce di tale richiesta, in data 23 maggio 2016 sono state assegnate alle Commissioni riunite I e XI le proposte di legge C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo e C. 3629 De Girolamo, C. 3818 Roccella e C. 3829 Invernizzi.

Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL), *relatrice per la I Commissione*, osserva che le proposte di legge C. 3597, C. 3629, C. 3818 e C. 3829, come le proposte C. 1037 e 2705 precedentemente presentate, prevedono l'introduzione di un sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito interno per garantire la sicurezza in alcune strutture pubbliche e private, quali gli asili nido, le scuole dell'infanzia o le strutture socio-assistenziali, che ospitano categorie di soggetti particolarmente vulnerabili come bambini piccolissimi, anziani e disabili. Le proposte di legge C. 261 e C. 2647 intervengono più nello specifico in materia di lavoro, prevedendo norme in materia di requisiti di idoneità psico-attitudinale del personale educativo degli asili-nido. Su tale versante lavoristico interviene anche la richiamata proposta di legge C. 3629. Da notare, inoltre, che la proposta di legge C. 3597 interviene in materia penale, modificando il codice penale, al fine di prevedere un aumento delle pene per i maltrattamenti ai familiari e conviventi. La già citata proposta di legge C. 3818 prevede inoltre

l'istituzione del Garante comunale dell'infanzia vulnerabile.

Nel rinviare all'intervento del relatore per la XI Commissione, che illustrerà più nel dettaglio il contenuto di tutte le richiamate proposte, fa presente che si soffermerà sui profili di carattere generale nell'ambito dei quali appare utile inquadrare il contenuto di tali provvedimenti, soprattutto per quanto attiene agli aspetti connessi alla sicurezza degli operatori del settore e al rispetto della *privacy*.

Ricorda, in via preliminare, per quanto riguarda gli interventi normativi in materia di videosorveglianza, che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non trova nel codice della privacy una regolamentazione specifica: l'articolo 134 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si limita, infatti, a chiedere al Garante per la protezione dei dati personali di farsi promotore di codici di deontologia e di buona condotta.

In assenza di previsioni legislative, il Garante ha dunque emanato una serie di provvedimenti generali, l'ultimo dei quali in data 8 aprile 2010, per delineare presupposti e modalità del trattamento di dati personali acquisiti tramite strumenti elettronici di rilevamento di immagini. In primo luogo, il Garante ha riconosciuto la liceità della videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati e purché: il trattamento dei dati sia fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente (per i soggetti pubblici, lo svolgimento di funzioni istituzionali; per i soggetti privati e gli enti pubblici economici ad esempio l'adempimento ad un obbligo di legge); ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico vengano conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi e purché – questo punto definito molto importante – l'attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di propor-

zionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione, nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Il Garante detta quindi prescrizioni per quanto riguarda l'informativa (gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata), la verifica preliminare del Garante, la designazione degli incaricati del trattamento e la durata dell'eventuale conservazione delle immagini.

Per quanto concerne i profili relativi alla tutela della riservatezza dei lavoratori, occorre tuttavia tenere conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n.300 del 1970 (Statuto dei lavoratori). Tale disposizione prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Una soluzione simile è già diventata realtà, per esempio, presso il Centro di smistamento di Poste Italiane di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, dove le telecamere criptate a circuito chiuso sono state installate con l'autorizzazione del Ministero del lavoro.

Le informazioni raccolte attraverso il controllo a distanza dei lavoratori sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effet-

tuazione dei controlli, nonché nel rispetto della normativa vigente sulla tutela della *privacy* (di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Le proposte di legge in esame devono, quindi, evidentemente essere inquadrare nell'ambito della disciplina dello Statuto dei lavoratori sulla tutela della riservatezza degli stessi e dei principi enucleati dal Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento all'introduzione di un sistema di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-assistenziali per i soggetti deboli.

In particolare, sul tema della videosorveglianza negli asili nido, il Garante ha richiamato il parere espresso nel 2009 dal « Gruppo di lavoro articolo 29 » (organo consultivo indipendente dell'UE per la tutela dei dati personali e della vita privata, istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE), che ha ammesso la videosorveglianza nei soli casi in cui l'installazione risulti effettivamente necessaria e proporzionata, e la posizione della Commissione europea, espressa in occasione di un'interrogazione parlamentare formulata proprio in relazione alla tematica dell'installazione di sistemi di videosorveglianza presso gli asili nido (P-6536/2009). In tale occasione, la Commissione europea ha precisato che « l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la protezione e la sicurezza dei bambini nei centri per l'infanzia, negli asili nido e nelle scuole può essere un interesse legittimo, purché siano rispettati i principi della protezione dei dati, come i principi di necessità e proporzionalità stabiliti a livello nazionale ed europeo e fermo restando il monitoraggio delle competenti autorità di controllo nazionali della protezione dei dati ». Il Garante ha quindi affermato che, in assenza di previsioni espresse, occorre dunque operare un bilanciamento tra valori fondamentali. Ne consegue che la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza presso gli asili nido deve essere valutata tenendo presenti i principi generali posti dal Codice della *privacy*, segnatamente, di

necessità, proporzionalità, finalità e correttezza del trattamento (articoli 3 e 11 del codice).

Sul piano generale, rileva che le proposte di legge in questione si prefiggono, innanzitutto, di aprire la strada alla possibilità di garantire uno strumento di tutela per i soggetti più deboli, per le loro famiglie e financo per gli operatori delle strutture sopracitate. La videosorveglianza potrebbe anche non diventare un obbligo di legge ma è necessario sia, almeno, lasciata la libera facoltà di utilizzarla a questo genere di istituti e che le strutture pubbliche siano, in qualche modo, supportate dallo Stato qualora intendano dotarsene. Segnala, inoltre, che già oggi molte strutture che operano nell'ambito privato, con il benessere di tutti i soggetti coinvolti, si sono dotate di sistemi di telecamere a circuito chiuso.

Sottolinea, inoltre, che quanto previsto dalle proposte in esame non intende prefigurare, in alcun modo, una forma controllo a distanza dei lavoratori e non è lesivo della *privacy* dei soggetti coinvolti. Esiste, infatti, una tecnologia avanzata, di cui è disponibile ampia documentazione, che consente, mediante telecamere criptate, di registrare e conservare per un periodo di tempo circoscritto immagini visionabili, solo dopo formale denuncia e autorizzazione da parte del giudice, esclusivamente dalle forze dell'ordine. Come ulteriore forma di tutela, è altresì necessario l'abbinamento di due codici numerici per la visione delle registrazioni visive, custoditi separatamente (uno presso la struttura interessata e l'altro presso un ente terzo certificatore del tutto indipendente). In questo modo sarebbe possibile trovare un equilibrio tra il diritto alla *privacy* e il dovere di fornire uno strumento di tutela ai soggetti più vulnerabili, osservando i principi di proporzionalità e necessità. L'obiettivo, infatti, è solo quello di tutelare soggetti indifesi che non sono in grado di difendersi dagli abusi, e nella stragrande maggioranza dei casi nemmeno di denunciarli, semplicemente tramite un sistema di telecamere criptate e a circuito

chiuso, le cui registrazioni sarebbero visionabili solo dalle forze dell'ordine dietro denuncia.

Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, osserva che l'installazione di impianti di videosorveglianza per finalità di sicurezza appare riconducibile alla materia «ordine pubblico e sicurezza», rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, anche con riguardo alle possibili forme di coordinamento con le Regioni (articoli 117, secondo comma, lettera *h*), e 118, terzo comma, della Costituzione).

Viene altresì in rilievo la materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *l*). Le proposte di legge incidono altresì su profili attinenti alle materie «istruzione» e «tutela della salute», di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni e «politiche sociali», ascritta alla competenza residuale regionale.

Si rileva, infine, la materia «ordinamento penale» attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*, della Costituzione.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore per la XI Commissione*, rinviando per l'inquadramento sistematico delle proposte alla relazione già svolta dalla collega Giammanco, intende dare sinteticamente conto dei contenuti delle proposte di legge all'esame delle Commissioni riunite.

In proposito, osserva in primo luogo che la proposta di legge C. 261, a firma del deputato Fucci, reca un unico articolo che dispone, in particolare, una delega al Governo per l'elaborazione dei criteri guida sia per l'introduzione, nelle procedure di reclutamento del personale degli asili nido, di *test* psicoattitudinali volti ad accertare la capacità dei candidati sia per l'effettuazione di verifiche periodiche della professionalità e del mantenimento delle capacità psicoattitudinali del personale.

Con riferimento alla proposta di legge C. 1037, a prima firma della collega Giammanco, rileva che l'articolo 1 dispone

l'obbligo dell'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso all'interno degli asili nido e delle scuole per l'infanzia, pubblici e privati, la cui gestione è affidata ai comuni, titolari del potere autorizzatorio e di garanzia di tutela della riservatezza. Il successivo articolo 2 prevede anche per tutte le strutture socio-assistenziali, pubbliche e private, per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio l'obbligo di dotarsi di un sistema di vigilanza a circuito chiuso.

Passa, quindi, alla proposta di legge C. 2647, a prima firma della collega De Girolamo, che, all'articolo 1 dispone che, ai fini dell'accesso ai ruoli delle graduatorie del personale docente delle scuole dell'infanzia e primarie, è necessario il possesso di specifici requisiti di idoneità psico-attitudinale al servizio, la cui costanza è verificata con cadenza quinquennale. L'articolo 2 dispone che anche per il personale degli asili nido sia obbligatoria la verifica e la valutazione di specifici requisiti in sede di concorso e, successivamente, con cadenza quinquennale. L'obbligo del possesso dei requisiti è esteso ai docenti degli istituti paritari dal successivo articolo 3.

La proposta di legge C. 2705, a prima firma della deputata Vezzali, prevede, agli articoli 1 e 2, l'obbligo dell'installazione di un sistema di telecamere a circuito chiuso, rispettivamente, per gli asili nido e le scuole dell'infanzia e per le strutture socio-sanitarie assistenziali per anziani, per disabili e per minori in condizione di disagio, pubbliche, convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e non convenzionate. L'articolo 3 disciplina le competenze dei comuni e delle aziende sanitarie locali in ordine all'installazione e alla gestione dei sistemi di videosorveglianza. L'articolo 4, infine, disciplina le modalità di utilizzo dei sistemi all'interno degli edifici scolastici.

Rileva, inoltre, che la proposta di legge C. 3597, presentata dal deputato Minardo, prevede, all'articolo 1, l'obbligo per gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, di dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso, gestito, per gli

istituti pubblici, dai comuni e tale da garantire il diritto alla riservatezza dei bambini. L'articolo 2, modificando il codice penale, dispone un inasprimento delle pene per i maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Per quanto riguarda la proposta di legge C. 3629, anch'essa presentata dalla deputata De Girolamo, osserva che l'articolo 1 prevede l'obbligo dell'installazione di un sistema di videosorveglianza all'interno degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, pubblici e privati, la cui gestione è affidata al personale della struttura o a personale comunale. L'articolo 2 prevede il medesimo obbligo in capo alle strutture socio-assistenziali pubbliche e private per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio. Il successivo articolo 3 subordina al possesso di specifici requisiti psicoattitudinali l'accesso ai ruoli delle graduatorie del personale docente delle scuole dell'infanzia e primarie e ne prevede la verifica quinquennale. Il possesso di idonei requisiti psicoattitudinali è richiesto anche, sulla base dell'articolo 4, al personale degli asili nido, sottoposti anch'essi a verifiche successive a carattere quinquennale. L'articolo 5, infine, prevede l'obbligo di sottoporsi a specifiche verifiche di idoneità psicoattitudinale per il personale sanitario che opera all'interno delle strutture socio-assistenziali pubbliche e private per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio.

Rileva che la proposta di legge C. 3818, presentata dalla deputata Roccella, dispone, all'articolo 1, l'obbligo per gli asili nido, le scuole dell'infanzia e le strutture ricreative, pubbliche e private, destinate, in via prevalente, all'educazione e allo svolgimento di attività ricreative di minori in età prescolare, di dotarsi di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso degli ambienti interni ed esterni. L'articolo 2 prevede la nomina da parte di ciascun comune del Garante comunale dell'infanzia vulnerabile, composto da personale comunale in proporzione al numero di strutture da sottoporre a controllo. Il Garante, che ha il compito di controllare a distanza le strutture, con sistema tele-

matico di campionatura casuale, qualora riscontri anomalie nel trattamento dei minori, procede alla segnalazione immediata agli organi di polizia competenti territorialmente e al sindaco del comune. L'articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria della proposta di legge.

Passa, infine, alla proposta di legge C. 3829, a prima firma del collega Invernizzi, che prevede, all'articolo 1, l'obbligo per gli asili nido e le scuole per l'infanzia, pubblici e privati, e per le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, private e pubbliche, di dotarsi di un sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso. Il medesimo articolo 1 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Fondo per la videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e presso le strutture socio-assistenziali, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2016, per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, e di 1 milione di euro a decorrere dal 2017, per la loro manutenzione. L'articolo 2 rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina del funzionamento del Fondo e l'individuazione di criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse. L'articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria della proposta di legge.

Alla luce di questa breve rassegna, osserva che le proposte di legge all'esame delle Commissioni si muovono prevalentemente lungo due direttrici, in taluni casi combinate tra loro: quella della previsione di verifiche preventive e periodiche di carattere psicoattitudinale e quella della introduzione di sistemi di videosorveglianza. Nel prosieguo dell'esame potranno quindi essere meglio valutati i contenuti di un intervento su questi temi anche tenendo conto degli elementi di informazione e di analisi che verranno raccolti nell'ambito del ciclo di audizioni che sarà svolto dalle Commissioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 giugno 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL n. 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. C. 3892 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	34
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario dell'economia e delle finanze Pierpaolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.25.

DL n. 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.

C. 3892 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel far presente che prosegue, nella seduta odierna, l'esame preliminare del provvedimento in discussione, rammenta che, a seguito della riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni svoltasi nella seduta del 14 giugno scorso, considerata l'importanza e l'ampiezza del prov-

vedimento medesimo, che affronta questioni di particolare rilevanza, sia sotto il profilo politico sia sotto il profilo tecnico, è stata rappresentata alla Presidente della Camera l'esigenza di posticipare alla seduta di venerdì 24 giugno la discussione in Assemblea del provvedimento, ritenendo che l'esame in sede referente non possa concludersi in tempo utile per consentire l'avvio della discussione in Assemblea, per la giornata di lunedì 20 giugno, come attualmente previsto dal calendario dei lavori dell'Assemblea. Rammenta che gli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni hanno, quindi, stabilito di concludere oggi l'esame preliminare e di fissare alle ore 13 di lunedì 20 giugno prossimo il termine per la presentazione di emendamenti, che saranno poi esaminati in tempi utili affinché l'esame in sede referente possa concludersi giovedì 23 giugno.

Daniele PESCO (M5S) prende atto di come il Governo, per una precisa scelta politica, come già in numerose precedenti occasioni, stia sostanzialmente inibendo alla Camera la possibilità di modificare il testo del decreto-legge adducendo la motivazione che non sussisterebbero tempi sufficienti per un'ulteriore lettura al Se-

nato. Sottolinea come tale atteggiamento sia del tutto inaccettabile, alla luce delle gravissime criticità insite nel testo, evidenziando il diritto dei parlamentari del gruppo M5S a presentare una serie di proposte di modifica che la maggioranza dovrebbe prendere seriamente in considerazione, per sanare quanto meno alcune delle numerose problematiche contenute nel provvedimento.

Ritiene, infatti, che il decreto-legge non sia assolutamente all'altezza delle reali esigenze del Paese, ma si ponga invece solo l'obiettivo di favorire le banche, consentendo loro di appropriarsi degli immobili e dei beni degli imprenditori in un momento di gravissima crisi economica.

Passando ad analizzare le disposizioni del provvedimento evidenzia, come l'articolo 1, il quale introduce nell'ordinamento lo strumento del pegno mobiliare non possessorio, nell'ambito dei contratti di credito, metterà certamente in grave difficoltà gli imprenditori, i quali, qualora non riuscissero ad adempiere agli obblighi derivanti dai contratti di finanziamento, metterebbero a rischio i loro beni. Sebbene sia certamente giusto che i debitori onorino i loro impegni, considera invece del tutto sbagliato mettere in difficoltà gli imprenditori, impoverendo in tal modo il tessuto produttivo e l'intero sistema economico del Paese e inducendo le banche a utilizzare tale nuovo strumento, il quale avrebbe effetti dirompenti rispetto agli strumenti creditizi già esistenti.

Sul piano più generale, pur condividendo l'opportunità, perseguita dalla più recente normativa europea, di indurre una maggiore patrimonializzazione delle banche, occorre tuttavia considerare come più della metà delle sofferenze che attualmente affliggono il sistema bancario derivi da crediti di ammontare superiore ai 500 milioni, destinati quindi alle grandi imprese, mentre le norme introdotte dal Governo colpiscono soprattutto i piccoli imprenditori, i quali saranno sostanzialmente espropriati dalle misure previste dall'articolo 1 e dall'articolo 2 del decreto-legge.

Per quanto riguarda tale ultima disposizione, ritiene che essa sia ancora più inac-

cettabile, in quanto consente addirittura il trasferimento alla banca del bene immobile dato in garanzia dall'imprenditore a fronte del finanziamento ricevuto, nel caso di inadempimento. Tale previsione risulta particolarmente grave in quanto essa potrà essere estesa anche ai contratti di finanziamento già in atto, con la conseguenza di indurre gli imprenditori ad accettare tale clausola, qualora intendano mantenere un rapporto di credito con le banche, costringendoli a porre in gioco il loro intero patrimonio immobiliare, con la sola esclusione della prima casa.

Non ritiene che tali misure possano essere giustificate dall'esigenza di risolvere il problema delle sofferenze bancarie, rilevando come le banche debbano essere in grado di gestire le sofferenze esistenti nei propri bilanci, ad esempio impiegando in tale attività i dipendenti eventualmente in esubero, senza invece riconoscere ai medesimi istituti bancari privilegi inaccettabili.

Si dichiara quindi disponibile ad ogni approfondimento, in contraddittorio con il Governo e la maggioranza, pur di modificare il testo del decreto-legge, in particolare sopprimendo l'articolo 2, rifiutandosi di credere che la soppressione di tale norma possa costituire un problema per il sistema bancario. Considera, peraltro, prioritario garantire gli interessi dei cittadini, delle piccole e medie imprese e del Paese nel suo complesso, compiendo un doveroso passo indietro rispetto ad una misura scellerata, i cui effetti devastanti rispetto alla continuità aziendale delle imprese il Governo non ha compreso adeguatamente.

Sottolinea invece come, per affrontare realmente le problematiche del sistema creditizio, occorra in primo luogo individuare le responsabilità di chi ha concesso con eccessiva leggerezza, magari in forza di rapporti personali o di condizionamenti politici, il credito, ed in secondo luogo dare più tempo alle banche italiane per applicare i nuovi coefficienti di patrimonializzazione imposti dalla normativa europea. In tale contesto risulta invece del tutto sbagliata la strategia, che il Governo sta seguendo, di favorire e aumentare i

guadagni degli operatori del mercato dei crediti in sofferenza, adottando misure, come quella contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge, che determineranno una caduta rovinosa della produzione e dell'occupazione.

Passa quindi all'articolo 7 del decreto-legge, il quale dispone l'acquisizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della società SGA, costituita nel 1997 per gestire le sofferenze del Banco di Napoli, a fronte del finanziamento erogato dallo Stato per il salvataggio dello stesso Banco di Napoli. In merito rileva come la predetta società, finora detenuta dal gruppo Intesa Sanpaolo, disponga di una liquidità di circa 500 milioni di euro, i quali potrebbero essere utilizzati per molte finalità meritorie, ad esempio riducendo la pressione fiscale sui cittadini e sulle imprese, facilitando l'erogazione di finanziamenti alle imprese, ovvero sostenendo le persone in difficoltà. Teme tuttavia che tali risorse saranno in realtà usate per consentire la partecipazione del MEF al Fondo Atlante, rispetto al quale tuttavia non sono ancora chiare le intenzioni dell'Esecutivo. Su tale ipotesi, peraltro legittima, sussiste però il rischio che la predetta operazione sia finalizzata a consentire che il gruppo Intesa Sanpaolo possa continuare ad operare nel settore delle sofferenze bancarie utilizzando ancora la liquidità della predetta società SGA. Sottolinea inoltre come il Fondo Atlante, il quale già controlla la quasi totalità del capitale della Banca popolare di Vicenza e si accinge ad acquisire il controllo totalitario di Veneto Banca, ponga in essere un'operazione egemonica su importanti settori del sistema bancario nazionale, sulla quale occorrerebbe un attento controllo da parte delle autorità di vigilanza.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), in riferimento all'articolo 2 del provvedimento in titolo, che disciplina il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato, evidenzia come sia necessario che venga meglio chiarito l'ambito di applicazione del contratto in questione. Osserva, infatti,

che il finanziamento cui si riferisce l'articolo 2 non sembra essere unicamente quello soggetto a rimborso attraverso pagamenti da effettuarsi in via rateale, bensì ricomprendere anche ulteriori figure contrattuali, ampiamente in uso nella prassi bancaria, quali, in particolare, il fido bancario e l'apertura di credito.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che quello previsto dall'articolo 2 è un contratto di finanziamento garantito da un bene di carattere immobiliare, senza riferimento alcuno al fido bancario o ad altre figure, quali l'apertura di credito o di conto corrente.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel replicare alla presidente Ferranti, ribadisce la necessità che venga meglio definito l'ambito di applicazione della fattispecie contrattuale di cui al richiamato articolo 2, onde fugare eventuali dubbi e ambiguità sul piano interpretativo. Quanto all'articolo 1 del provvedimento, che disciplina il pegno mobiliare non possessorio, richiama l'attenzione sul fatto che tale forma di garanzia rischia seriamente di pregiudicare gli interessi di creditori diversi dagli istituti bancari. In proposito, ritiene, infatti, che le modalità di escussione dei crediti garantiti dalla predetta tipologia di pegno rendono sostanzialmente gli istituti bancari dei creditori « super privilegiati ». Manifesta, inoltre, perplessità in ordine alla circostanza che il pegno mobiliare non possessorio possa avere ad oggetto anche beni immateriali, quali, ad esempio, marchi oppure brevetti. In proposito fa notare che gli istituti bancari potrebbero approfittare di momenti di grande tensione finanziaria delle imprese, per sottrarre alle stesse beni di rilevante valore, oltre che indispensabili per la prosecuzione della loro attività economica.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rivolge innanzitutto alle presidenze delle Commissioni riunite la richiesta che, nel corso del prosieguo dell'esame del provvedimento, e in particolare nel corso della fase emendativa, sia garantita alla forze

politiche la possibilità di svolgere un dibattito ampio e proficuo sulle diverse problematiche emerse.

Con particolare riferimento al tema delle sofferenze bancarie, affrontato dal decreto-legge, stigmatizza la posizione assolutamente inaccettabile del Governo. Al riguardo evidenzia quanto avvenuto nel corso dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata nella seduta odierna della Commissione Finanze, durante la quale, a fronte della domanda posta dal M5S circa i dati relativi al volume delle perdite delle banche derivanti da investimenti finanziari, con il relativo dato disaggregato per singolo istituto creditizio, l'Esecutivo ha fornito una risposta del tutto insoddisfacente, dichiarando di non possedere tali elementi essenziali. Sottolinea quindi l'estrema gravità di questa risposta, la quale dimostra come l'Esecutivo si stia muovendo su tali delicatissimi temi sostanzialmente alla cieca.

In merito rileva come l'esigenza di disporre di dati precisi in ordine al meccanismo di creazione delle sofferenze bancarie risulti particolarmente evidente in considerazione della grave situazione patrimoniale in cui versano diversi istituti bancari. Al riguardo cita la vicenda che ha coinvolto la Banca popolare di Vicenza, la quale, avendo investito 350 milioni di euro in un fondo estero costituito in Lussemburgo, ha subito perdite per oltre 100 milioni di euro, che hanno indotto il nuovo amministratore della Banca a svalutare crediti per 103 milioni di euro.

Ritiene quindi centrale appurare le reali cause delle sofferenze bancarie prima di porre in essere misure, quali quelle recate dal decreto-legge, che finiranno per far pagare a cittadini e piccole imprese i danni patrimoniali subiti dalle banche a causa dei comportamenti messi in atto dalle società di gestione del risparmio e dai fondi di investimento i quali, sebbene siano i veri responsabili di molte delle sofferenze in essere, potranno continuare impunemente a operare come in passato.

Evidenzia inoltre come in particolare l'introduzione, recata dall'articolo 1, della fattispecie del pegno mobiliare non pos-

essorio quale strumento di garanzia dei finanziamenti concessi agli imprenditori, determinerà un intollerabile squilibrio dei rapporti tra i creditori degli imprenditori stessi. Rileva infatti come, in attuazione della nuova disciplina introdotta, le banche, senza che vi sia la necessità di un intervento del giudice nell'ambito della procedura esecutiva giudiziaria, potranno intervenire sui beni posti in garanzia come primo creditore privilegiato, scavalcando quindi la posizione degli altri creditori, ai quali è attualmente riconosciuto un privilegio, quali, ad esempio, i dipendenti dell'impresa, per i crediti da lavoro.

Ritiene che ciò determinerà un pesante sbilanciamento dei rapporti tra creditori, oltre a causare gravi danni economici per gli altri soggetti coinvolti, quali i dipendenti delle imprese, i quali, in caso di insolvenza dell'imprenditore verso la banca, vedranno i beni dell'impresa sottratti dalla banca stessa a soddisfazione del credito.

Ritiene quindi indispensabile, ai fini della prosecuzione dell'esame dei provvedimenti, che il Governo esprima fin d'ora le proprie valutazioni in merito a tali aspetti.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA ritiene che la discussione abbia fatto emergere due letture radicalmente inconciliabili, da parte della maggioranza e del Governo da un lato, e del gruppo M5S dall'altro, rispetto al decreto-legge in esame. Il Governo non ritiene, infatti, che le misure del decreto-legge siano squilibrate in favore del sistema bancario e delle singole banche: se è certamente vero che l'intervento legislativo affronta esplicitamente il tema delle sofferenze bancarie, occorre altresì sottolineare come le misure contenute, in particolare, negli articoli 1 e 2, intendano offrire alle imprese due nuovi strumenti, che esse potranno utilizzare nei loro rapporti con le banche, mettendo in gioco alcuni loro beni, mobili e immobili, al fine di poter ottenere nuovi finanziamenti.

La premessa sottesa a tali disposizioni è che si tratta di strumenti che saranno

utilizzati nella libera contrattazione tra i privati, nel contesto competitivo che caratterizza i rapporti tra imprenditori privati. Evidenzia inoltre come le norme contenute nel decreto-legge non intervengano certo in una situazione perfetta, dovendosi riconoscere come già attualmente sussistano squilibri tra i soggetti in campo e come, anche per evitare l'aggravarsi di tali squilibri, il Senato abbia apportato una serie di modifiche al testo, ad esempio per quanto riguarda la determinazione del momento nel quale deve considerarsi avvenuto l'inadempimento che consente il trasferimento del bene immobile posto a garanzia del finanziamento. In particolare nell'articolo 2 si è stabilito che, dopo il mancato pagamento di almeno tre rate, debbano decorrere nove mesi (e non più sei mesi come nel testo originario del decreto-legge) prima che il creditore possa notificare al debitore la dichiarazione di volersi avvalere del trasferimento del bene immobile, prevedendo altresì che solo sessanta giorni dopo la notificazione di tale dichiarazione il creditore possa chiedere la nomina del perito per la stima dell'immobile oggetto del trasferimento. A tale proposito chiarisce inoltre che il pagamento anche di una sola delle predette tre rate interrompe tale procedura, che dovrebbe essere ripetuta integralmente qualora si verificasse successivamente un ulteriore mancato pagamento di una rata.

In tale contesto sottolinea altresì come i crediti in sofferenza non derivino solo da responsabilità dalle banche, ma siano una conseguenza della crisi economica e delle insolvenze dei debitori. In questo quadro i meccanismi posti in essere dal decreto-legge cercano di salvaguardare un equilibrio tra le diverse parti coinvolte, dando loro ulteriori possibilità. A tale ultimo proposito richiama l'introduzione, su proposta delle opposizioni, nell'ambito dell'articolo 1, della possibilità di costituire il pegno non possessorio anche su beni immateriali, offrendo quindi agli imprenditori l'opportunità aggiuntiva di utilizzare anche gli *asset*

immateriali del proprio patrimonio per rafforzare la loro capacità di contrattazione nei confronti delle banche.

Per quanto riguarda la critica, espressa da taluni deputati nel corso del dibattito, secondo cui le norme del decreto-legge assicurerebbero privilegi alle banche nel recupero dei loro crediti, rileva come il comma 10 dell'articolo 1 preveda espressamente che, nel caso di fallimento, il pegno non possessorio sia equiparato al pegno ordinario, e come il comma 8 del medesimo articolo 1 stabilisca che il creditore può procedere all'escussione del pegno solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo fallimentare, senza dunque alterare l'equilibrio complessivo del diritto fallimentare ma velocizzando le procedure per l'esecuzione delle garanzie.

Ritiene quindi che il giudizio sul contenuto del decreto-legge dipenda dall'ottica con la quale si intende valutare tali norme: nella visione del Governo il decreto-legge intende responsabilmente affrontare il tema delle sofferenze bancarie, senza peraltro incidere in modo diretto sulla questione, più generale, dello *stock* delle sofferenze in essere. Evidenzia, inoltre, come, nel corso dell'esame in Senato, si sia sviluppato un dibattito aperto che ha consentito di modificare numerosi punti del testo. In tale prospettiva ritiene che la soppressione dell'articolo 2, richiesta dagli esponenti del gruppo M5S, risulterebbe evidentemente controproducente, in quanto eliminerebbe un utile margine di manovra in favore degli imprenditori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e, secondo quanto stabilito dagli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni II e VI, fissa il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in discussione alle ore 13 di lunedì 20 giugno prossimo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco e C. 3447 Bruno Bossio, recanti disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.

Audizione di Carla Rossi, professoressa di statistica medica presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata », di Roberto Saia, componente del Comitato Ospedale senza dolore – Azienda ospedaliera di Padova, di Giocondo Santoni, Maggiore generale chimico farmacista, di Leopoldo Grosso, presidente onorario del Gruppo Abele e di rappresentanti della Società italiana di psicologia (SIPs). *(Svolgimento e conclusione)* 39

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza della presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco e C. 3447 Bruno Bossio, recanti disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.

Audizione di Carla Rossi, professoressa di statistica medica presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata », di Roberto Saia, componente del Comitato Ospedale senza dolore – Azienda ospedaliera di Padova, di Giocondo Santoni, Maggiore generale chimico farmacista, di Leopoldo Grosso, presidente

onorario del Gruppo Abele e di rappresentanti della Società italiana di psicologia (SIPs).

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Carla ROSSI, *professoressa di statistica medica presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata »*, Roberto SAIA, *componente del Comitato Ospedale senza dolore – Azienda ospedaliera di Padova*, Giocondo SANTONI, *Maggiore generale chimico farmacista*, Leopoldo GROSSO, *Presidente onorario del Gruppo Abele* e Antonio LO IACONO, *presidente della Società italiana di psicologia (SIPs)*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Maria AMATO (PD), Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice per la XII Commissione*, Vittorio FERRARESI (M5S), Daniele FARINA (SI-SEL), *relatore per la II Commissione* e Mario MARAZZITI, *presidente della XII Commissione*.

Rispondono ai quesiti posti Roberto SAIA, *componente del Comitato Ospedale senza dolore – Azienda ospedaliera di Padova*, Leopoldo GROSSO, *Presidente onorario del Gruppo Abele*, Carla ROSSI, *professoressa di statistica medica presso l'U-*

niversità degli studi di Roma «Tor Vergata», Giocondo SANTONI, *Maggiore generale chimico farmacista* e Antonio LO IACONO, *presidente della Società italiana di psicologia (SIPs)*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00905 Paola Boldrini, del Direttore dello Stabilimento chimico farmaceutico militare, Colonnello Antonio Medica, e del Vicedirettore del medesimo Stabilimento, Colonnello Flavio Paoli	41
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 giugno 2016.

Audizione, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00905 Paola Boldrini, del Direttore dello Stabilimento chimico farmaceutico militare, Colonnello Antonio Medica, e del Vicedirettore del medesimo Stabilimento, Colonnello Flavio Paoli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
SEDE REFERENTE:	
Decreto-legge 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886, Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 giugno 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 15.55.

Decreto-legge 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886, Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatore per la X Commissione*, segnala che il decreto-legge n. 98 del 2016, che consta di tre articoli, interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti legge riguardanti la modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale.

Ricorda altresì che, con riferimento all'emergenza nell'area di Taranto e all'attività dello stabilimento Ilva, sono stati adottati dal 2012 i seguenti decreti-legge:

1. 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto;

2. 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

3. 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela del-

l'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;

4. 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (articolo 12);

5. 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

6. 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 (articolo 22-*quater*);

7. 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario (non convertito in legge in quanto confluito nel predetto decreto n. 91);

8. 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;

9. 4 luglio 2015, n. 92, recante, all'articolo 3, misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario;

10. 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

Segnala che nella presente relazione si darà conto delle disposizioni che attengono alla competenza prevalente della X Commissione.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), reca disposizioni in merito alla restituzione del

prestito di 300 milioni da parte dell'amministrazione straordinaria. Si prevede che l'obbligo di restituzione degli importi erogati dallo Stato ai sensi della predetta disposizione sia posto a carico dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA (cui tali somme sono state effettivamente versate), anziché in capo al soggetto aggiudicatario della procedura di cessione, modificando il comma 3 del decreto-legge n. 191 del 2015.

La disposizione prevede che la restituzione dell'importo erogato abbia luogo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 270 del 1999, antependolo agli altri debiti della procedura. Si ricorda che il decreto-legge n. 191 del 2015, sulla procedura di cessione dei complessi aziendali di ILVA, ha fissato al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA debbono espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari.

Le procedure di trasferimento debbono svolgersi in osservanza delle modalità previste dal decreto-legge n. 347 del 2003 («Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza») in base al quale i commissari straordinari individuano l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia.

Nell'«Invito a manifestare interesse in relazione all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva», del 5 gennaio 2016 (integrato con le precisazioni del 18 gennaio 2016), viene

evidenziato che i Commissari intendono espletare, nel rispetto dei « principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater* del citato decreto-legge n. 347 del 2003, una procedura volta all'individuazione di *partner* con il quale dare corso ad una operazione avente ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo alle Società in A.S., da perfezionarsi mediante la cessione o la concessione in affitto, con opzione d'acquisto, dei medesimi complessi aziendali, nel rispetto di quanto previsto in particolare dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 ».

Il 10 febbraio 2016 si è chiuso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e ad altre Società del medesimo Gruppo. All'invito hanno risposto 29 soggetti – 17 sono italiani e 12 stranieri – che hanno manifestato interesse per l'intero Gruppo ILVA o per singole società. Con comunicato del 15 febbraio 2016 si informava della conclusione della fase di verifica della rispondenza delle manifestazioni ricevute ai criteri di ammissione contenuti nell'invito, specificando la sottoposizione dei soggetti ammessi a una fase di *due diligence* all'esito della quale presentare le offerte vincolanti, ai fini del perfezionamento dell'operazione.

All'indomani dell'adozione del decreto-legge n. 191 del 2015, la Commissione UE (cfr. comunicato stampa del 20 gennaio scorso) ha avviato un'indagine approfondita per stabilire se il sostegno dato dallo Stato italiano alle acciaierie ILVA rispetti la normativa UE sugli aiuti di Stato. L'indagine approfondita – sulla base di quanto reso pubblico dalla Commissione UE – è stata estesa, con lettera datata 13 maggio 2016, anche al prestito di 300 milioni concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 191/2015. Nella lettera, la Commissione ha richiamato il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 1, comma 3 del decreto-legge

n. 191 (decreto ministeriale 15 dicembre 2015) e la data di erogazione del prestito in oggetto (23 dicembre 2015). La Commissione ha altresì, in quella sede, evidenziato la mancanza di copertura del prestito stesso con alcuna garanzia, né con garanzia reale.

Ricorda, in proposito, che la normativa UE sugli aiuti di Stato nel settore siderurgico non permette l'erogazione di sostegno pubblico per soccorrere e ristrutturare le imprese in difficoltà: la siderurgia è stata, infatti, esclusa a metà degli anni 1990 di comune accordo tra gli Stati membri dell'UE e la Commissione (decisione n. 2496/96/CECA della Commissione). Da quel momento l'UE si è attenuta a un approccio di mercato per realizzare gli adeguamenti delle capacità e le ristrutturazioni necessarie ai fini della redditività e sostenibilità dell'industria siderurgica in Europa. La Commissione intende mantenere la coerenza nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato per garantire pari condizioni di concorrenza alle imprese siderurgiche che attuano o hanno già attuato piani di ristrutturazione finanziati con fondi privati. Secondo la Commissione, l'esperienza del passato dimostra, inoltre, che autorizzare gli aiuti a fini di salvataggio e di ristrutturazione equivarrebbe a falsare la concorrenza, con il rischio d'innescare una corsa alle sovvenzioni tra gli Stati membri. Nel contempo, la normativa UE sugli aiuti di Stato consente però agli Stati membri di erogare aiuti volti a migliorare la competitività delle acciaierie europee su scala mondiale, ad esempio a fini di ricerca e sviluppo, formazione e sostegno alle attività ad alta intensità energetica. Negli ultimi anni vari Stati membri hanno adottato misure tese a compensare le industrie che svolgono attività ad alta intensità energetica, tra cui le acciaierie, per gli elevati costi energetici che si trovano a sostenere. Sebbene influiscano sulla concorrenza nel settore siderurgico, queste misure promuovono importanti obiettivi d'interesse comune. Sono inoltre fissati limiti precisi dell'entità degli aiuti di Stato erogabili. Da quando, a metà degli anni 1990, è stata decretata per

le acciaierie l'esclusione dagli aiuti a fini di salvataggio e di ristrutturazione, la Commissione ha adottato numerose decisioni negative (spesso corredate di ordini di recupero) nei confronti di molti Stati membri dell'UE, tra cui Belgio, Germania, Italia e Polonia. Il Governo italiano ha chiesto in più sedi di rivedere l'intero regime degli aiuti di Stato per il settore dell'acciaio.

Con riferimento all'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva per affittuari o acquirenti, l'articolo 1, al comma 3, novella l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 207/2012, al fine di estendere all'affittuario o all'acquirente dei complessi aziendali dell'ILVA l'immissione nel possesso dei beni dell'impresa e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nei relativi stabilimenti e la commercializzazione dei relativi prodotti.

Al riguardo ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, l'immissione della società ILVA nel possesso dei beni dell'impresa e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva è disposta dal 3 dicembre 2012 fino al 30 giugno 2017. Scopo della disposizione è di assicurare che il bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti (tutela dell'ambiente e della salute, salvaguardia della produzione e dell'occupazione) cui la norma in questione è preordinata, in conformità ai principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 9 aprile 2013, possa trovare attuazione anche nel quadro dell'operazione di trasferimento dei complessi aziendali, attualmente in corso di svolgimento.

Si ricorda in proposito che l'innovazione introdotta dal citato decreto-legge n. 207 del 2012 è stata quella di consentire, a seguito dei provvedimenti di sequestro disposti nei confronti di ILVA dall'autorità giudiziaria, la prosecuzione dell'attività produttiva, per un tempo determinato, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, vincolandola a taluni presupposti: l'accertamento dell'assoluta necessità di salvaguardare l'occupazione e la produzione, essendo

l'attività produttiva esercitata in uno stabilimento di interesse strategico nazionale (individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel quale siano occupati, da almeno un anno, un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento). L'efficacia dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva, a sua volta, è subordinata alla condizione che l'intervento sia « esplicitamente finalizzato » ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili e che vengano adempite le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della autorizzazione integrata ambientale, secondo le procedure e i termini ivi indicati.

L'articolo 2 reca disposizioni in merito ai finanziamenti ad imprese strategiche. Al comma 1, posticipa al 2018, ovvero successivamente, il termine previsto per il rimborso degli importi finanziati da parte dello Stato in favore del Gruppo ILVA, ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015. Queste somme avrebbero dovuto essere rimborsate nel medesimo esercizio finanziario in cui sono state erogate, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società ivi prevista.

Si ricorda che il comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, autorizza i Commissari del Gruppo ILVA a contrarre finanziamenti statali per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro (fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017), al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia.

I finanziamenti statali, erogati secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo, maturano interessi al tasso percentuale *Euribor* a 6 mesi maggiorato di uno spread pari al 3 per

cento. La norma prevede che i finanziamenti statali siano rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa. I crediti maturati dallo Stato per capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in predeuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti preveducibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati (vale a dire, sui fondi definitivamente acquisiti in esito ai procedimenti penali pendenti).

Si rammenta che i suddetti finanziamenti statali sono stati concessi per assicurare la tempestiva disponibilità delle somme necessarie agli interventi di messa in sicurezza e bonifica, per i quali la Commissione europea, nel parere motivato del 16 ottobre 2014 concernente la procedura di infrazione n. 2013/2177, ha ritenuto che l'Italia fosse direttamente obbligata e responsabile anche prima della definizione giudiziaria delle responsabilità di ILVA.

L'articolo 1, comma 6-*undecies*, del decreto-legge n. 191 del 2015, interviene sulla futura destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti. Dispone che – salvo quanto dovuto per spese di giustizia – le somme siano versate, fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di restituzione del prestito statale di 800 milioni cui al comma 6-*bis*, e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale dell'amministrazione straordinaria.

Si ricorda, infine, che questi finanziamenti statali si aggiungono ad altri finanziamenti statali garantiti dallo Stato, che il commissario straordinario di ILVA è stato autorizzato a contrarre, attraverso più interventi legislativi, per la realizzazione del Piano ambientale. Si rammenta a questo proposito l'articolo 3 del decreto-legge n. 1/2015, il quale ha autorizzato l'organo

commissariale di ILVA a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato.

Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal mancato rimborso degli importi finanziati nel 2016 disposto dal comma 1, pari a 400 milioni di euro, in termini di solo fabbisogno, nell'esercizio 2016, a compensazione del quale si prevede un versamento di pari importo delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) su un apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, appositamente aperto e remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. In relazione alle somme rimborsate, la giacenza da detenere a fine anno su tale conto corrente di tesoreria da parte della CSEA viene corrispondentemente estinta o ridotta.

Ricorda, infine, come la CSEA (ex CCSE – Cassa conguaglio per il settore elettrico) è un ente pubblico economico che opera nei settori dell'elettricità, del gas e dell'acqua. La sua missione principale è la riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori; tali componenti vengono raccolte nei conti di gestione dedicati e successivamente erogati a favore delle imprese secondo regole emanate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). La CSEA è sottoposta alla vigilanza AEEGSI e del Ministero dell'economia e delle finanze. La CSEA provvede alla gestione finanziaria dei fondi incassati ed alle conseguenti erogazioni di contributi a favore degli operatori del settore con impieghi in materia di fonti rinnovabili ed assimilate, efficienza energetica, qualità del servizio, interrompibilità, perequazione, ricerca di sistema, *decommissioning* nucleare, progetti a favore dei consumatori, etc. I conti gestiti dalla CSEA al 31 dicembre 2015 sono 53 di cui 25 per il settore elettrico, 27 per il settore gas e 1 per il settore idrico. CSEA svolge, inoltre, nei confronti dei soggetti amministrati, attività ispettive volte ad accertamenti di natura ammini-

strativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti.

Infine, il comma 3 riguarda la copertura degli oneri che si vengono a determinare in termini di maggiori interessi passivi, quantificati in 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore per l'VIII Commissione*, osserva che il decreto legge in esame interviene, sulle norme di alcuni recenti provvedimenti d'urgenza, che riguardano la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale.

In particolare, la lettera *b*) del comma 1 modifica sostanzialmente la disciplina procedurale, prevista dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 191/2015, che era applicabile nel caso in cui la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, richiedesse modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto. Viene definita una nuova e più articolata procedura, che ha l'effetto di ridefinire i tempi per il completamento del trasferimento attraverso la definizione delle offerte definitive vincolanti, l'anticipazione della loro valutazione relativamente ai profili di carattere ambientale nella fase di selezione delle offerte medesime, nonché l'autorizzazione delle modifiche del Piano. La disciplina previgente prevedeva infatti che, qualora la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, richiedesse modifiche o integrazioni al Piano ambientale, le modifiche o le integrazioni al Piano fossero

autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

I nuovi commi 8 e 8.1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191/2015 disciplinano le tre fasi della nuova procedura, due delle quali si svolgono prima dell'aggiudicazione. Nell'ambito della prima fase, concernente la definizione delle offerte vincolanti definitive, si prevede, in primo luogo, che, qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 prevedano modifiche o integrazioni al Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi siano valutati dal comitato di esperti – istituito dal nuovo comma 8.2 – che può avanzare, a ciascun offerente, una richiesta di integrazione della documentazione prodotta in sede di offerta, affinché fornisca gli ulteriori documenti eventualmente necessari, compresi i documenti progettuali, i cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine ultimo per l'attuazione del Piano, l'analisi degli effetti ambientali e l'analisi dell'applicazione delle *BAT Conclusions*, con espresso riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli impianti come individuate dall'offerta presentata. Sulla base dell'istruttoria svolta dal Comitato degli esperti, il Ministro dell'ambiente (sentito il Ministro dello sviluppo economico) esprime il proprio parere entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari. Nel parere il Ministro può proporre eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti. Nei successivi quindici giorni, decorrenti dal ricevimento del parere succitato, gli offerenti presentano le offerte vincolanti definitive conformando i relativi piani al predetto pa-

rere. Nel caso in cui l'offerente non accetti le risultanze del parere ovvero non confermi o aggiorni di conseguenza l'offerta presentata, si prevede l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione.

Nella seconda fase, l'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 347/2003 (che prevede che il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria o di consulenza aziendale con funzione di esperto indipendente) rediga, nei successivi 30 giorni, una relazione finalizzata a valutare la compatibilità delle offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato, tenuto conto delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei rispettivi piani, e la sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento al periodo di affitto e nella prospettiva della definitiva cessione. La relazione dell'esperto indipendente è acquisita dai commissari straordinari in sede di valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione.

Nella terza fase, che si svolge dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, che individua il soggetto aggiudicatario, l'aggiudicatario, in qualità di gestore dello stabilimento, può presentare una domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano (approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014) o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva. La domanda, completa dei relativi allegati, è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica sul sito del Ministero dell'ambiente per un periodo di 30 giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. Al riguardo, segnala la necessità di prevedere la massima trasparenza nella fase di consultazione pubblica in considerazione dell'importanza delle modifiche che potrebbero essere proposte. L'istruttoria sugli esiti della consultazione è svolta dal nuovo Comitato di esperti, istituito dal comma 8.2, nel termine di 60 giorni dalla

data di presentazione della domanda, garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa europea. La modifica del Piano o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto è quindi disposta, nei quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico. Evidenzia quindi che, a differenza della normativa previgente, non è più previsto che la proposta del Ministero dell'ambiente sia elaborata dopo aver sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Quanto agli effetti del DPCM di approvazione delle modifiche/integrazioni del Piano, come già prevedeva il previgente comma 8, si prevede che il decreto tenga luogo, ove necessario, della VIA (valutazione di impatto ambientale). Viene inoltre stabilito che il medesimo decreto ha valore di AIA (autorizzazione integrata ambientale) e conclude tutti i procedimenti di AIA in corso presso il Ministero dell'ambiente.

Il nuovo comma 8.2 dell'articolo 1 del decreto-legge 191 del 2015, inserito dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge, prevede la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente di un Comitato di esperti, i cui tre componenti sono scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. In proposito, segnalo la necessità che vengano meglio definite le professionalità degli esperti. La norma disciplina altresì la retribuzione dei componenti, con oneri a carico di ILVA in amministrazione straordinaria, prevedendo che a ciascuno di essi sia corrisposto il rimborso delle spese di missione, nonché un compenso in misura pari al compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale maggiorato del 20 per cento. La norma prevede inoltre che il comitato possa avvalersi della struttura commissariale di ILVA, di ISPRA e delle amministrazioni interessate; rilevo, al riguardo, l'opportunità che il comitato

debba avvalersi dei predetti soggetti considerato che l'istruttoria sulle modifiche del Piano è finalizzata alla definizione di un provvedimento che ha valore di autorizzazione integrata ambientale. Al nuovo Comitato è affidato, infatti, lo svolgimento dell'istruttoria relativamente alla valutazione delle modifiche/integrazioni del Piano proposte nell'ambito delle offerte, nonché all'attuazione delle modifiche stesse.

Il nuovo comma 8.3 dell'articolo 1 del decreto-legge 191 del 2015, inserito dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge, limita l'applicazione della disciplina riguardante gli oneri reali e i privilegi speciali immobiliari, prevista per i siti contaminati oggetto di bonifica dall'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente), ai beni, alle aziende, ai rami d'azienda individuati dal programma commissariale a seguito dell'approvazione delle modifiche o delle integrazioni del piano ambientale e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi incluse quelle richieste dall'aggiudicatario. Si prevede, infatti, che tali beni, aziende e rami d'azienda sono oggetto delle previsioni di cui all'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 limitatamente alla inottemperanza alle prescrizioni di bonifica previste dai predetti piani o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'impianto, che lo stesso aggiudicatario si sia impegnato ad attuare. Reputa necessario che il problema più generale che riguarda le bonifiche, e i relativi oneri, venga affrontato attesa la rilevanza e le criticità che interessano, tra gli altri, le falde e le discariche dei rifiuti.

Dà quindi conto delle due disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 1. Si tratta, in particolare, dell'integrazione del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015 finalizzata a consentire la proroga di ulteriori 18 mesi del termine ultimo, già fissato al 30 giugno 2017, previsto per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato con il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014. Tale proroga, che deve essere avanzata su istanza dell'aggiudicatario – selezionato nell'ambito della procedura avente ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA – attraverso la domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano medesimo, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, deve essere contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si dispongono le modifiche del Piano o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, conformemente alle risultanze dell'istruttoria del Comitato degli esperti. Si prevede, inoltre, che il citato termine ultimo per l'attuazione del Piano si applichi ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti riguardante ILVA in amministrazione straordinaria e alle altre società da essa partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria e che il medesimo termine ultimo sostituisca ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati. Rileva, sul punto, l'opportunità di specificare le norme di legge o provvedimenti amministrativi ai quali la norma fa genericamente riferimento.

La lettera *b*) del comma 4 estende, inoltre, anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi funzionalmente delegati, il disposto dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, ai sensi del quale le condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questi delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di

sicurezza sul lavoro. Segnalo l'esigenza di un approfondimento e di un chiarimento su tale disposizione.

Oltre alle considerazioni precedentemente esposte in relazione al contenuto del decreto legge, segnala infine la necessità di inserire ulteriori specifiche disposizioni volte a rafforzare le funzioni di controllo delle agenzie ambientali territorialmente competenti, anche prevedendone il potenziamento degli organici.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottolinea come il decreto-legge in esame affronti alcune questioni di estrema rilevanza che andranno evidentemente approfondite nell'ambito delle audizioni concordate in sede

di ufficio di presidenza nonché avvalendosi dei contributi scritti degli ulteriori soggetti, anche non istituzionali, che le Commissioni decidano di coinvolgere.

Ritiene altresì che il merito del provvedimento potrà essere efficacemente esaminato e migliorato con il contributo fattivo del Governo e delle altre Commissioni permanenti, competenti in sede consultiva, quali la Commissione Giustizia, che dovrà rendere alle Commissioni un parere rinforzato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	51
5-08895: Sul livello di innovazione e di digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni .	51
ALLEGATO (<i>Testo integrale della risposta</i>)	52

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08895: Sul livello di innovazione e di digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Federica DIENI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo con quali tempi si potranno raggiungere i Paesi europei che guidano la classifica in ordine

alla digitalizzazione e all'innovazione della pubblica amministrazione.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), sottolineando lo sforzo compiuto dal Governo sul versante degli investimenti mirati alla crescita digitale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e tesi a recuperare un *gap* anche infrastrutturale con gli altri Paesi.

Federica DIENI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Pur apprezzando la disponibilità testé manifestata dal Governo, paventa il rischio che non vi sia la reale volontà di voltare pagina rispetto al passato, mancando una seria programmazione in materia di digitalizzazione. Ritiene inutile, peraltro, promuovere l'istituzione di una Commissione di inchiesta in materia, risultando già note le cause di arretratezza del Paese in tale ambito.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

5-08895: Sul livello di innovazione e di digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione in oggetto, nella quale si chiede di sapere quale siano le iniziative intraprese per migliorare lo stato di innovazione e digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo, segnalo, anzitutto, che per cogliere la complessità del processo di digitalizzazione di un paese è necessario utilizzare metodologie che siano in grado di misurare diverse dimensioni oltre la mera disponibilità di servizi sui siti istituzionali e che al contempo adottino sistemi di valutazione trasparenti, con chiara esplicitazione delle assunzioni e dei metodi adottati.

In tal senso, due sono quelli che presentano queste caratteristiche e che – anche in ragione dell'autorevolezza dell'istituzione – sono considerati più affidabili: l'E-Government Development Index (EGDI) dell'ONU e il Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione europea.

L'ultima rilevazione EGDI risale al 2014 e su oltre 190 paesi, l'Italia occupa il 23° posto (subito prima di noi Germania e Irlanda, subito dopo Lussemburgo e Belgio).

La Commissione europea, come detto, ha elaborato un indice sintetico (DESI, Indice di digitalizzazione dell'economia e della società) che aggrega una serie di indicatori strutturati intorno a cinque dimensioni: la connettività, che misura lo sviluppo e la qualità dell'infrastruttura disponibile per la « banda larga »; il capitale umano, che misura la presenza delle competenze necessarie per trarre vantaggio dalle possibilità offerte dalla società digitale; l'utilizzo di Internet, che descrive

la diversa gamma di attività che i cittadini di un paese effettuano in rete; l'integrazione della tecnologia digitale, che indica la capacità dell'iniziativa imprenditoriale di sfruttare la tecnologia digitale per migliorare l'efficienza, ridurre i costi, procurarsi nuovi clienti, allargare i mercati di riferimento; i servizi pubblici digitali, che misura la capacità di erogare servizi pubblici attraverso il web, ossia l'offerta di e-government.

Questo è uno dei principali sistemi di misurazione del posizionamento e degli avanzamenti del nostro paese, da prendere semmai a riferimento. L'Italia, con un punteggio complessivo pari a 0,4 è al 25° posto nella classifica dei 28 Stati membri dell'UE. Nel 2015 ha fatto progressi nella maggior parte degli indicatori. La copertura delle reti a banda larga è passata dal 36 per cento delle famiglie nel 2014 al 44 per cento nel 2015. Per quanto riguarda i servizi pubblici digitali, l'Italia si avvicina alla media dell'UE. L'Italia fa parte del gruppo di paesi che stanno recuperando il ritardo (ossia dei paesi il cui punteggio è al di sotto della media UE ma è aumentato più velocemente di quello dell'UE nel suo insieme).

Questo è dunque il settore nel quale il nostro paese registra le performance migliori:

superiore alla media UE per completezza dei servizi online (14^a posizione) e open data (6^a posizione).

Gli interventi che possono far migliorare il posizionamento dell'Italia e che sono nell'ambito delle politiche di digita-

lizzazione della PA sono tutti relativi alla dimensione dei servizi pubblici digitali (lato offerta).

Sotto tale profilo nel 2016 dovremmo registrare ulteriori miglioramenti in particolare in relazione agli interventi nei seguenti ambiti:

qualità dei siti web (che saranno via via riprogettati secondo le linee guida emanate da AgID);

disponibilità di modulistica unificata e compilabile online;

semplificazione nell'accesso ai servizi online (in virtù della diffusione di SPID);

diffusione del sistema dei pagamenti elettronici;

fatturazione elettronica;

anagrafe nazionale della popolazione residente;

carta di identità elettronica.

Inoltre si forniscono i seguenti elementi di dettaglio:

1) dal mese di marzo 2016 è operativo il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID), che rappresenta la nuova «infrastruttura di login» che permette a cittadini e imprese di accedere, con un'unica identità, a tutti i servizi online della PA, garantendo una radicale semplificazione per il cittadino e innalzando i livelli di sicurezza dell'accesso ai servizi.

Nella fase di primo avvio dello SPID sono oltre 300 i servizi online della PA accessibili. Peraltro, per garantire l'operatività del sistema nel suo complesso, l'Agid ha avviato, fin dal settembre 2015, le procedure di accreditamento nel registro dei gestori di identità digitale, vigilando, insieme al Garante per la Privacy, sul loro operato. In ogni caso, l'adesione a SPID di tutta la pubblica amministrazione italiana è prevista entro il mese di dicembre 2017;

2) in secondo luogo, il sistema dei pagamenti elettronici «PagoPA», obbligatorio per tutte le pubbliche amministra-

zioni sottoposte alla normativa del Codice dell'amministrazione digitale, chiamate ad aderire in qualità di enti beneficiari dei pagamenti, è già perfettamente funzionante dal 2012. Attualmente, sono circa 10.023 le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che hanno formalmente aderito a PagoPA e 331 le pubbliche amministrazioni che hanno concluso la procedura di attivazione e sono quindi operative sul sistema dei pagamenti elettronici;

3) l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), prenderà il posto delle oltre 8.000 anagrafi dei comuni italiani, costituendo un riferimento unico per la pubblica amministrazione, le società partecipate e i gestori di servizi pubblici. Con l'ANPR si realizza, infatti, un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera pubblica amministrazione e tutti i soggetti interessati ai dati stessi, in particolare i gestori di pubblici servizi. Attualmente, è in corso la prima fase di sperimentazione dell'ANPR, alla quale partecipano 26 comuni italiani pilota, per un numero totale di 6.5 milioni di cittadini coinvolti;

4) l'obiettivo di introdurre la fatturazione elettronica nella pubblica amministrazione italiana è stato positivamente raggiunto nel rispetto delle scadenze di legge. Infatti, dal 6 giugno 2014, data di avvio dell'obbligo della fatturazione elettronica per Ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza, fino al 30 novembre 2015, sono state quasi 23.000.000 le fatture elettroniche gestite dal sistema d'interscambio. Nel complesso, da gennaio 2015, oltre il 90 per cento delle fatture elettroniche gestite dal suddetto sistema sono state correttamente inoltrate alle amministrazioni di riferimento; circa il 10 per cento sono state scartate a causa della presenza di varie tipologie di errori e solo lo 0,2 per cento non è stato recapitato per l'impossibilità di identificare o raggiungere l'ufficio destinatario. I

numeri richiamati dimostrano, quindi, l'assoluta funzionalità del sistema di fatturazione elettronica;

5) infine, la Carta di identità elettronica che dopo anni di sperimentazione finalmente vede la luce con un progetto nuovo: si potrà richiedere online, pagare con carta di credito (o allo sportello del Comune, se si preferisce), ricevere direttamente a casa. Per i cittadini di oltre 160 comuni la carta sarà disponibile da settembre (si tratta dei comuni che già sperimentavano la vecchia carta di identità elettronica e dei 26 comuni di sperimentazione dell'Anagrafe unica), ed entro il 2017 tutti i comuni saranno abilitati al rilascio.

Quanto appena ricordato dimostra, infine, che la pubblica amministrazione italiana sta operando per la digitalizzazione totale dei propri processi interni, puntando a stimolare la creazione e l'offerta di servizi per la crescita digitale di citta-

dini e imprese. Nella stessa ottica, nell'ambito della delega Madia sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, mi preme evidenziare che è all'esame di codesta Commissione il decreto legislativo di riforma del Codice dell'amministrazione digitale che reca istituti contenuti nel Regolamento eIDAS del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea. Il Governo conta di approvare rapidamente il decreto, non appena acquisiti i pareri parlamentari, in modo da disporre di un adeguato strumento normativo che consenta di completare il processo di digitalizzazione del nostro Paese.

Ci preme, da ultimo, salutare positivamente la costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per verificare il livello di digitalizzazione raggiunto nelle pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, e che possa offrire al Governo ulteriori elementi utili per migliorare politiche e azioni sulla innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del <i>Chaldean Syriac Assirian Popular Council</i> , sul futuro della Piana di Ninive in Iraq	55
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 giugno 2016.

Audizione di rappresentanti del *Chaldean Syriac Assirian Popular Council*, sul futuro della Piana di Ninive in Iraq.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 9.50.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.

Audizione del Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, dottor Antonio Samaritani, e dell'ingegner Mario Terranova, dirigente della medesima Agenzia, in relazione alle attività del CERT Pubblica Amministrazione (*Svolgimento e conclusione*) 56

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.

Audizione del Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, dottor Antonio Samaritani, e dell'ingegner Mario Terranova, dirigente della medesima Agenzia, in relazione alle attività del CERT Pubblica Amministrazione.

(*Svolgimento e conclusione*).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Antonio SAMARITANI, *Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale*, e Mario

TERRANOVA, *Responsabile dell'area sistemi, tecnologie e sicurezza informatica dell'Agenzia per l'Italia digitale*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Massimo ARTINI (Misto-AL-P), Giuseppe Stefano QUINTARELLI (Misto) e Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD).

Antonio SAMARITANI, *Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale*, e Mario TERRANOVA, *Responsabile dell'area sistemi, tecnologie e sicurezza informatica dell'Agenzia per l'Italia digitale*, rispondono alle domande poste e rendono ulteriori precisazioni.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504-A, approvata dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	57
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento 3.7 del Relatore e relativo subemendamento</i>)	78
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	79

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista. C. 2656 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	71
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
ALLEGATO 3 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	89

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 305 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	75
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 77

AVVERTENZA 77

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 9.20.

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.

C. 3504-A, approvata dalla 12^a Commissione permanente del Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2016.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 14 giugno scorso, il relatore si era riservato di formulare la proposta di parere sul provvedimento.

Il Viceministro Enrico MORANDO segnala che il Ministero della salute ha integrato le proprie osservazioni sul provvedimento evidenziando che l'istituzione, prevista dall'articolo 3, del Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) comporterà la cessazione dell'attività dell'omonimo Centro già istituito presso l'Age.n.a.s., anche in considerazione del fatto che l'articolo 6 prevede la cessazione della sperimentazione dello *screening* neonatale svolta da quest'ultimo e l'utilizzo delle relative risorse per la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Ritiene inoltre necessario, con riferimento alla gratuità della partecipazione al nuovo Centro di coordinamento, disposta dall'articolo 3, comma 3, che sia espressamente esclusa la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai componenti del medesimo Centro di coordinamento.

Fa presente che il combinato disposto dell'articolo 5, che prevede l'adeguamento alla presente legge da parte delle regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, e dell'articolo 6, che prevede l'aggiornamento dei LEA entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esclude un'applicazione anticipata delle disposizioni del provvedimento, da parte dei servizi sanitari regionali, rispetto al predetto aggiornamento dei LEA.

Rileva che la quantificazione degli oneri valutati in 25.715.000 euro, di cui all'articolo 6, comma 2, appare congrua, tenendo conto del fatto che nella relazione tecnica il Ministero della salute ha quantificato in 50 euro il costo medio del singolo *screening* neonatale e che tale costo è stato applicato ad una popolazione di 514.308 individui, corrispondente ai nuovi nati nell'anno 2013.

Conferma infine che la procedura di aggiornamento dei LEA di cui all'articolo

1, comma 554, della legge di stabilità 2016, richiamata dall'articolo 6, comma 2, del provvedimento, dovrebbe consentire di rinvenire le risorse occorrenti alla copertura di parte degli oneri, pari a 15.715.000 euro annui, attraverso la rimodulazione di altre prestazioni già comprese nei LEA, ove si consideri che l'articolo 1, comma 555, della legge n. 208 del 2015, ha destinato 800 milioni di euro all'aggiornamento dei LEA.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3504 e abb.-A, approvato dalla 12^a Commissione permanente del Senato, recante Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le attività che saranno svolte dal Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali istituito, dall'articolo 3, presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), non appaiono sovrapponibili a quelle dell'omologo Centro di coordinamento istituito dall'articolo 1, comma 229, della legge n. 147 del 2013, giacché all'atto dell'adeguamento dei LEA previsto dal presente provvedimento cesserà la sperimentazione dello *screening* neonatale effettuata dal Centro di coordinamento previsto a legislazione vigente;

appare necessario prevedere espressamente che l'Istituto superiore di sanità (ISS) svolgerà i compiti assegnati al Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali, di cui all'articolo 3, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, introducendo nel medesimo articolo un'apposita clausola di invarianza finanziaria;

all'articolo 3, comma 3, appare necessario prevedere che ai componenti del predetto Centro di coordinamento non vengono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

appare necessario prevedere espressamente che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività relative alla predisposizione di un protocollo operativo per la gestione degli *screening* neonatali, di cui all'articolo 4, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, introducendo nel medesimo articolo un'apposita clausola di invarianza finanziaria;

il combinato disposto dell'articolo 5, che prevede l'adeguamento alla presente legge da parte delle regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, e dell'articolo 6, che prevede l'aggiornamento dei LEA entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esclude un'applicazione anticipata delle disposizioni del provvedimento, da parte dei servizi sanitari regionali, rispetto al predetto aggiornamento dei LEA;

la quantificazione degli oneri valutati in 25.715.000 euro, di cui all'articolo 6, comma 2, appare congrua, tenendo conto del fatto che nella relazione tecnica il Ministero della salute ha quantificato in 50 euro il costo medio del singolo *screening* neonatale e che tale costo è stato applicato ad una popolazione di 514.308 individui, corrispondente ai nuovi nati nell'anno 2013;

la procedura di aggiornamento dei LEA di cui all'articolo 1, comma 554, della legge di stabilità 2016, richiamata dall'articolo 6, comma 2, del provvedimento, dovrebbe consentire di rinvenire le risorse occorrenti alla copertura di parte degli oneri, pari a 15.715.000 euro annui, attraverso la rimodulazione di altre prestazioni già comprese nei LEA, ove si consideri che l'articolo 1, comma 555, della legge n. 208 del 2015, ha destinato 800 milioni di euro all'aggiornamento dei LEA;

all'articolo 6, comma 2, appare necessario riformulare la copertura finan-

ziaria posta a carico delle dotazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 229, della legge n. 147 del 2013, in termini di riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa recata dal medesimo comma 229, provvedendo conseguentemente all'espunzione dal comma 3 dell'articolo 6 della soppressione della citata autorizzazione legislativa di spesa;

al medesimo articolo 6, comma 2, appare altresì necessario, da un lato, precisare che gli oneri, valutati in 25.715.000 euro annui, decorrono dall'anno 2016, dall'altro introdurre un'apposita clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, prevedendo, in caso di scostamento degli oneri rispetto alle previsioni, la riduzione delle spese correnti derivanti da fattori legislativi e da oneri di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere *b)* e *c)* del comma 5 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute;

appare infine necessario al comma 3 dell'articolo 6 prevedere espressamente che, con la cessazione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 229, della legge n. 147 del 2013, cesseranno anche le attività del Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali previsto dal medesimo comma 229,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3 sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Ai componenti del Centro di cui al comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

all'articolo 3 aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 4 aggiungere in fine il seguente comma: 2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: valutati in 25.715.000 euro annui aggiungere le seguenti: a decorrere dall'anno 2016;

all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: utilizzando le dotazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementate *con le seguenti:* mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementata.

Conseguentemente al comma 3 del medesimo articolo 6 sostituire le parole da: cessa la sperimentazione *fino alla fine con le seguenti:* cessano la sperimentazione e l'attività del Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali previsti dall'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

all'articolo 6 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentito il Ministro della salute, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data 14 giugno 2016, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala la seguente:

Gregori 6.10, che prevede che il Ministero della salute attui iniziative mirate e campagne di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie e sui relativi accertamenti diagnostici di cui al provvedimento in oggetto, nonché idonei programmi di formazione e di aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici ginecologi, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Rondini 1.11, che è volta ad estendere l'ambito di applicazione del provvedimento alla prevenzione delle malattie congenite ereditarie. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Gregori 6.1, che prevede che il Ministro della salute provveda ad aggiornare i LEA ogni due anni e comunque qualora siano individuate altre forme di malattie metaboliche ereditarie alle quali estendere l'indagine diagnostica obbligatoria neonatale. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento Gregori 6.10, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Rondini 1.11, in quanto, in mancanza di relazione tecnica, non è possibile accertare che le attività da esso previste possano essere svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Gregori 6.1, che prevede un aggiornamento biennale dei LEA, con possibili effetti finanziari dei quali non si prevede alcuna forma di copertura finanziaria. Esprime infine nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.11, 6.1, 6.10, in quanto suscettibili di determinare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

C. 3828 Boccia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, comunica che le deputate Albini, Cinzia Fontana, Terrosi, Scuvera, Tentori, Roberta Agostini, Fabbri e Murer sottoscrivono l'emendamento Cenni 2.12.

Passando quindi all'espressione del parere sul complesso delle proposte emendative presentate, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Caso 1.1, Marcon 1.2, Melilla 1.3 e Marcon 1.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Caso 1.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*

2). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Marcon 1.6, Melilla 1.7 e 1.8, Palese 1.38 e Marcon 1.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento Palese 1.37 nonché sull'emendamento Marchi 1.16, a condizione che quest'ultimo sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), in un testo identico a quello dell'emendamento Palese 1.37. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Cariello 1.10, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Cariello 1.11, Caso 1.12 e 1.13, Cariello 1.14, Pastorino 1.15, Caso 1.17, 1.27, 1.26, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.28 e 1.29. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Cariello 1.30, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Caso 1.36 e Cariello 1.31. Esprime parere favorevole sull'emendamento Palese 1.39. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Cariello 1.32. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Marchi 1.33 e Marcon 1.34, a condizione che vengano entrambi riformulati nei medesimi termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Caso 1.35 e Palese 1.40, nonché sugli emendamenti Marchi 2.1 e Palese 3.5, a condizione che siano entrambi riformulati nei medesimi termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), assumendo di conseguenza l'emendamento Palese 3.5, in caso di accoglimento della citata riformulazione, la nuova numerazione 2.16. Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti Palese 2.13 e Marchi 2.2, a condizione che siano entrambi riformulati nei medesimi termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Guidesi 2.3, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Guidesi

2.5, 2.7, 2.8, 2.6 e 2.4, nonché sugli emendamenti Caso 2.9 e Guidesi 2.10. Avverte, inoltre, che l'emendamento Palese 2.15 è stato ritirato dal presentatore. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Cariello 2.11, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Palese 2.14 e Cenni 2.12. Esprime parere favorevole sull'emendamento Palese 3.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) ed esprime parere favorevole sull'emendamento Palese 3.4. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Palese 3.6, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), mentre formula un invito al ritiro sugli emendamenti Marchi 3.2 e 3.1. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Palese 3.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) ed esprime parere favorevole sull'emendamento Palese 5.1 nonché sugli articoli aggiuntivi Palese 5.05, 5.07, 5.08, 5.01, 5.06, 5.02, 5.03 e 5.04 e sull'emendamento Palese 6.1. Avverte, infine, che è stato presentato l'emendamento 3.7 del relatore (*vedi allegato 1*), del quale raccomanda l'approvazione, avente ad oggetto il tema relativo alle cosiddette clausole di salvaguardia, il cui testo è stato già posto in distribuzione.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme al relatore, concordando anche sul testo delle riformulazioni proposte. Soffermandosi quindi su talune specifiche problematiche affrontate dalle proposte emendative presentate, con riferimento al tema degli strumenti finanziari derivati evidenzia che la riformulazione dell'emendamento Cariello 1.30 è comunque finalizzata ad assicurare un maggior grado di trasparenza e di evidenza contabile alle operazioni connesse ai predetti strumenti finanziari, prevenendo che la seconda sezione del Documento di economia e finanza rechi informazioni anche sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati. Os-

serva che la riformulazione in parola potrebbe essere estesa, qualora il presentatore ritenesse di accedervi, anche all'emendamento Pastorino 1.15, fermo rimanendo un invito al ritiro sul testo attuale della medesima proposta emendativa. Per quanto concerne invece l'emendamento Guidesi 2.3, osserva che il parere favorevole su di esso espresso deriva dal fatto che la proposta emendativa è volta a introdurre una maggiore appropriatezza lessicale nella disposizione della legge di contabilità che prevede i limiti di contenuto della nuova prima sezione della legge di bilancio, con la quale non devono essere disposte norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, ovvero interventi di natura localistica o microsetoriale.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede se l'emendamento 3.7 del relatore sia accompagnato da una relazione tecnica.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che l'emendamento 3.7 del relatore, concernente la questione delle cosiddette clausola di salvaguardia, è privo di relazione tecnica, in quanto essenzialmente volto ad introdurre un meccanismo tale da risolvere, limitatamente all'esercizio in corso, le problematiche derivanti dall'eventuale scostamento dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa indicate dalle leggi. Passando quindi ad una sintetica illustrazione dei suoi contenuti maggiormente qualificanti, fa presente che la soluzione individuata dalla proposta emendativa in commento prevede che, in caso di scostamenti nell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero interessato mediante decreto da sottoporre al preventivo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Rileva inoltre che, nel caso in cui gli stanziamenti del Ministero interessato dovessero rivelarsi insufficienti rispetto al maggior onere oggetto di compensazione,

allo stesso si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da sottoporre ugualmente al preventivo vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Sottolinea, in particolare, come le procedure testé descritte per la compensazione degli effetti finanziari per l'esercizio in corso consistano esclusivamente in riduzioni di spesa già previste a legislazione vigente, escludendo *in toto* aumenti della pressione fiscale, ciò in coerenza con una precisa scelta di carattere politico che il Governo ha inteso perseguire. In tale quadro, rileva che – per quanto attiene alla compensazione, per gli esercizi successivi a quello in corso, degli effetti finanziari che eccedono le previsioni – rimane sostanzialmente ferma la soluzione già individuata a regime dalla proposta di legge in esame, che demanda la predetta compensazione alla legge di bilancio. Rileva inoltre che, dopo un ampio ed approfondito dibattito condotto anche presso le competenti sedi tecniche, non è stata ritenuta praticabile, sempre con riferimento alla compensazione degli effetti finanziari per l'esercizio in corso, né la soluzione prefigurata dalla proposta di legge in esame, che prevede che con decreto ministeriale sia sospesa, sia pure temporaneamente, l'efficacia delle disposizioni legislative sottostanti lo sfioramento delle previsioni di spesa, in quanto affetta da possibili profili di dubbia costituzionalità, né quella recata da taluni emendamenti alla stessa proposta di legge presentati, volta alla costituzione di uno specifico fondo di riserva per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa.

Francesco CARIELLO (M5S), nel lamentare il fatto che la discussione sulle cosiddette clausola di salvaguardia si è svolta quasi esclusivamente all'interno delle strutture tecniche del Governo ed ha coinvolto solo la maggioranza parlamentare, ritiene che la presentazione in seduta dell'emendamento 3.7 del relatore pone di fatto i componenti della Commissione

nella impossibilità di valutarne i contenuti e di predisporre conseguentemente eventuali subemendamenti.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, nel premettere che, qualora i gruppi lo richiedessero, potrà naturalmente essere convenuto un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, fa tuttavia presente che l'articolo 3, comma 1, lettera c), della proposta di legge in esame reca sul tema delle clausole di salvaguardia una soluzione più audace di quella contenuta nell'emendamento 3.7 a sua firma. Osserva come la soluzione originaria della proposta di legge consegue al dibattito svoltosi durante l'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio e prevede, nel caso di scostamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa, l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, procedura questa che, a suo giudizio, avrebbe consentito, per l'esercizio in corso, di intervenire con maggiore celerità ed efficacia. Come ricordato anche dal Viceministro Morando, rammenta inoltre come fosse stata ipotizzata anche una soluzione alternativa consistente nella costituzione di un apposito fondo di riserva per la compensazione degli effetti che eccedono le previsioni cui attingere in corso di esercizio, oggetto ad esempio degli emendamenti Marchi 3.2 e 3.1. Ritiene tuttavia che la soluzione prospettata ora dall'emendamento a sua firma 3.7 rappresenti un ottimale punto di equilibrio ed il risultato di un notevole lavoro di approfondimento, anche sul piano tecnico, che a suo avviso consentirà comunque di introdurre un elemento di maggiore responsabilizzazione tanto del Governo, in sede di formulazione delle previsioni di spesa, quanto delle Commissioni parlamentari, chiamate ad esprimere un parere sugli schemi di decreto comportanti la riduzione degli stanziamenti di bilancio.

Maino MARCHI (PD) ritiene che la soluzione individuata dall'emendamento 3.7 del relatore presenta diversi profili indubbiamente positivi. In primo luogo,

essa non prevede più il meccanismo della sospensione, sia pure temporanea, dell'efficacia delle disposizioni di legge alle quali è riconducibile lo scostamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa. In secondo luogo, viene ora previsto un coinvolgimento maggiore del Governo nella sua collegialità. In terzo luogo, le Camere saranno chiamate ad una partecipazione attiva all'intera procedura, in quanto le competenti Commissioni parlamentari saranno tenute ad esprimere il parere sugli schemi di decreto recanti le riduzioni degli stanziamenti di bilancio. Infine, si introduce un elemento di maggiore responsabilizzazione dei Ministeri, che dovranno effettuare previsioni di spesa quanto più possibile attendibili, pena la riduzione, in caso di scostamenti, degli stanziamenti di bilancio iscritti nel rispettivo stato di previsione. Nel ribadire pertanto la valutazione positiva dell'emendamento 3.7 del relatore, annuncia il ritiro degli emendamenti a sua prima firma 3.2 e 3.1 volti, come in precedenza ricordato dal presidente Boccia, ad individuare una diversa soluzione alla questione relativa alle clausole di salvaguardia.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente che l'emendamento 3.7, introducendo il nuovo comma 12-ter dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, non esclude comunque, qualora lo scostamento degli oneri non risulti compensabile nel corso dell'esercizio con le misure in precedenza illustrate, l'adozione di provvedimenti aventi forza di legge, anche a carattere di urgenza.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene che si potrebbe eventualmente procedere all'accantonamento dell'emendamento 3.7 del relatore, onde verificare l'effettiva intenzione da parte dei gruppi di presentare ad esso subemendamenti, ferma restando la possibilità di intervenire sul testo della proposta di legge anche nel corso del successivo esame in Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, conferma la piena disponibilità della

Presidenza a fissare un termine per la presentazione di subemendamenti, fermo restando che nuove proposte emendative potranno essere comunque presentate nel corso del successivo esame in Assemblea.

Ciò posto, avverte che i subemendamenti debbono essere presentati entro un'ora, restando comunque inteso che, qualora il suddetto termine fosse già decorso prima della conclusione delle votazioni su tutti gli altri emendamenti, consentirà in ogni caso la presentazione di eventuali ulteriori subemendamenti fino alla conclusione delle predette votazioni.

La Commissione procede quindi all'esame delle proposte emendative presentate.

Vincenzo CASO (M5S) esprime rammarico per l'invito al ritiro sull'emendamento a sua prima firma 1.1, volto a consentire l'accesso diretto da parte dei parlamentari alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma l'invito al ritiro sull'emendamento Caso 1.1, come sui successivi emendamenti di contenuto analogo vertenti sul medesimo oggetto, dal momento che, anche al fine di ottemperare a quanto previsto all'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame, il Governo intende completare entro il 2016 una nuova piattaforma informatica finalizzata a rendere possibile la consultazione dei dati di finanza pubblica in formato aperto ed elaborabile ad una platea di soggetti non limitata ai soli parlamentari.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) osserva come sin dall'inizio della presente legislatura ha avuto luogo presso le competenti sedi della Camera una discussione volta a consentire ai parlamentari di accedere direttamente alle banche dati di finanza pubblica, come peraltro già avviene, in parte, per i consiglieri regionali, allo scopo tra l'altro di poter acquisire l'esatta ca-

pienza di una pluralità di fondi iscritti nei bilanci pubblici. Ritiene quindi non del tutto persuasive le rassicurazioni fornite dal del Viceministro Morando, in quanto prive dei necessari elementi di dettaglio. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento Caso 1.1.

Il Viceministro Enrico MORANDO osserva che le modalità di accesso alle banche dati di finanza pubblica perseguite dall'emendamento Caso risultano di fatto già contemplate dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, concordando con le osservazioni da ultimo svolte dal Viceministro Morano, considera ultronee le specificazioni in materia di accesso alle banche dati che l'emendamento Caso 1.1 intende introdurre nel testo della proposta di legge.

Vincenzo CASO (M5S) chiede al Vice-ministro Morando se l'accesso alla nuova piattaforma informatica dallo stesso richiamata sarà diretto ovvero se le informazioni saranno presentate in un formato già rielaborato.

Il Viceministro Enrico MORANDO precisa che il concetto di *open data* presuppone il rispetto di requisiti ben determinati in tema di operabilità e di piena accessibilità. Manifesta inoltre la disponibilità ad accogliere, nel corso del successivo esame in Assemblea, un ordine del giorno che eventualmente impegni il Governo a completare entro il 2016 la piattaforma informatica secondo i criteri definiti dal concetto di *open data*.

Vincenzo CASO (M5S) ritira quindi l'emendamento a sua prima firma 1.1.

Giulio MARCON (SI-SEL) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.2, raccomandandone l'approvazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma l'invito al ritiro sull'emendamento

Marcon 1.2, atteso che anche la Presidenza del Consiglio dei ministri rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni cui si riferisce l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge, ai fini della consultazione delle banche dati relative alle informazioni attinenti la finanza pubblica.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, prende atto che gli emendamenti Marcon 1.2 e Melilla 1.3 vengono ritirati dai rispettivi presentatori.

Giulio MARCON (SI-SEL) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 1.4, rivendicando l'esigenza che l'accessibilità alle banche dati in materia di finanza pubblica debba essere piena.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Marcon 1.4.

Vincenzo CASO (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.5, ma invita a considerare l'opportunità di introdurre comunque nel testo un richiamo al rispetto dei principi e degli standard internazionali in tema di usabilità, completezza e trasparenza, prevedendo altresì che i dati siano resi consultabili in forma aggregata e disaggregata.

Il Viceministro Enrico MORANDO osserva che il richiamo agli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione digitale contenuto nella proposta di riformulazione dovrebbe già implicare il rispetto dei principi e degli standard cui ha fatto cenno il deputato Caso.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, accogliendo la richiesta in tal senso avanzata dal deputato Caso, dispone l'accantonamento dell'emendamento Caso 1.5, al fine di consentire un ulteriore approfondimento delle questioni testé richiamate.

Giulio MARCON (SI-SEL), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.6 e gli emendamenti Melilla 1.7 e 1.8, dei quali è cofirmatario, sottolinea l'opportunità di

ridurre i termini per la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio. Pur riconoscendo la necessità di prevedere un intervallo di tempo, per motivi tecnici, tra la delibera del Consiglio dei Ministri e la presentazione alle Camere del disegno di legge, ritiene che un periodo di 12 giorni sia eccessivo e creerebbe una situazione di squilibrio informativo tra il Governo, che avrebbe la possibilità di illustrare le misure contenute nel disegno di legge, rispetto ai membri delle Camere, che non avrebbero la possibilità di valutare in dettaglio le suddette misure.

Il Viceministro Enrico MORANDO segnala che, per far fronte alla problematica evidenziata dall'onorevole Marcon, il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole sull'emendamento Cariello 1.10, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), che è volto ad anticipare il termine di trasmissione alle Camere del documento programmatico di bilancio, allineandolo a quello (15 ottobre) previsto per la presentazione di tale documento alla Commissione europea e all'Eurogruppo.

Invita poi l'onorevole Marcon e gli altri Commissari a considerare l'enorme impegno che graverà sull'Esecutivo, in particolare nel primo anno di entrata in vigore del provvedimento, per la redazione del nuovo disegno di legge di bilancio e, in particolare, i tempi tecnici necessari a trasporre nella seconda sezione del predetto disegno di legge i contenuti della prima sezione (sostanzialmente quelli attualmente recati dalla legge di stabilità). Evidenzia pertanto che l'invito al ritiro sulle proposte emendative volte ad anticipare la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio è motivato da questa considerazione, fermo restando che qualora fosse possibile il disegno di legge di bilancio potrebbe essere presentato anche prima della scadenza del termine di dodici giorni dalla delibera da parte del Consiglio dei ministri.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marcon 1.6 e Melilla 1.7 e 1.8.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritira l'emendamento a sua firma 1.38.

La Commissione respinge l'emendamento Marcon 1.9.

Maino MARCHI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.16 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), in un testo identico a quello dell'emendamento Palese 1.37.

La Commissione approva quindi gli identici emendamenti Palese 1.37 e Marchi 1.16 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Francesco CARIELLO (M5S) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.10 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva l'emendamento Cariello 1.10 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Francesco CARIELLO (M5S) propone di riconsiderare l'invito al ritiro espresso da relatore e Governo sull'emendamento a sua prima firma 1.11, volto a sostituire, all'articolo 4, comma 1, il riferimento al regolamento (UE) n. 473/2013 con un più generale rinvio all'ordinamento dell'Unione europea, in modo tale che l'eventuale abrogazione di tale regolamento non renda necessario un aggiornamento del riferimento normativo. Evidenzia inoltre come una tecnica analoga sia stata adottata nella redazione della legge n. 243 del 2012.

Il Viceministro Enrico MORANDO, confermando l'invito al ritiro dell'emendamento Cariello 1.11, sottolinea l'opportunità di mantenere il riferimento all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 che individua espressamente nel 15 ottobre di ogni anno la data entro la quale gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Eurogruppo il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo.

Francesco CARIELLO (M5S) osserva che l'eventuale approvazione della proposta emendativa in discussione non genererebbe alcun dubbio in ordine alla data entro la quale il progetto di documento programmatico di bilancio deve essere trasmesso alle istituzioni europee ed inoltre eviterebbe la necessità di dover aggiornare il riferimento normativo in caso di un eventuale modifica della normativa dell'Unione europea.

Il Viceministro Enrico MORANDO, pur confermando il parere contrario del Governo alla modifica proposta dall'onorevole Cariello, si rimette alle valutazioni della Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Cariello 1.11.

Vincenzo CASO (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.12, segnala l'opportunità che nel Documento di economia e finanza gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica siano definiti almeno per un quinquennio, anziché per un triennio come attualmente previsto. Ricordando come tale questione sia stata sottoposta anche al Ministro Padoan nel corso dell'audizione svolta lo scorso 26 maggio, sottolinea come tale modifica consentirebbe di dare un respiro più ampio alla politica economica del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO dichiara di non essere contrario, in via di principio, a progetti di politica economica di maggior respiro, ma ritiene che in un sistema politico che, come l'attuale sistema italiano, non è in grado di garantire ai Governi una durata corrispondente alla durata della legislatura, la definizione di obiettivi su base quinquennale sia di norma eccessiva. Tuttavia ricorda che per il DEF di inizio legislatura la legislazione vigente già prevede una programmazione di carattere quinquennale.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.12.

Francesco CARIELLO (M5S) illustra l'emendamento Caso 1.13, diretto a sopprimere le disposizioni contenute nella proposta di legge volte a coordinare quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009, relativamente agli obiettivi di finanza pubblica e alle misure per realizzarli contenuti nel DEF, con il principio dell'equilibrio di bilancio, introdotto dall'articolo 3 della legge n. 243 del 2012. Ritiene che il richiamo previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del provvedimento sia ridondante, in quanto nulla aggiunge a quanto già previsto dalla citata legge n. 243 del 2012. Al riguardo sottolinea come l'introduzione delle menzionate disposizioni rappresenti il motivo per il quale il proprio Gruppo, contrario all'obbligatorietà dell'equilibrio di bilancio, non ha ritenuto opportuno sottoscrivere la proposta di legge in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO ribadisce l'importanza politica dell'inserimento nella legge n. 196 del 2009 di un richiamo alla legge n. 243 del 2012, che a sua volta attua quanto previsto dall'articolo 81 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, la quale recepisce il nostro impegno in sede europea in relazione al pareggio strutturale di bilancio.

Francesco CARIELLO (M5S), ribadendo la contrarietà politica del proprio Gruppo all'obiettivo di medio termine previsto dall'articolo 3 della legge n. 243 del 2012, sottolinea l'inutilità, dal punto di vista strettamente normativo, di tale richiamo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ritiene che non sia possibile approvare una proposta di legge di contabilità che non tenga conto dell'introduzione nell'ordinamento, a livello costituzionale, del principio dell'equilibrio di bilancio.

Giulio MARCON (SI-SEL) propone di accantonare l'emendamento Caso 1.13 ai fini di una sua riformulazione, in modo tale da poter realizzare una sintesi tra le

diverse posizioni politiche e giungere a una più ampia condivisione del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, pur non essendo contrario alla proposta di accantonamento formulata dall'onorevole Marcon, chiarisce che la disposizione, che non fa altro che richiamare quanto stabilito dalla Costituzione, rappresenta una delle basi sulle quali è costruito il provvedimento in esame e pertanto non può essere soppresa.

Francesco CARIELLO (M5S), citando il primo comma dell'articolo 81 della Costituzione, ricorda che l'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio dello Stato deve essere assicurato tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ripete che la Costituzione e la legge n. 243 del 2012, votata a maggioranza assoluta in attuazione del sesto comma del citato articolo 81, fissano il principio dell'equilibrio di bilancio.

Francesco CARIELLO (M5S) sottolinea nuovamente come non sia necessario trasformare questo concetto anche nella legge di contabilità, che il provvedimento in esame è diretto a modificare.

Maino MARCHI (PD) osserva come la legge di contabilità non possa che essere coerente con i principi fissati dalla Costituzione e che quello che il Movimento 5 Stelle considera ridondante abbia in realtà un profondo significato politico, come chiaramente confermato anche dalla discussione che si è testé svolta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Caso 1.13 e Cariello 1.14.

Il Viceministro Enrico MORANDO illustra la proposta di riformulazione dell'emendamento Cariello 1.30, che potrebbe essere estesa anche all'emendamento Pa-

storino 1.15. A tal proposito evidenzia che i due emendamenti sono volti a introdurre una maggiore trasparenza ed evidenza contabile alle operazioni connesse agli strumenti finanziari derivati, con particolare riferimento ai rischi finanziari connessi alla loro assunzione. Al riguardo osserva che una valutazione del rischio finanziario non può essere effettuata a livello aggregato, ma esclusivamente con riferimento a ciascun contratto, mentre si potrebbe prevedere, come nella proposta di riformulazione, che nelle informazioni di dettaglio fornite nel DEF sia compresa anche l'indicazione del totale della spesa per interessi prevista nel bilancio dello Stato in relazione agli strumenti finanziari derivati.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.15 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco CARIELLO (M5S) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.30 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva gli identici emendamenti Pastorino 1.15 (*Nuova formulazione*) e Cariello 1.30 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*). La Commissione respinge poi l'emendamento Caso 1.17.

Vincenzo CASO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.27, il quale, analogamente a quanto previsto dall'emendamento a sua prima firma 1.12, prevede che gli obiettivi programmatici devono essere indicati nel DEF per un periodo più ampio di quello attualmente previsto.

Maino MARCHI (PD) ricorda che la vigente legge di contabilità già prevede, quando possibile, come ad esempio per il settore previdenziale, che gli obiettivi del DEF si svolgano su un orizzonte più ampio di un triennio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.27 e 1.26.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, segnala che gli emendamenti da Caso 1.18 a Caso 1.25 sono tutti relativi all'introduzione dei vari indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) nel DEF e potrebbero confluire, in caso di loro riformulazione, nella proposta di riformulazione relativa agli emendamenti Marcon 1.34 e Marchi 1.33.

Vincenzo CASO (M5S) osserva che i citati emendamenti si riferiscono all'inserimento degli indicatori nel DEF e non in un apposito allegato, come previsto nella proposta di riformulazione degli emendamenti Marcon 1.34 e Marchi 1.33. Evidenzia inoltre che gli indicatori di benessere previsti dalle citate proposte emendative non necessitano di un periodo di sperimentazione in quanto sono già attualmente utilizzati, come ad esempio il *Better Life Index*. Pertanto, pur dichiarando la soddisfazione del proprio Gruppo per un'eventuale approvazione degli emendamenti Marcon 1.34 e Marchi 1.33, come risultanti dalla proposta di riformulazione del relatore, insiste per la votazione degli emendamenti del proprio Gruppo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.28, 1.29 e 1.36 e Cariello 1.31. La Commissione approva quindi l'emendamento Palese 1.39 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Cariello 1.32.

Giulio MARCON (SI-SEL), accettando la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.34 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), evidenzia che gli indicatori di benessere equo e sostenibile sono già utilizzati da anni, in ambito nazionale ed internazionale. Esprime infine l'opportunità che del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile facciano parte anche rappresentanti della società civile, riser-

vandosi comunque di ritornare su tale tema nel corso della discussione in Assemblea.

Maino MARCHI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.33 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Marchion 1.34 (*Nuova formulazione*) e Marchi 1.33 (*Nuova formulazione*), l'emendamento Caso 1.35 e l'emendamento Palese 1.40 (*vedi allegato 2*).

Maino MARCHI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.1 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rocco PALESE (Misto-CR) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.5, che assume la nuova numerazione di 2.16, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva gli identici emendamenti Marchi 2.1 (*Nuova formulazione*) e Palese 2.16 (*Nuova formulazione dell'em. 3.5*) (*vedi allegato 2*).

Maino MARCHI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.2 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva quindi gli identici emendamenti Palese 2.13 (*Nuova formulazione*) e Marchi 2.2 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Guido GUIDESI (LNA) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.3 volto a evitare che nel corso dell'esame della manovra di finanza pubblica da parte del Parlamento vengano introdotte norme di natura localistica o microsettoriale, come è purtroppo spesso accaduto in anni recenti.

La Commissione approva l'emendamento Guidesi 2.3 (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Guidesi 2.5, 2.7, 2.8, 2.6, 2.4.

Vincenzo CASO (M5S) invita il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere sul suo emendamento 2.9.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma l'invito al ritiro sull'emendamento Caso 2.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 2.9, Guidesi 2.10, Cariello 2.11. Quindi, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Palese 2.14 e Cenni 2.12 (*vedi allegato 2*).

Rocco PALESE (Misto-CR) accoglie la riformulazione del suo emendamento 3.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Palese 3.3, come riformulato, nonché l'emendamento Palese 3.4 (*vedi allegato 2*).

Rocco PALESE (Misto-CR) accoglie la riformulazione del suo emendamento 3.6.

La Commissione approva l'emendamento Palese 3.6, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Maino MARCHI (PD) ritira i suoi emendamenti 3.2 e 3.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Palese 5.1, gli articoli aggiuntivi Palese 5.05, 5.07, 5.08, 5.01, 5.06, 5.02, 5.03, 5.04, nonché l'emendamento Palese 6.1 (*vedi allegato 2*).

Vincenzo CASO (M5S) accoglie la riformulazione dell'emendamento 1.5 a sua prima firma, precedentemente accantonato.

La Commissione approva l'emendamento Caso 1.5, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che è stato presentato il subemendamento Caso 0.3.7.1 (*vedi allegato 1*).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sul subemendamento Caso 0.3.7.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Caso 0.3.7.1. ed approva l'emendamento 3.7 del relatore (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva al fine dell'espressione dei relativi pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 16.30.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagista.

C. 2656 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca la disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore

professionale socio-sanitario e di pedagista. La Commissione bilancio è chiamata ad esprimersi sul testo unificato elaborato dalla Commissione cultura, come risultante dalle modifiche da ultimo approvate nella seduta dell'8 giugno 2016. In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che, tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 14, le spese per i corsi intensivi di formazione di cui all'articolo 13, comma 2, possano trovare integrale copertura a carico dei frequentanti anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra tali risorse e i relativi oneri.

Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia che la Ragioneria generale dello Stato aveva segnalato delle criticità con riferimento alla precedente versione del testo, mentre tali criticità sembrerebbero superate nel testo all'esame dell'Assemblea. Chiede tuttavia di rinviare l'espressione del parere, al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti istruttori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2016.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata relativa al provvedimento in oggetto, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e positivamente verificata

dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 3*).

Rispondendo inoltre alla richiesta di chiarimenti del relatore di cui alla precedente seduta, fa presente che i criteri utilizzati sottostanti la determinazione della platea dei beneficiari dell'articolo 9, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, comunque di natura prudenziale, derivano dall'analisi di casi verificatisi nel recente passato e presi come modello di riferimento per la quantificazione degli oneri.

Conferma che il Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, presenta le necessarie disponibilità per garantire la copertura degli oneri recati dal predetto articolo 9, dall'articolo 10, in materia di permesso di soggiorno individuale per minori stranieri, all'articolo 21, recante modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all'alimentazione, all'articolo 29, recante modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, all'articolo 36, comma 1, recante disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali.

Fa presente che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 9, comma 4, non è suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie interessate.

Chiarisce che l'onere autorizzato all'articolo 10, comma 4, si riferisce alla copertura del costo dei permessi di soggiorno rilasciati durante il periodo di sperimentazione che si esaurisce con l'approvazione della legge europea, mentre non ci saranno altre maggiori spese, in quanto i costi del permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 7-*vicies quater* del decreto-legge n. 7 del 2005, sono posti a carico dei richiedenti che sono tenuti a corrisponderne l'importo fissato con apposito decreto interministeriale.

Con riferimento agli articoli da 11 a 16, in materia di diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, conferma l'idoneità del meccanismo previsto che, attraverso la riduzione proporzionale dell'indennizzo nel caso di insufficienza di risorse, prevede una integrazione delle somme non percepite negli anni successivi.

Conferma che la riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, non determina riflessi negativi sulla attuazione della procedura di ricollocazione del personale di area vasta interessato dalle procedure di mobilità, restando inteso che la somma di 2,6 milioni di euro a decorrere dal 2016 sia da ritenere come annua.

Assicura che gli adempimenti previsti dall'articolo 18, in materia di sanzioni per inosservanza di norme e raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, saranno svolti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, a valere sul quale si provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'esenzione a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania, di cui all'articolo 20, presenta le necessarie disponibilità ed il suo utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

In merito ai dati e alle ipotesi adottate per la stima degli effetti finanziari indicati nella norma di copertura dell'articolo 21, recante modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all'alimentazione, fa presente che sono state prese in considerazione, con il codice ATECO 01.28.00, coltivazioni di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche, le dichiarazioni IVA 2014.

Per quanto riguarda il rosmarino il basilico e la salvia, sono state considerate le operazioni imponibili al 4 per cento che risultano essere pari al 22 per cento del totale delle operazioni imponibili verso consumatori finali. Per l'origano sono state considerate le operazioni ad aliquota ordinaria del 22 per cento che risultano essere pari al 13 per cento del totale operazioni imponibili verso consumatori finali. Per le piante allo stato vegetativo sono state considerate le operazioni imponibili al 10 per cento che risultano essere pari al 65 per cento delle operazioni imponibili verso consumatori finali. Precisa che per la prima ipotesi si stima un lieve aumento di gettito, per la seconda e la terza fattispecie si stima una perdita di gettito, e che nel complesso le modifiche comportano effetti negativi di trascurabile entità in ogni caso rientranti nel limite dell'onere indicato al comma 2 dell'articolo 21 in euro 135.000 a decorrere dal 2016, restando inteso che tale importo sia da ritenere come annuo.

Fa presente che l'articolo 23, prevedendo l'incremento dal 40 al 50 per cento della quota di utili dei consorzi agrari soggetta a tassazione, incide sulla determinazione del reddito imponibile sul quale i consorzi agrari devono calcolare le imposte dovute. Poiché le imposte relative al reddito imponibile riferito al periodo di imposta 2015 dovranno essere versate dai consorzi entro il 16 giugno prossimo, ritiene che le disposizioni contenute nell'articolo 23 potranno trovare applicazione soltanto per il futuro, e quindi a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Con riferimento all'articolo 24, recante modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime, fa presente che il normale andamento del valore di cessione delle navi negli ultimi anni presenta una diminuzione negli importi rilevati all'atto della cessione delle navi, che il valore latente è comunque riferito al valore di mercato seppur al momento dell'adesione al regime di *tonnage tax*, che la normativa è limitata alle sole nuove adesioni. Ciò posto, appare

poco probabile il determinarsi di minori plusvalenze rispetto a quelle che si sarebbero rilevate in assenza del nuovo regime, anche considerando che con il sistema proposto non potrebbero emergere minusvalenze che sarebbero andate a compensare le ipotetiche maggiori plusvalenze. Precisa inoltre, con riferimento alla regolarizzazione da parte delle imprese marittime che non hanno provveduto agli obblighi di formazione dei cadetti, di cui ai commi da 6 a 10 del predetto articolo 24, che la sanzione del 50 per cento deve intendersi aggiuntiva rispetto al versamento dell'importo omesso.

Rileva inoltre che le fattispecie interessate dall'articolo 26, in materia di regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, sono estremamente limitate e marginali e pertanto, dal punto di vista strettamente finanziario, conferma che la disposizione, sostanzialmente, non determina effetti di gettito.

Con riferimento all'articolo 27, recante disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime volte ad abrogare gli articoli 2 e 3 della legge n. 88 del 2001, rileva che gli stanziamenti autorizzati dall'articolo 3 della legge n. 88 del 2001 e dalla successiva legge di rifinanziamento n. 80 del 2006, gravanti sul capitolo 1800 e sui piani gestionali 23, 24 e 25, sono stati completamente impegnati e pagati. I fondi previsti dall'articolo 1, comma 38, della legge n. 147 del 2013 per la prosecuzione degli interventi in materia di investimenti navali a favore delle imprese marittime di cui alla legge n. 88 del 2001 furono iscritti nel capitolo 1800 piano gestionale 23 del bilancio 2014 e non spesi a seguito dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che ha dichiarato tali « aiuti al funzionamento » incompatibili con il mercato comune. L'articolo 1, comma 634, della legge n. 208 del 2015 ha poi soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2016 detta autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 88 del 2001. Pertanto, l'abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 88 del 2001, richiesta dalla Commissione europea in quanto eventuali

erogazioni sono in ogni caso giudicate incompatibili con il mercato comune, non incide sui programmi già avviati o su situazioni giuridiche già perfezionate in capo ai destinatari.

Per quanto riguarda i dati e gli elementi sottostanti la stima dell'onere di cui al comma 5 dell'articolo 29, recante modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, osserva – restando inteso che tale importo sia da ritenere come annuo – che, sulla base dei dati delle dichiarazioni IVA presentate nell'anno 2014 risulta un totale di acquisti di tartufi da raccoglitori occasionali pari a 19.461.541 euro, e che, ai fini della stima in oggetto, occorre considerare che i relativi proventi non vengono generalmente dichiarati dai raccoglitori occasionali, quindi non risultano soggetti ad imposizione fiscale. Ipotizzando che la metà dell'importo sopra riportato sia attribuibile a soggetti che, a seguito della modifica normativa in esame, iniziano un'attività confluendo nel regime forfetario dei minimi (quindi nello specifico con base imponibile pari al 67 per cento dei ricavi e aliquota pari al 5 per cento per i primi 5 anni) e che l'altra metà sia attribuibile ai raccoglitori occasionali (quindi con applicazione dell'aliquota del 23 per sui compensi ridotti del 22 per cento), si stima complessivamente un recupero di gettito di IRPEF di competenza annua pari a 2,06 milioni di euro. In considerazione dell'entrata in vigore della norma dal 1° gennaio 2017, con riferimento alle ritenute IRPEF, l'andamento in termini di cassa presenta maggiori entrate pari a 1,6 milioni di euro per il 2017, 2,3 milioni di euro per il 2018, 2,06 milioni di euro per il 2019. In merito invece agli effetti derivanti dalla variazione dell'aliquota IVA, fa presente che tali modifiche comportano, per i tartufi, il passaggio dall'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento a quella ridotta del 10 per cento. Precisa che sono state elaborate le dichiarazioni IVA 2013, presentate nel 2014, estraendo le attività 02.30.00 – Raccolta di prodotti selvatici non legnosi, sono state poi considerate le operazioni imponibili ad aliquota normale (22 per cento) per un

totale di circa 2,1 milioni di euro. È stato successivamente elaborato il quadro VJ12 del modello Unico – Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti con un ammontare di 19,4 milioni di euro. Il totale imponibile è di 21,5 milioni di euro. Si è ipotizzato che del totale di tale ammontare, il 5 per cento vada al consumo finale, mentre il restante 95 per cento sia rappresentato da cessioni intermedie. Raddoppiando per prudenza l'imponibile al consumo finale e moltiplicando per il differenziale di aliquota (dal 22 per cento al 10 per cento) si avrà una perdita di gettito per l'erario di circa 260.000 euro. Per quanto riguarda l'ipotesi di modifica della disciplina IVA relativa agli acquisti dai raccoglitori occasionali di tartufi, rendendo detraibile l'IVA assolta su tali acquisti, si avrebbe una perdita di gettito di circa 4 milioni di euro. Pertanto la perdita di gettito stimata è di circa 4.260.000 euro (4.000.000 + 260.000) in ragione d'anno. Considerando complessivamente le imposte dirette ed indirette si configurano minori entrate pari a 2,66 milioni di euro per il 2017, 1,96 milioni di euro per il 2018, 2,20 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Precisa inoltre che il commissario straordinario, a cui non spetta alcun compenso, potrà svolgere le attività previste dall'articolo 35, volte al recupero di eventuali aiuti di Stato illegittimi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 36, commi 2 e 3, recante disposizioni in materia di funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob, nel confermare che le assunzioni previste con le disposizioni in commento avverranno con il corrispondente incremento della dotazione della pianta organica della Consob nel numero massimo di 15 unità, osserva che la Consob ha stanziato le occorrenti risorse per le assunzioni in esame in considerazione del maggior carico di attività previsto a seguito dell'istituzione dell'Arbitro per le controversie finanziarie. A tal proposito si tenga conto che la dotazione organica della Consob,

prevista a legislazione vigente, è stata determinata in un contesto temporale in cui non esisteva l'Arbitro per le controversie finanziarie che, attesi i delicati compiti che dovrà espletare, assorbirà un numero consistente di personale. Per tali ragioni, ed al fine di non pregiudicare i livelli di vigilanza, per assicurare i quali era stata autorizzata una pianta organica che, alla luce dello sviluppo dei compiti affidati alla Consob, non è più adeguata alle nuove esigenze, è stato ritenuto necessario prevedere l'ampliamento della dotazione della pianta organica della Consob in misura pari al numero di dipendenti che sarà assunto per essere destinato al citato Arbitro per le controversie finanziarie della Consob. Sul punto ritiene opportuno evidenziare che il numero di personale da destinare a supporto dell'Arbitro per le controversie finanziarie è stato determinato tenendo conto dell'esperienza di Organismi analoghi, come l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di Banca d'Italia, che tratta annualmente circa 14/15 mila cause con una dotazione organica di circa 56 unità, che saranno incrementati con ulteriori 10 unità da impiegare nelle segreterie tecniche a supporto dell'ABF per effetto di un concorso da pochi mesi bandito. Pertanto, essendo prevedibile che l'Arbitro della Consob a regime tratterà circa 5 mila istanze avanzate dai risparmiatori e dagli investitori, il numero di 15 unità è adeguato a garantire l'assolvimento dei delicati compiti demandati agli uffici tecnici che operano a supporto del citato Arbitro. Conferma altresì che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 della Consob, sono stati accantonati gli importi citati al fine di far fronte alle esigenze di personale connesse al funzionamento del nuovo Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob. Pertanto, l'assunzione delle 15 unità da destinare a tale organismo troverà piena copertura finanziaria nelle risorse già stanziare nel bilancio di previsione 2016 – 2018 approvato a fine dicembre 2015, senza alcuna esigenza, quindi, di dover ricorrere ad eventuali richieste a carico del Bilancio dello Stato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 16.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Atto n. 305.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante i criteri per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari. Osserva che il provvedimento si compone di 9 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, e che le disposizioni del provvedimento in esame sostituiscono in parte le norme in materia di dirigenza sanitaria prevista dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, delle quali è prevista l'espressa abrogazione da parte dell'articolo 9. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni che

presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito agli articoli da 1 a 8, concernenti l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina dirigenziale, rileva preliminarmente che gli introiti derivanti dal versamento del contributo di 30 euro sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati alle spese necessarie per assicurare il supporto allo svolgimento delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco di idonei. In proposito, la relazione tecnica afferma che le spese per il primo anno sono pari ad euro 100.000 (impianto delle procedure informatiche) e che per gli anni successivi il costo della gestione annuale è pari ad euro 17.000 euro. Ritiene che andrebbe in primo luogo acquisito un chiarimento in merito agli effetti di cassa che potrebbero derivare dal possibile disallineamento temporale tra l'incasso dei contributi e l'impegno di spesa per l'implementazione dei sistemi informatici, che presumibilmente avverrà anticipatamente rispetto al pagamento del contributo da parte dei candidati.

Considera utile un ulteriore chiarimento in relazione agli oneri di gestione annuale per le spese informatiche che la relazione tecnica quantifica in 17.000 euro. Tale importo non sembrerebbe infatti comprendere altre voci di costo – oltre quelle, espressamente considerate, connesse alla informatizzazione dei sistemi – quali ad esempio le spese di personale e spese di carattere logistico. Osserva che tale chiarimento si rende necessario anche alla luce di quanto previsto dalla norma in base alla quale gli introiti derivanti dal contributo di 30 euro sono destinati alle spese necessarie non solo alla gestione dell'elenco di idonei ma anche per assicurare il supporto allo svolgimento delle procedure selettive.

Non ha osservazioni da formulare in relazione alle spese di funzionamento della Commissione nazionale prevista dall'articolo in esame, in considerazione del fatto che la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito e che ai componenti non

sono corrisposti, per espressa previsione dell'articolo 8, gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Circa l'articolo 2, riguardante il conferimento degli incarichi di direttore generale, non ha osservazioni da formulare in relazione alle spese di funzionamento della Commissione regionale prevista dall'articolo in esame, in considerazione del fatto che la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, secondo quanto previsto dall'articolo 8.

In ordine all'articolo 4, riguardante il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitario, non ha osservazioni da formulare in relazione alle spese di funzionamento della Commissione regionale prevista dall'articolo in esame, in considerazione del fatto che la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, secondo quanto previsto dall'articolo 8.

Con riferimento alle attività poste a carico della Commissione (procedure selettive, colloqui, acquisizione e gestione della documentazione cartacea o digitale, formazione degli elenchi anche eventualmente mediante data base informatizzato, eccetera), ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento circa l'effettiva possibilità per le Regioni di svolgere tali compiti con le risorse finanziarie e di personale già disponibili a legislazione vigente; ciò al fine di escludere aggravii di spesa che possano incidere sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico dei predetti enti.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di rispondere alle richieste di chiarimenti del relatore in una successiva seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 16.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-08664 Castelli e altri: Su questioni inerenti al rapporto tra la società Iren spa e il suo azionista Comune di Torino.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia.

**EMENDAMENTO 3.7 DEL RELATORE E RELATIVO
SUBEMENDAMENTO**

ART. 3.

All'emendamento 3.7 del Relatore, al capoverso 12-bis, terzo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.

0. 3. 7. 1. Caso, Cariello, Castelli.

Alla lettera c), sostituire i capoversi 12-bis e 12-ter con i seguenti:

12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-*quater*, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti

iscritti negli stati di previsione della spesa nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, per il relativo parere da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del comma 13.

12-*quater*. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure correttive della maggiore spesa di carattere normativo. ».

3. 7. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: « agli articoli 11, 21, 33 e 35 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 21, 33 e 35 »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I software utilizzati ai fini della pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi prevista al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ».

1. 5. (Nuova formulazione) Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « dell'articolo 11, comma 3, lettera m) » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera g) » e le parole: « Patto di stabilità interno » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali »;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

* **1. 37.** Palese.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « dell'articolo 11, comma 3, lettera m) » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera g) » e le parole: « Patto di stabilità interno » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali »;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

* **1. 16.** (Nuova formulazione) Marchi, Palese, Librandi, Alberto Giorgetti, Tancredi, Di Gioia, Tabacci.

Al comma 4, capoverso 1-bis sostituire le parole: entro il termine previsto per la presentazione del disegno di legge di bilancio con le seguenti: entro il medesimo termine.

1. 10. (Nuova formulazione) Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 3, lettera f), le parole: « nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio »

sono sostituite dalle seguenti: « sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio, nonché sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati ».

* **1. 15.** (Nuova formulazione) Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 3, lettera f), le parole: « nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio » sono sostituite dalle seguenti: « sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio, nonché sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati ».

* **1. 30.** (Nuova formulazione) Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Qualora nell'imminenza della presentazione del DEF si verificano gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso al DEF. ».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Qualora nell'imminenza della presentazione della nota di aggiornamento al DEF si verificano gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre

2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso alla nota di aggiornamento al DEF. ».

1. 39. Palese.

Al comma 5, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso 10-bis, sostituire le parole da: In apposito allegato al DEF *fino a:* e sostenibile adottati a livello internazionale *con le seguenti:* In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

al capoverso 10-ter, sostituire le parole da: Con apposita relazione *fino a:* adottati a livello internazionale *con le seguenti:* Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES);

Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma

10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato e ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.

2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.

3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti.

4. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

* **1. 33.** (Nuova formulazione) Marchi, Pa-
lese, Librandi, Alberto Giorgetti, Di
Gioia, Tabacci.

*Al comma 5, lettera f), apportare le
seguenti modifiche:*

*al capoverso 10-bis, sostituire le pa-
role da:* In apposito allegato al DEF *fino a:*
e sostenibile adottati a livello internazio-
nale *con le seguenti:* In apposito allegato al
DEF, predisposto dal Ministro dell'econo-
mia e delle finanze, sulla base dei dati

forniti dall'ISTAT, sono riportati l'anda-
mento, nell'ultimo triennio, degli indica-
tori di benessere equo e sostenibile (BES)
selezionati e definiti dal Comitato per gli
indicatori di benessere equo e sostenibile,
istituito presso l'Istituto nazionale di sta-
tistica (ISTAT);

*al capoverso 10-ter, sostituire le pa-
role da:* Con apposita relazione *fino a:*
adottati a livello internazionale *con le
seguenti:* Con apposita relazione, predispo-
sta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base dei dati forniti dall'I-
STAT, da presentare alle Camere per la
trasmissione alle competenti Commissioni
parlamentari entro il 15 febbraio di cia-
scun anno, è evidenziata l'evoluzione del-
l'andamento degli indicatori di benessere
equo e sostenibile (BES);

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5 ag-
giungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Comitato per gli indicatori di benessere
equo e sostenibile).*

1. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, è istituito,
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, presso l'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) il Comitato
per gli indicatori di benessere equo e
sostenibile di cui all'articolo 10, comma
10-bis, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, introdotto dalla presente legge. Il
Comitato è presieduto dal Ministro dell'e-
conomia e delle finanze o da un suo
rappresentante delegato e ne fanno parte
il Presidente dell'ISTAT e il Governatore
della Banca d'Italia, o loro rappresentanti
delegati, nonché due esperti della materia
di comprovata esperienza scientifica pro-
venienti da università ed enti di ricerca.

2. Il Comitato di cui al comma 1
provvede a selezionare e definire, sulla
base dell'esperienza maturata a livello na-
zionale ed internazionale, gli indicatori di
benessere equo e sostenibile (BES) di cui
all'articolo 10, comma 10-bis, della legge

31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.

3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti.

4. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

* **1. 34.** (Nuova formulazione) Marcon, Alberto Giorgetti, Melilla.

Al comma 5, sopprimere la lettera g).

1. 35. Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

6-ter. All'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4, è sostituito dal seguente:

« 4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della

stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche »;

b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso ».

1. 40. Palese.

ART. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: « legge di stabilità » sono sostituite dalle seguenti: « prima sezione della legge di bilancio »;

2) al comma 1, terzo periodo, le parole: « del disegno di legge di stabilità » sono sostituite dalle seguenti: « del disegno di legge di bilancio »;

3) al comma 3, secondo periodo, le parole da: « dopo il termine di scadenza » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo, nonché per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* entro l'anno successivo »;

4) al comma 3, quarto periodo, le parole da: « le nuove o maggiori spese » fino alla fine del periodo medesimo sono sostituite dalle seguenti: « le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le auto-

rizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a)».

Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 22-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « con il disegno di legge di stabilità e » sono soppresse.

*** 2. 1** (Nuova formulazione) Marchi, Palestre, Librandi, Alberto Giorgetti, Tancredi, Di Gioia, Tabacci.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: « legge di stabilità » sono sostituite dalle seguenti: « prima sezione della legge di bilancio »;

2) al comma 1, terzo periodo, le parole: « del disegno di legge di stabilità » sono sostituite dalle seguenti: « del disegno di legge di bilancio »;

3) al comma 3, secondo periodo, le parole da: « dopo il termine di scadenza » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo, nonché per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* entro l'anno successivo »;

4) al comma 3, quarto periodo, le parole da: « le nuove o maggiori spese » fino alla fine del periodo medesimo sono sostituite dalle seguenti: « le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) ».

Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 22-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « con il disegno di legge di stabilità e » sono soppresse.

*** 2. 16.** (Nuova formulazione dell'em. 3. 5.) Palestre.

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso 1-ter, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero attraverso nuovi interventi;

al capoverso 1-quater, sopprimere la parola: « medesime »;

al capoverso 1-sexies, dopo le parole: oneri inderogabili e fabbisogno aggiungere le seguenti: di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5;

Conseguentemente:

al medesimo comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) al comma 11, la lettera b) è soppresa;

al comma 5, lettera b), capoverso 3, sostituire la lettera b) con la seguente: b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b);

**** 2. 13.** (Nuova formulazione) Palestre.

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso 1-ter, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero attraverso nuovi interventi;

al capoverso 1-quater, sopprimere la parola: « medesime »;

al capoverso 1-sexies, dopo le parole: oneri inderogabili e fabbisogno aggiungere le seguenti: di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5;

Conseguentemente:

al medesimo comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) al comma 11, la lettera b) è soppressa;

al comma 5, lettera b), capoverso 3, sostituire la lettera b) con la seguente: b) rifinanziate, definanze e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b).

**** 2. 2.** *(Nuova formulazione)* Marchi, Palestre, Librandi, Alberto Giorgetti, Tancredi, Di Gioia, Tabacci.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

2. 3. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

Al comma 5, lettera b), capoverso 3, lettera a), dopo le parole: piano finanziario dei pagamenti aggiungere le seguenti: di cui al comma 1-ter.

2. 14. Palestre.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche tenendo conto delle esperienze già adottate nei bilanci degli enti territoriali »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette al Parlamento una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva ».

2. 12. Cenni, Albini, Cinzia Maria Fontana, Terrosi, Scuvera, Tentori, Roberta Agostini, Fabbri, Murer.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 1, alinea, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del periodo successivo. Nel caso si verificano nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter. »;

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) al comma 13, primo periodo, le parole: « dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 81 della Costituzione »;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 2, primo periodo, le parole: « dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione ».

3. 3. *(Nuova formulazione)* Palestre.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 1:

1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis)* mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dalle quali derivino risparmi di spesa »;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« *b)* mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura, disponendone il relativo versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione alla effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri ».

3. 4. Palese.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente: « *7-bis.* Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti in bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria. ».

3. 6. (Nuova formulazione) Palese.

Alla lettera c), sostituire i capoversi 12-bis e 12-ter con i seguenti:

12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-*quater*, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, per il relativo parere da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-*bis*, si provvede ai sensi del comma 13.

12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera f),

adottando prioritariamente misure correttive della maggiore spesa di carattere normativo. ».

3. 7. Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

5. 1. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Semplificazione delle procedure di reinscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti).

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, le parole: « in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro di responsabilità. » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito della pertinente unità di voto, in termini di competenza e di cassa, ad apposito capitolo di nuova istituzione o nuovo articolo di capitolo già esistente, avente le medesime caratteristiche e finalità del soprappreso capitolo ».

5. 05. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole da: « nei limiti dei pertinenti stanziamenti » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto delle

leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile. »;

b) al comma 7, ultimo periodo, le parole: « , di tale piano viene data pubblicità. » sono sostituite dalle seguenti: « . Le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica ».

5. 07. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 1, commi 1, 3 e 4, » sono soppresse.

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotte dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Tali disposizioni, nel 2016, si applicano esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio. ».

5. 08. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Definizione dei saldi di cassa).

1. All'articolo 44 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3 è abrogato.

5. 01. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 44-bis, comma 3, terzo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale » sono sostituite dalle seguenti: « con le emissioni nette di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale ».

5. 06. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale).

1. Dopo l'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

« ART. 44-quater.

(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale).

1. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e gestione di versamenti a favore del bilancio statale, è consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. In caso di mancata risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorizzazione è da ritenersi concessa. Gli interessi realizzati su tali depositi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al presente comma, le somme ivi giacenti sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tale circostanza, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono sanzionati in misura non inferiore al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, i quali sono pure acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato, maggiorati di un importo pari al 2 per cento delle somme versate all'entrata. La sanzione è irrogata con decreto del Ministero competente mediante corrispondente trattenuta sulle competenze degli stessi.

2. Le amministrazioni dello Stato trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 gennaio, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità per le quali sono stati aperti conti presso il sistema bancario e postale e le relative giacenze alla data del 31 dicembre, con l'indicazione per ciascuna gestione della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. Entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio le medesime amministrazioni trasmettono altresì la rendicontazione delle entrate e delle spese e la variazione delle giacenze afferenti i conti correnti bancari e postali riferite, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi e all'anno precedente. La mancata trasmissione entro il predetto termine è rilevante ai fini della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 e comunica le eventuali inadempienze alla Direzione generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni. ».

2. Per l'anno 2016, la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni di cui al comma 2

dell'articolo 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è effettuata dalle amministrazioni dello Stato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. All'articolo 346 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, le parole da: « È vietato » fino alla fine dell'articolo sono soppresse.

5. 02. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 48, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: « in via telematica » sono inserite le parole: « e in formato elaborabile ».

5. 03. Palese.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).

1. All'articolo 1, comma 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

5. 04. Palese.

ART. 6.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: Risorse fino alle parole: 15 maggio 2015 con le seguenti: Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 70 del 24 marzo 2016.*

6. 1. Palese.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

MODULARIO
P.C.M. 330



Mod. 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Al Presidente della V Commissione
bilancio, tesoro e programmazione
Camera dei deputati

c. p.e.

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio legislativo - Economia

Alla Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri con
delega alle Politiche Europee
On. Sandro Gozi
Settore legislativo

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0006205 P-4.20.11.2
del 15/06/2016



14243553

LORO SEDI

**OGGETTO: A.C. 3821 – “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2015-2016”
Trasmissione relazione tecnica.**

Si trasmette l'aggiornamento della relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la nota che si allega.

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
Cons. Roberto Cerreto



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

13 GIU. 2016

1-3302

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

E, p.e.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le Politiche europee

Al'Ufficio del Coordinamento Legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Loro Sedi

OGGETTO: A.C. 3821. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2015. **Trasmissione Relazione Tecnica positivamente verificata.**

Si trasmette, per il seguito di competenza, la relazione tecnica, al provvedimento in oggetto indicato, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0006144 A-4.20.12.2
del 14/06/2016



14227787

IL CAPO DELL'UFFICIO

10952

 Ministero
 dell'Economia e delle Finanze

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
13 GIU. 2016
Prot. n. <u>1-3295</u>

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Roma, 13 GIU. 2016

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
 CON L'UNIONE EUROPEA
 UFFICIO II

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

Prot. N. 50344
 Prot. Entrata N. 47261
 Allegati:
 Risposta a nota del :

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE


Oggetto: A.C. 3821 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015. Relazione Tecnica.

Si fa riferimento alla relazione tecnico-finanziaria al disegno di legge europea 2015, trasmessa ai fini delle valutazioni tecniche di competenza.

Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce positivamente verificata la relazione in esame.

ke

Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot: RGS 0047261/2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria tecnica del Sottosegretario On. Gozi

Presidenza del Consiglio dei Ministri

USSDPE 0002453 P-
del 25/05/2016

Roma, 11



14106781

Al **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
Ufficio legislativo

e p.c. **PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
Ufficio legislativo

LORO SEDI

Oggetto: AC 3821 – DDL “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016”.
Aggiornamento della relazione tecnica

Al fine di integrare la relazione tecnica del disegno di legge in oggetto, secondo quanto prescritto dall'articolo 17, comma 8, della L. 196/2009, che ne prevede l'aggiornamento all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, si segnala quanto segue con riferimento alle disposizioni del disegno di legge europea 2015-2016 approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica il 10 maggio scorso.

Capo I – Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci

L'articolo 1, recante “*Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*”, come modificato dal Senato nel corso della prima lettura, introduce taluni obblighi di etichettatura a carico dei produttori di olio e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2, rubricato “*Disposizioni relative all'etichettatura del miele*”, esonera espressamente i produttori di miele di altri Stati membri dall'obbligo di indicare analiticamente i Paesi di origine delle miscele di mieli. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3, aggiunto in prima lettura, costituisce “*Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici*”. La norma, in particolare, prevede che allorché un dispositivo medico incorpori, come parte integrante, una sostanza la quale, se utilizzata separatamente, può essere considerata un medicinale avente effetti sul corpo umano con un'azione accessoria a quella del dispositivo stesso, la verifica sulla qualità,

Prot: RGS 0047261/2016

sulla sicurezza e sull'utilità di quella sostanza debba essere effettuata sulla base di un'analisi rischi/benefici, anziché sulla base di un'analisi costi/benefici. La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, rubricato "*Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele*", è stato aggiunto in prima lettura al fine di estendere al detergente liquido per bucato destinato ai consumatori la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 186/2011 per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II. – Disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento

L'articolo 5, recante "*Disposizioni relative alle Società Organismi di attestazione (SOA)*", prevede l'obbligo delle Società Organismi di Attestazione (SOA) di avere una sede qualsiasi nel territorio della Repubblica, non necessariamente la sede legale. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma di carattere ordinamentale.

L'articolo 6 in materia di tassazione delle vincite da gioco, come modificato dal Senato nel corso della prima lettura, prevede una totale esenzione da imposizione delle somme vinte presso case da gioco autorizzate situate in altri Stati membri o nello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), attualmente sottoposte ad aliquote progressive Irpef.

Ai fini della stima delle vincite realizzate all'estero è stato esaminato il Quadro RL – Altri Redditi – Unico Persone Fisiche presentato per l'anno di imposta 2013, nel quale sono riportati, al rigo 12, colonna 3, i redditi di diversa natura e tra questi figurano anche le vincite conseguite all'estero su cui non è stata applicata alcuna ritenuta.

Dall'analisi sono emerse somme imponibili di circa 13,6 milioni di euro; prudenzialmente si ipotizza che la fattispecie relativa al gioco d'azzardo si attesti in una percentuale pari al 50% di tale ammontare complessivo, risultando, quindi, di circa 6,8 milioni di euro.

Ne deriva che l'importo di 6,8 milioni di euro si configura come la base imponibile sulla quale non si può più applicare l'attuale tassazione progressiva IRPEF.

In base al modello di microsimulazione Irpef si evince che l'aliquota media applicata a tale tipologia di redditi si attesti intorno al 34%; ne deriva, pertanto, una perdita di gettito di competenza annua di circa 2,3 milioni di euro.

Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame, considerando un'aliquota marginale media Irpef del 32%, un'aliquota media addizionale regionale dell'1,5% e un'aliquota media addizionale comunale dello 0,57% (totale IRPEF + addizionali = 34,07%):

	2017	2018	2019
IRPEF	-3,81	-2,18	-2,18
Addizionale regionale	-0,1	-0,1	-0,1
Addizionale comunale	-0,05	-0,04	-0,04
Totale	-3,96	-2,32	-2,32

Capo III. – Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza

Sezione I

L'articolo 7, recante "*Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Accesso e utilizzo delle informazioni da parte della*

Prot: RGS 0047261/2016

autorità centrale”, consente al Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità di avvalersi, nello svolgimento dei suoi compiti, dei servizi minorili della Amministrazione della giustizia, senza che da ciò derivino nuove attività rispetto a quelle previste a legislazione vigente. Al riguardo, si rappresenta che i servizi minorili enunciati, fanno riferimento a strutture decentrate del Dipartimento della giustizia minorile presenti sul territorio nazionale e che le stesse strutture risultano essere dotate delle occorrenti risorse umane, strumentali e finanziarie per l’espletamento dei compiti e degli adempimenti richiesti senza ulteriori aggravii per la finanza pubblica. I pertinenti capitoli di spesa su cui graveranno le attività previste dal presente articolo sono il Cap 2151 del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità, recante “Oneri derivanti la Convenzione europea, sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori, ecc.”, la cui dotazione, a legislazione vigente, aggiornata al bilancio 2016/2018, è pari a 132.836 euro annui, per l’anno 2016, a 132.770 euro per l’anno 2017 e a 130.646 euro per l’anno 2018; e il Capitolo 2121 “Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo” che reca una dotazione per l’anno 2016 di 556.777, di euro 556.464 euro per l’anno 2017 e di 547.561 per il 2018.

L’articolo 8, introdotto nel corso della prima lettura, reca “*Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo*” di carattere procedimentale volte a chiarire che l’autorità che ha formato l’atto pubblico è anche l’unica autorità competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l’esecuzione forzata dell’atto stesso in altri Stati membri dell’Unione europea. Nel caso in cui l’autorità che ha formato l’atto sia stata soppressa o sostituita, provvede l’autorità nominata in sua vece. Al riguardo si evidenzia che la norma presenta carattere ordinamentale e, pertanto, non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali adempimenti, per altro di natura istituzionale, potranno essere fronteggiati con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 9 prevede “*Norme di adeguamento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori*”. Il **comma 1** mira a superare l’attuale e significativa disparità di trattamento, sotto il profilo del patrocinio a spese dello Stato, che si verifica quando domande di cooperazione ai sensi della Convenzione Aja 2007, di identico contenuto, provengono da uno Stato membro dell’Unione Europea o da uno Stato non appartenente alla U.E.: nella prima ipotesi, infatti, si applica il regime di cui al decreto legislativo n. 116/2005 recante le seguenti disposizioni: “Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie; nel secondo caso, invece, si applica il regime di cui al D.P.R. n. 115/2002, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”.

La differenza sostanziale derivante dall’applicazione delle sopracitate disposizioni si manifesta sotto due profili. Il primo profilo fa riferimento alle tipologie di spese coperte dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il D.P.R. n. 115/2002 non prevede la copertura delle spese per una serie di attività che invece ricadono a loro volta nel regime previsto sia dal decreto legislativo n. 116/2005 di cui nelle premesse, sia dall’articolo 45 del regolamento n. 4/2009 applicabili nei casi di assistenza amministrativa tra Stati membri.

In particolare nel decreto legislativo n. 116/2005 sono comprese la consulenza legale in fase precontenziosa, le spese di interpretazione e di traduzione dei documenti, le spese di viaggio qualora sia necessaria la presenza fisica in udienza dell’interessato che, al contrario, non sono previste dal D.P.R. n. 115/2002.

Il **comma 2** tende a superare l’analoga esigenza che si presenta con riferimento alle domande presentate, ai sensi della Convenzione Aja del 25 ottobre 1980, concernente gli aspetti civilistici della sottrazione internazionale dei minori. Infatti l’articolo 25 della citata Convenzione da luogo ad una deroga rispetto ai requisiti attualmente vigenti per la concessione del beneficio del patrocinio a

Prot: RGS 0047261/2016

spese dello Stato: il beneficio spetta non solo a tutti i cittadini e residenti degli Stati membri dell'Unione europea ma anche ai cittadini e residenti degli Stati aderenti alla Convenzione che non siano membri dell'Unione europea, mentre l'articolo 26 della medesima Convenzione ha una portata ancora più impegnativa, ponendo dei vincoli a ciascuno Stato aderente ad assicurare ai soggetti istanti vittime di sottrazioni internazionali, l'assistenza di avvocati nelle procedure che si svolgono sul proprio territorio, ma senza spese a carico dei richiedenti, anche qualora non siano applicabili le norme sul patrocinio a spese dello Stato.

Pertanto la norma prevede che ogni Stato possa porre delle riserve su questo punto non oltre il momento della ratifica o adesione e poiché l'Italia non ha formulato tale riserva è tenuta ad assicurare l'assistenza legale a tutti i richiedenti, anche al di fuori dei limiti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il comma 3 ha carattere meramente dispositivo in quanto chiarisce a chi va presentata l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Consiglio dell'ordine del luogo di esecuzione), norma peraltro necessaria al fine di superare difformi interpretazioni fornite dai Consigli dei diversi distretti.

Da una analisi degli oneri attualmente sostenuti per gli onorari del gratuito patrocinio in materia civile, riferito all'anno 2014, si ricava che le 74.000 persone ammesse, hanno determinato un esborso a carico dell'Erario pari ad euro 58 milioni, ciò comportando una spesa pro capite pari a circa euro 784,00. A tale costo si è aggiunto, sempre in riferimento alle 74.000 persone ammesse al gratuito patrocinio civile, anche l'esborso per le altre spese ammesse a carico dell'erario, ovvero interpretazione, traduzione dei documenti, spese di viaggio, che per il 2014 sono state pari ad euro 12 milioni, ciò comportando una spesa aggiuntiva media pro capite pari a circa euro 162,00.

Ipotizzando che lo stesso importo venga erogato per un massimo di 200 procedure annuali, stima fondata non solo sugli attuali casi di sottrazioni di minori ma anche da una proiezione di casi di domande proposte ai sensi del Capo III della Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007, si avrà, secondo il seguente calcolo e in maniera prudenziale un costo annuo pari ad euro 189.200,00 ($200 \times (784,00 + 162,00)$), con decorrenza anno 2016.

Si specifica, pertanto, che l'importo derivante dalla estensione dell'istituto richiamato è espressione di una stima sugli attuali casi di sottrazione, tenuto anche conto di una proiezione di casi di domande proposte ai sensi del Capo III della Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007. La previsione dell'onere, tiene quindi già conto della possibile estensione dell'utilizzo del gratuito patrocinio da parte di una maggiore platea di interessati.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in euro 189.200 annui, si provvede a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvederà al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferirà in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvederà, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

L'articolo 10, rubricato "*Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri*", prevede, ai commi 1, 2 e 3, il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri anche prima del compimento del quattordicesimo anno di età. Da tali disposizioni, introdotte dal Senato in prima lettura, non derivano a regime nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che, ai sensi dell'articolo 7 *vicies quater* del d.l. n. 7/2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 43/2005, i costi per la produzione del permesso di soggiorno elettronico e per la manutenzione

Prot: RGS 0047261/2016

necessaria all'esplicitamento dei servizi connessi, sono posti a carico dei richiedenti che sono tenuti a corrisponderne l'importo fissato con apposito decreto interministeriale (attualmente il DM 4 aprile 2006, in corso di aggiornamento).

Non incide sulla neutralità finanziaria della norma la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*) del DM 6 ottobre 2011, secondo cui i permessi di soggiorno rilasciati ai minori sono esentati dal pagamento del contributo, fissato con il medesimo decreto, per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

Si tratta infatti del contributo previsto dall'articolo 5, comma 2-ter del d.lgs. n. 286/1998 – le cui modalità di attuazione sono state stabilite con il citato DM del 6 ottobre 2011 – che è diverso dal costo di produzione del permesso di soggiorno di cui all'articolo 7-*vicies quater* del citato decreto legge n. 7/2005.

Il versamento del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno, escluso per i minori, non è differenziato per il genitore a seconda dell'iscrizione o meno di figli minori: pertanto sotto tale profilo la previsione del rilascio di un autonomo e gratuito permesso al minore infraquattordicenne non determina neppure una minore entrata.

La nuova norma pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i costi di produzione sono a carico dei richiedenti, e neppure minori entrate, in quanto non incide sulla riscossione del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno.

Il **comma 4**, introdotto anch'esso in prima lettura, è volto invece a prevedere la copertura finanziaria, per il periodo compreso fra il 5 dicembre 2013 e l'entrata in vigore del presente articolo, dei costi derivanti dall'emissione del permesso di soggiorno individuale elettronico (c.d. PSE 380), introdotto in attuazione del Regolamento 380/2008, che modifica il Regolamento CE n. 1030/2002, anche per i minori infraquattordicenni.

Il citato regolamento, infatti, nel considerando 4), impone il rispetto del principio "*una persona – un documento*". Pertanto, già prima della concreta attuazione nell'ordinamento nazionale del citato principio, fu avviata nel dicembre 2013 una fase sperimentale di rilascio del nuovo permesso di soggiorno individuale per i minori. In particolare, al fine di agevolare i controlli di polizia correlati all'identificazione, anche in frontiera, fu emesso, a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il cd. "Allegato minori", recante i dati anagrafici del minore, che fungeva da appendice/allegato del permesso di soggiorno del genitore, sul quale il minore era iscritto ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del TUI.

Tale prototipo, non prodotto su carta valori e non idoneo a costituire titolo di soggiorno, ha avuto un costo di euro 12,50 più IVA ad esemplare, pari ad un costo complessivo di euro 25,00 più IVA, in quanto rilasciato in duplice esemplare per ciascun minore infraquattordicenne, posto a carico del capitolo dello Stato 2188.

Si evidenzia che il suddetto prototipo è stato rilasciato gratuitamente ai sensi del citato articolo 31, comma 1, del TUI.

Dall'avvio, il 5 dicembre 2013, della fase sperimentale sino al 31 marzo 2016, sono stati emessi 511.837 PSE 380, di cui 108.497 a minori di 14 anni. Si stima, pertanto, che dall'attuazione della norma si determinerà un onere a carico della finanza pubblica di circa 3,3 mln di euro (IVA inclusa), per il presumibile rilascio di 130.000 PSE a soggetti minori di anni 14.

Al predetto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Capo III. – Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza

Sezione II

Con gli **articolo 11-16** è data attuazione alla direttiva 2004/80/CE in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, finalizzata a stabilire un sistema di cooperazione volto a facilitare, alle vittime di reato, l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere. In termini pratici, a costoro viene attribuito il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato per il

Prot: RGS 0047261/2016

pregiudizio sofferto, indipendentemente dal luogo dell'Unione Europea (UE) in cui il reato è stato commesso.

Tale direttiva contribuisce a tale scopo, richiedendo agli Stati membri di prevedere, nella rispettiva legislazione nazionale, un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori anche istituendo un sistema volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere (possibilità di fare domanda di indennizzo nello Stato membro di residenza, ecc.).

Il sistema di indennizzo previsto dalla citata direttiva opera quando la vittima non ottiene ristoro o perché non è stato possibile identificare l'autore del reato o perché non punibile o non imputabile. Allo stato, il nostro ordinamento non contempla un sistema generalizzato di indennizzo a favore delle vittime dei reati intenzionali violenti, esistendo soltanto diversi Fondi, istituiti ex lege, a fini indennitari-risarcitori solo per specifiche categorie di vittime di talune predeterminate fattispecie di reati.

Il provvedimento in esame, attuativo della Direttiva 2004/80/CE, prevede un indennizzo destinato a rifondere le spese mediche e assistenziali nel caso di lesioni personali gravi o gravissime, ai sensi dell'articolo 583 del codice penale. Si prevede altresì di corrispondere un indennizzo per le ipotesi di violenza sessuale, ad esclusione dei casi di minore gravità, nonché per i reati che hanno causato la morte.

Ciò posto, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT inerenti le vittime di delitti intenzionali violenti, ad opera di ignoti, il numero totale risulta essere pari a 10.623, dato riferito all'anno 2012 (ipotesi di atti sessuali con minorenni, furto con strappo, lesioni personali gravissime, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, omicidio, ecc.).

Al riguardo occorre considerare che, il legislatore, fissa una serie di parametri che limitano al massimo le ipotesi di diritto all'indennizzo tra le quali, la prima, è quella di prevedere il diritto all'indennizzo esclusivamente in favore di vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona e in altre ipotesi specifiche previste, fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati se più favorevoli.

Tali ipotesi, destinate alla refusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, sono ulteriormente vincolate alle condizioni per l'accesso all'indennizzo dove si prevede che la vittima sia titolare di un reddito annuo non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'infruttuosità dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, il mancato colpevole concorso nella commissione dello stesso, l'inesistenza di una condanna con sentenza definitiva ovvero di un procedimento penale e che la vittima non abbia percepito per lo stesso fatto somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici e privati.

Si può ragionevolmente supporre che le ipotesi sopra descritte, diano luogo ad un abbattimento consistente di coloro che potranno accedere all'indennizzo, in quanto le condizioni necessarie dovranno essere tutte presenti al momento della richiesta.

Ulteriori ipotesi limitative alla richiesta di indennizzo, vengono poi previste relativamente alle modalità di presentazione della domanda, in quanto la stessa deve essere obbligatoriamente presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio o dall'ultimo atto della azione esecutiva infruttuosamente esperita, corredata delle dichiarazioni e delle certificazioni mediche attestanti le spese effettivamente sostenute per le prestazioni sanitarie ricevute. Tali previsioni portano ad un ulteriore abbattimento della percentuale di aventi diritto all'indennizzo.

Una ulteriore limitazione al numero annuo di indennizzi agli aventi diritto riguarda la disponibilità finanziaria del "Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti" già istituito presso il Ministero dell'interno. Le norme consentono comunque di soddisfare gli aventi diritto rimasti esclusi, anche per quote residuali, con conseguente rinvio alle risorse del Fondo rese disponibili negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi. Nella stima va, altresì, tenuto conto dei tempi tecnici necessari alle procedure istruttorie ed alle verifiche delle condizioni necessarie per l'accesso al Fondo.

Prot: RGS 0047261/2016

In conclusione, da quanto sopra esposto, considerati i casi elencati di coloro i quali potranno essere ammessi al beneficio dell'indennizzo, il numero delle persone offese ad opera di ignoti che potranno beneficiare dello stesso, può essere prudenzialmente stimato in circa 326 in ragione d'anno, cui sono da aggiungere, sempre ai fini prudenziali, un egual numero di beneficiari vittime di reati intenzionali violenti commessi da autori noti, per un totale di 652 beneficiari annui.

Ciò premesso:

L'articolo 11, recante "*Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti*", prevede il diritto all'indennizzo a carico dello Stato in favore delle vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona e in altre ipotesi specifiche previste. L'indennizzo è elargito ai fini del ristoro delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio. Gli importi dell'indennizzo, nei limiti della disponibilità del "Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", sono determinati con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, assicurando la proporzionalità della misura dell'indennizzo rispetto alla gravità del reato di violenza subito.

A titolo esemplificativo, nei casi in cui l'autore del reato sia ignoto, si fornisce il seguente schema, che prevede la diversa misura degli indennizzi, a seconda delle fattispecie delittuose:

€ 7.000 (indennizzo fisso) X 30 beneficiari (in caso di omicidio) = € 210.000,00;

€ 5.000 (indennizzo fisso) X 100 beneficiari (in caso di violenza sessuale) = € 500.000,00;

€ 3.000 (indennizzo fisso) X 196 beneficiari (in caso di lesioni personali gravi o gravissime) = € 588.000,00 per un totale stimato in € 1.298.000,00 all'anno.

Nel caso in cui l'autore del reato sia noto, ma l'esito delle procedure giudiziarie od esecutive non abbia determinato il risarcimento del danno alla vittima, tenuto altresì conto delle limitazioni all'accesso all'indennizzo sopra evidenziate, è possibile ipotizzare, in mancanza di analitici dati statistici al riguardo, un numero di beneficiari non superiore a quelli stimati per le vittime di reato violento da autore ignoto:

€ 7.000 (indennizzo fisso) X 30 beneficiari (in caso di omicidio) = € 210.000,00;

€ 5.000 (indennizzo fisso) X 100 beneficiari (in caso di violenza sessuale) = € 500.000,00;

€ 3.000 (indennizzo fisso) X 196 beneficiari (in caso di lesioni personali gravi o gravissime) = € 588.000,00, per un totale stimato in € 1.298.000,00 all'anno.

L'onere complessivo può essere stimato in circa euro 2.596.000,00 e rideterminato a fini prudenziali in euro 2.600.000,00 all'anno.

L'articolo 12, rubricato "*Condizioni per l'accesso all'indennizzo*", disciplina le condizioni necessarie alla corresponsione dell'indennizzo, individuate nella infruttuosità dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, nel mancato colpevole concorso alla commissione del reato, nella inesistenza di una condanna con sentenza definitiva ovvero di un procedimento penale e che la vittima non abbia percepito per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.

L'articolo 13, recante "*Domanda di indennizzo*", prevede le modalità di presentazione della domanda nonché la documentazione posta a corredo a pena di inammissibilità. Si prevede che la domanda debba essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto della azione esecutiva infruttuosamente esperita.

L'articolo 14, rubricato "*Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime*", prevede l'estensione del Fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e

Prot: RGS 0047261/2016

dell'usura anche all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti, assumendo la nuova denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti".

L'indennizzo può essere corrisposto nell'ambito delle disponibilità finanziarie annue del "Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura" già istituito presso il Ministero dell'interno, alimentato, altresì, da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro, a decorrere dall'anno 2016, alla vittima in possesso dei requisiti previsti.

L'articolo 15, recante "Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, e 23 febbraio 1999, n. 44", prevede l'introduzione di modifiche necessarie ad integrare le previsioni di utilizzo del Fondo in considerazione dell'estensione del suo utilizzo anche in favore delle vittime di reati intenzionali violenti.

L'articolo 16, rubricato "Disposizioni finanziarie", autorizza la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016 per l'attuazione delle disposizioni relative al "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti". Alla spesa si provvede con corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tale scopo sono introdotte le necessarie modificazioni alle disposizioni che prevedono l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le finalità connesse alle procedure di mobilità del personale degli Enti di area vasta, da assegnare all'amministrazione giudiziaria.

In particolare, considerato che la stima degli oneri per ciascuna unità di personale in mobilità ammonta mediamente ad euro 46.000 in ragione d'anno, la copertura necessaria al finanziamento del provvedimento in esame viene garantita attraverso la riduzione del numero delle unità previste all'articolo 21, comma 1, del Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, che passa da un contingente massimo di 2000 unità ad un contingente massimo di 1943 unità, di cui 943 da inquadrare nell'anno 2016 e 1000 nell'anno 2017.

Si provvede, altresì, alla modifica della norma di copertura finanziaria prevista all'articolo 22, del Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83.

<i>Onere annuo pro-capite (comprensivo degli oneri riflessi a carico dello Stato)</i>	<i>Euro</i>	<i>46.000</i>
<i>Riduzione delle unità da acquisire (da 2000 a 1943 = 57 unità)</i>	<i>n.</i>	<i>57</i>
<i>Minori esigenze di spesa (57x46.000)</i>	<i>Euro</i>	<i>2.622.000</i>

Capo IV. – Disposizioni in materia di trasporti

L'articolo 17, recante "Iscrizione nel registro internazionale italiano di navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria", consente di iscrivere nel registro internazionale italiano le navi di bandiera comunitaria in regime di temporanea dismissione a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti italiani o europei. Tale disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 18 introduce nuove disposizioni sanzionatorie di carattere amministrativo per le inosservanze, da parte degli operatori ferroviari, delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), concernenti la sicurezza della circolazione ferroviaria e la qualificazione del personale impiegato in tale attività.

Prot: RGS 0047261/2016

Come esplicitato dalle modifiche introdotte in prima lettura al comma 4, l'Agenzia provvederà agli adempimenti scaturenti dalla presente disposizione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al momento non appare possibile effettuare delle previsioni per le maggiori entrate in quanto le stesse sono correlate ad eventi mai sanzionati antecedentemente.

Capo V – Disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti

L'articolo 19 modifica gli articoli 8 e 18 del Testo Unico delle Leggi sulle Tasse automobilistiche (D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39) al fine di abolire l'obbligo di immatricolazione del veicolo in Italia per gli studenti provenienti da altri Stati Membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. Considerato il numero limitato di soggetti interessati all'agevolazione, l'articolo in esame determina una perdita di gettito valutata come assolutamente trascurabile.

L'articolo 20 relativo alle esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importati dall'Albania, esenta gli autotrasportatori albanesi dal pagamento dei diritti fissi e della tassa di circolazione previsti, rispettivamente, dall'articolo 2 della legge n. 1146 del 1959 e dall'articolo 2 della legge n. 820 del 1973.

Sulla base dei dati (fonte Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) risultanti dalle dichiarazioni dell'anno 2011, Registro A22, codice tributo 423, relativamente alle merci autotrasportate dall'Albania, la perdita di gettito derivante dal provvedimento è valutata in 3.398.072,52 euro su base annua.

Alla relativa copertura si provvede, a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti previsti dal comma 2 del presente articolo, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

L'articolo 21 modifica le aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione e all'origano.

In particolare la norma prevede:

- il passaggio dell'aliquota Iva dal 4% al 5% per basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all'alimentazione;
- il passaggio dell'aliquota Iva dal 10% al 5% per le piante allo stato vegetativo;
- il passaggio dell'aliquota Iva dal 22% al 5% per l'origano a rametti o sgranato.

Nel complesso le modifiche comportano effetti negativi di trascurabile entità in ogni caso ricentranti nell'onere indicato nel secondo comma dell'art. 21 (135.000 euro a decorrere dall'anno 2016 a valere sul fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis della legge n. 234/2012).

Per la quantificazione degli oneri sono state prese in considerazione le dichiarazioni Iva 2014 con il codice ATECO 01.28.00, coltivazioni di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche.

Per quanto riguarda il rosmarino il basilico e la salvia, sono state considerate le operazioni imponibili al 4% che risultano essere pari al 22% del totale delle operazioni imponibili verso consumatori finali.

Per l'origano sono state considerate le operazioni ad aliquota ordinaria del 22% (che sono il 13% del totale operazioni imponibili), verso consumatori finali.

Per le piante allo stato vegetativo sono state considerate le operazioni imponibili al 10% le quali risultano essere il 65% delle operazioni imponibili verso consumatori finali.

Per la prima ipotesi si stima un lieve aumento di gettito, per la seconda e la terza fattispecie si stima una perdita di gettito.

Prot: RGS 0047261/2016

L'articolo 22 comporta l'innalzamento dal 4% al 10 % dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei c.d. "preparati per risotti". La disposizione genera un maggior gettito ai fini IVA di circa 4,4 milioni di euro.

Per analizzare i preparati a base di riso, è stato preso in considerazione il peso che i piatti pronti hanno nel paniere ISTAT all'interno del gruppo dei prodotti alimentari (circa il 32%), tale peso è stato poi applicato alla voce "spese alimentari" nei consumi delle famiglie e si è ipotizzato che la metà fosse preparato per risotto.

$505,528 \text{ MLN} \times 32,24\% / 2 = 74,075 \text{ Milioni di Euro}$

A tale importo è stato applicato un aumento di 6 punti percentuali di aliquota.

$74,075 \times 0,06 = 4,4 \text{ Milioni di Euro}$

Da tali importi risulta il seguente maggior gettito (in milioni di euro):

	2016	2017	A decorrere dal 2018
Maggior gettito IVA	4,4	4,4	4,4

L'articolo 23, recante "*Disposizioni in materia di consorzi agrari.*", innalza dal 40% al 50% la quota degli utili netti annuali dei consorzi agrari soggetta a tassazione, al fine di sanare una procedura di cooperazione per aiuti di Stato esistenti. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Sul piano del trattamento fiscale i consorzi agrari si collocano nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 460, lettera b), della legge n. 311 del 2004, secondo cui le società cooperative a mutualità prevalente – diverse dalle cooperative agricole (lettera a) e dalle cooperative di consumo (lettera b-bis) – devono sottoporre a tassazione ordinaria la quota del 40% degli utili netti annuali, più il 3% degli utili destinati a riserva legale.

La restante parte degli utili non concorre a formare il reddito imponibile sempreché venga destinata a riserva legale, con esclusione della possibilità di distribuirla tra i soci sotto qualsiasi forma.

Le Autorità italiane si sono impegnate a revisionare il regime in questione, proponendo di:

- incrementare la quota assoggettata a tassazione ordinaria, per i consorzi agrari, dall'attuale 40% al 50%;
- attivare costantemente un sistema di monitoraggio del beneficio che ne consegue a favore dei consorzi agrari, così da verificare che rimanga sempre al di sotto dell'importo complessivo del regime "*de minimis*";

Si specifica che la normativa fiscale prevede l'ulteriore tassazione del 3% sugli utili netti annuali destinati alla riserva legale.

L'articolo 2545-quater, comma 1, del codice civile obbliga tutte le cooperative a destinare a "riserva legale indivisibile" almeno il 30% degli utili netti annuali.

L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2002 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002), nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 138 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011), stabilisce che è soggetta a tassazione la quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva legale indivisibile nella misura minima sopra ricordata.

In conclusione, l'articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, nella versione che risulterà a seguito della modifica proposta per i consorzi agrari, assoggetterà a tassazione la quota del 53% degli utili netti annuali.

Le disposizioni in questione si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e comportano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica che potranno essere quantificati a consuntivo del processo di monitoraggio sopra descritto.

L'articolo 24 introduce una serie di modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (in prosieguo: "regime di tonnage tax" o "tonnage tax") disciplinato dal capo III del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

Prot: RGS 0047261/2016

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in seguito: "TUIR"), che le Autorità italiane si sono impegnate ad apportare in sede di richiesta di proroga del suddetto regime presso le competenti istituzioni comunitarie e sulla base delle quali la Commissione dell'Unione europea, con decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015, ha ritenuto il regime di aiuti in questione compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I commi da 1 a 10 assumono essenzialmente carattere antielusivo.

La prima modifica, definita al **comma 1, lettera a)**, riguarda l'articolo 157 del DPR n. 917/1986, relativo ai "limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia". La novella, prevedendo un tempo minimo di cinque anni per esercitare di nuovo l'opzione alla Tonnage Tax in caso di uscita prima della scadenza dei 10 anni della durata ordinaria del regime, intende estendere il periodo di tempo minimo che deve intercorrere tra l'uscita dal suddetto regime e la possibilità di esservi riammessi. Rispetto alla vigente normativa, tale disposizione in sostanza, produce conseguenze a partire dalle decadenze verificatesi dal periodo di imposta in corso alla data di approvazione del decreto, solo se la causa di decadenza ha luogo dopo il quinto periodo d'imposta di permanenza nel regime. Circa gli effetti sul gettito, non potendo procedere a puntuali stime di impatto, stante la finalità meramente antielusiva della misura, si indicano generici effetti positivi sull'erario.

Le disposizioni del comma 1, lettera a), si applicheranno soltanto con riferimento alle cause di decadenza dal regime che si verificheranno a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Per le società decadute antecedentemente continueranno a valere le regole stabilite nella versione vigente anteriormente alla modifica del presente decreto.

Una ulteriore modifica, prevista dal **comma 1, lettera b)**, riguarda la determinazione della plusvalenza o della minusvalenza in caso di cessione di una nave soggetta al regime di Tonnage Tax.

Rispetto alla vigente normativa non si hanno variazioni con riferimento a navi acquistate durante il periodo di vigenza dell'opzione, in quanto continuano ad essere escluse espressamente, in caso di cessione, le minus/plusvalenze dal concorso alla formazione del reddito di impresa, in quanto tale elemento è compreso nella determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'articolo 156 del TUIR. Al contrario, con riferimento alle opzioni esercitate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regime di determinazione delle minus/plusvalenze verrà modificato nel caso venga ceduta una nave, in regime di Tonnage Tax, già posseduta in periodi antecedenti a quello di ingresso al regime. In tale caso il nuovo articolo 158 del TUIR dispone che la plusvalenza sia da determinarsi come il minore importo tra la "plusvalenza latente lorda", data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione al regime, e la plusvalenza realizzata all'atto della cessione della nave, calcolata come differenza tra prezzo di realizzo e costo non ammortizzato calcolato secondo le disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione, comunque non inferiore alla plusvalenza netta (ovvero la differenza, non negativa, tra plusvalenza lorda e la somma dei redditi forfetari della nave del periodo di opzione).

Pertanto la plusvalenza realizzata è determinata ai sensi dell'articolo 86 del TUIR ed il costo non ammortizzato è calcolato in base alle risultanze del prospetto redatto nel rispetto delle condizioni disposte dall'articolo 8 del D.M. 23 giugno 2005.

In definitiva, l'importo da assoggettare a tassazione è sempre pari alla plusvalenza latente lorda se questa è inferiore alla plusvalenza realizzata; in caso contrario, ad essere soggetta a tassazione sarà la plusvalenza realizzata, ma l'importo imponibile non potrà, in tale caso, risultare inferiore alla plusvalenza latente netta. Ciò in sostanza comporta che non possano emergere minusvalenze conseguenti la cessione di una nave in corso di vigenza dell'opzione.

Come detto, le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicheranno soltanto con riferimento alle opzioni esercitate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. A tale fine non costituirà un nuovo esercizio dell'opzione il rinnovo di quelle opzioni esercitate precedentemente al periodo d'imposta in corso a detta data.

Prot: RGS 0047261/2016

Per quanto riguarda i casi di rinnovo delle opzioni esercitate per la prima volta in un periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 4 stabilisce che in detti casi la plusvalenza derivante dalla cessione della nave (o di navi che costituiscano almeno l'80% del complesso aziendale) già di proprietà dell'utilizzatore in assenza dell'opzione debba essere calcolata ai sensi dell'articolo 86 del TUIR rispetto a un costo non ammortizzato determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione per la Tonnage Tax, vale a dire la cd plusvalenza realizzata prima illustrata. Come già segnalato, tale modalità di definizione determinerà l'azzeramento dell'ammontare delle minusvalenze e nel contempo potrebbe comportare un aumento delle plusvalenze con conseguente incidenza sull'importo del reddito imponibile.

Infine, il comma 5 stabilisce l'invarianza delle disposizioni di calcolo delle minus/plusvalenze, rispetto a quelle attualmente vigenti, per i soggetti che hanno esercitato l'opzione in periodi antecedenti all'approvazione del presente decreto.

In definitiva, gli effetti in termini di gettito appaiono di difficile puntuale determinazione considerata la natura straordinaria delle operazioni di cessione delle navi e la coesistenza di tre diversi regimi di determinazione delle minus/plusvalenze, in special modo negli anni immediatamente prossimi alla approvazione del presente decreto; vale a dire che vi saranno società marittime che hanno già aderito al regime e continueranno ad applicarsi le attuali regole fino alla scadenza del decennio di opzione, altre che hanno già aderito e che alla scadenza ormai prossima rinnoveranno l'opzione e per le quali varrà la modalità di definizione della plusvalenza realizzata, ed infine le società marittime che operano per la prima volta (o ri-operano dopo una interruzione) al regime Tonnage e per le quali vigerà il sistema di calcolo fondato sul confronto tra la plusvalenza latente e quella realizzata.

Dall'analisi dei dati della serie storica delle dichiarazioni dei redditi Unico società di capitali, per anni di imposta dal 2005 al 2103, quest'ultimo provvisorio, risulta un numero di società aderenti al regime nell'ordine di 40 soggetti nel 2015 fino ad un numero di circa 90, rimasto sostanzialmente costante dall'anno di imposta 2008.

Dai dati esposti si evince che circa il 45% dei soggetti avrà l'opportunità di rinnovare l'opzione in scadenza già dalla prossima annualità d'imposta, mentre, mediamente, i restanti dovranno decidere se rinnovare l'opzione entro i prossimi tre anni. Nei confronti di questi ultimi non si rilevano effetti di sorta per l'erario continuando essi ad applicarsi il regime vigente fino alla prossima eventuale opzione.

L'osservazione dei dati dichiarati ha evidenziato, come prevedibile, data la natura delle operazioni in questione, un andamento non costante tra plusvalenze e minusvalenze, con una prevalenza significativa, soprattutto nell'ultimo triennio, delle minusvalenze sulle prime. Pertanto in considerazione della nuova modalità di calcolo delle plusvalenze, la quale non ammette l'emersione di minusvalenze, si dovrebbe osservare una propensione all'aumento della base imponibile e quindi un aumento di gettito per l'erario.

Infine, con riferimento alla categoria dei futuri nuovi aderenti alla Tonnage tax, tenendo presente che i maggiori operatori del settore dei trasporti marittimi hanno già effettuato l'opzione per il vigente regime e quindi ricadono nella precedente analisi, è presumibile che non si abbiano ulteriori significativi effetti, seppur anch'essi classificabili come positivi, essendo la nuova normativa orientata a contrapporsi a pratiche elusive.

Pertanto in definitiva, mantenendo un profilo prudenziale per la stima, non si ascrivono a favore dell'erario i pur positivi potenziali effetti segnalati.

L'articolo è stato modificato nel corso della prima lettura con l'aggiunta dei **commi da 11 a 15**, recanti *delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di incentivi in favore delle imprese marittime*". La materia ricomprende, in particolare, sia la disciplina fiscale relativa alla tonnage tax sia quella prevista dall'art. 4 della L. 30/1998, che dispone un credito di imposta agli armatori che utilizzano navi iscritte al registro internazionale. Tali agevolazioni

Prot: RGS 0047261/2016

concorrono con quelle previdenziali e contributive previste dall'art. 6 della Legge n. 30/98 anch'esse applicabili a navi iscritte nel registro internazionale.

In sede di riordino si procederà altresì alla semplificazione ed accelerazione dei procedimenti per la fruizione dei benefici previsti da parte delle imprese e dei lavoratori di settore.

Il **comma 12** individua i principi e i criteri generali che dovranno presiedere l'esercizio del potere delegato dell'esecutivo. In particolare, la lettera b) del citato comma dispone la limitazione dei benefici fiscali e contributivi attualmente attribuiti ai lavoratori marittimi, ai sensi degli articoli 4 e 6 della L. 30/1998, esclusivamente a favore delle imprese che imbarcano personale italiano o comunitario. In sede di attuazione occorrerà, altresì, tener presente la previsione del cumulo di tutte le misure di vantaggio che dovranno comunque essere complessivamente contenute entro i limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Allo stato attuale la delega non comporta oneri, ma, data la complessità della materia trattata, non è possibile escludere in maniera assoluta che il decreto legislativo possa comportare nuovi o maggiori oneri non compensabili al proprio interno. All'evenienza, si fa presente che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, il comma 15 della norma in esame prevede che il decreto legislativo di attuazione delle presente delega entrerà in vigore solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che stanzieranno le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 25, recante "*Attuazione della Decisione 2009/917/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009 sull'uso dell'informatica nel settore doganale*", designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualità di amministrazione doganale responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale. La norma non comporta oneri aggiuntivi per l'erario, in quanto, ai sensi del decreto ministeriale 23 febbraio 2007, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli opera già quale autorità responsabile a livello nazionale del suddetto sistema informativo doganale.

L'articolo 26, recante "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi*", recepisce nell'ordinamento italiano le recenti modifiche apportate alla direttiva 2011/96/UE del Consiglio (cd. Direttiva madre-figlia).

La normativa vigente, al fine di evitare operazioni di arbitraggio fiscale, capaci di generare situazioni di doppia non imposizione mediante l'utilizzo di strumenti finanziari ibridi (cd. *hybrid financial instrument*), considera "utile" le remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti non residenti la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione a risultati economici della società emittente, sempreché le remunerazioni stesse siano totalmente indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante nel Paese di residenza di quest'ultimo.

Possono quindi verificarsi casi di doppia imposizione quando la remunerazione del socio o comunque del soggetto che ne abbia diritto è solo in parte costituita da utili.

Al fine di recepire il dettato comunitario, l'articolo modifica le disposizioni interne estendendo il regime sopra evidenziato anche alle remunerazioni miste, ossia solo parzialmente costituita da una partecipazione ai risultati economici dell'emittente, erogate sia nell'ambito di gruppi europei sia nell'ambito di gruppi nazionali per evitare di discriminare questi ultimi rispetto ai primi.

In particolare il comma 1 stabilisce che, con riferimento alle società che si qualificano per l'applicazione della Direttiva cd. madre-figlia, sia nel caso di remunerazioni di titoli e di strumenti finanziari cd. ibridi emessi da soggetti residenti sia nel caso di remunerazioni di partecipazioni al capitale o al patrimonio e dei strumenti finanziari sopra citati emessi da società non residenti, tali remunerazioni non concorrono, in quanto escluse, a formare il reddito di esercizio in cui sono percepite, limitatamente alla quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante. Il comma 2, inoltre, riconosce la stessa disciplina prevista dall'art. 89 del Tuir

Prot: RGS 0047261/2016

per le remunerazioni “ibride” in entrata a quelle erogate da società “figlie” italiane a società “madri” residenti nell’UE.

Dal punto di vista strettamente finanziario si stima che la disposizione, sostanzialmente, non determini effetti di gettito. Infatti va considerato che l’ambito di applicazione della normativa è comunque quello molto stringente di applicazione della Direttiva 2011/96/UE del Consiglio (cd. “madre-figlia”), e trova applicazione solo con riferimento alle società che si qualificano per l’applicazione della Direttiva cd. madre-figlia e, dunque, aventi i requisiti indicati nello stesso comma 3-bis e nel comma 3-ter dell’art. 89 del TUIR.

In conclusione, pur non disponendo di puntuali informazioni al riguardo, si ritiene che le fattispecie interessate siano estremamente limitate e marginali e che le finalità dell’intervento siano da ricercarsi esclusivamente oltre che nell’obbligo di recepimento stabilito dalla direttiva, nella necessità ordinamentale di disciplinare in maniera organica tutte le fattispecie rinvenibili nei rapporti tra società dello stesso gruppo, anche quelle meno rilevanti come nel caso specifico.

L’articolo 27, recante “*Modifiche alla legge 16 marzo 2001 n. 88 in materia di investimenti nelle imprese marittime*”, aggiunto nel corso della prima lettura, abroga gli articoli 2 e 3 della legge n. 88/2011 che hanno istituito in favore delle imprese amatoriali un regime di aiuti di Stato, dando loro la possibilità di ottenere un credito d’imposta per gli investimenti realizzati, nonché un abbattimento del tasso di interesse sempre per prestiti concessi con finalità di investimento.

La norma, finalizzata alla chiusura della procedura di aiuti di Stato SA 38919 nell’ambito della quale la Commissione europea ha contestato il fatto che tale regime di aiuti dovesse cessare al 31 dicembre 2000, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 28 recepisce nell’ordinamento italiano le recenti modifiche apportate dalla direttiva 2015/2060/UE, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi.

In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame abroga il D.Lgs. n. 84/2005 di attuazione della direttiva 2003/48/CE, la quale prevede l’obbligo di scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri sui redditi da risparmio privati, per consentire che i pagamenti di interessi effettuati in uno Stato membro a residenti di altri Stati membri fossero soggetti a imposta conformemente alla legislazione dello Stato di residenza fiscale.

L’abrogazione della direttiva fa seguito a un rafforzamento delle misure volte a prevenire l’evasione fiscale e mira a completare il percorso di entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 2016, della direttiva 2014/107/UE la quale amplia la portata dello scambio automatico obbligatorio di informazioni tra le amministrazioni fiscali includendo gli interessi, i dividendi e altri tipi di redditi.

I commi 2 e 3, inoltre, tendono a precisare che la disciplina concernente gli obblighi di comunicazione contenuta negli articoli 1, commi 1, 3 e 6 del citato decreto n. 84/2005 continua ad applicarsi per la comunicazione delle informazioni relative al 2015.

I commi 4 e 5 fanno riferimento agli obblighi dell’Agenzia delle entrate rispettivamente di scambiare informazioni e di rilasciare certificati a richiesta del beneficiario effettivo residente in Italia per consentire a quest’ultimo di chiedere la non applicazione della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 11 della direttiva 2003/48/CE da parte degli Stati membri autorizzati a prelevarla.

Il comma 6, infine, conferma l’applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 84/2005 allo scopo di eliminare la doppia imposizione che può derivare dall’applicazione della suddetta ritenuta alla fonte.

Al riguardo, dal punto di vista strettamente finanziario si stima che la disposizione non determini effetti in termini di gettito, trattandosi di disposizioni di carattere procedurale e chiarificatorio.

Frot: RGS 0047261/2016

L'articolo 29, recante “*Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi*”, interviene sulle modalità di imposizione fiscale dei raccoglitori occasionali di tartufi. La norma dispone che le imprese acquirenti applichino ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell’IVA, in relazione alle cessioni di tali prodotti, una ritenuta a titolo di imposta pari all’aliquota fissata dall’articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito, quindi pari al 23%. L’ammontare dei corrispettivi pagati deve essere ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni IVA presentate nell’anno 2014 risulta un totale di acquisti di tartufi da raccoglitori occasionali pari a 19.461.541 euro.

Ai fini della presente stima occorre considerare che i relativi proventi non vengono generalmente dichiarati dai raccoglitori occasionali, quindi non risultano soggetti ad imposizione fiscale. Ipotizzando che la metà dell’importo sopra riportato sia attribuibile a soggetti che, a seguito della modifica normativa in esame, iniziano un’attività confluendo nel regime forfetario dei minimi (quindi nello specifico con base imponibile pari al 67% dei ricavi e aliquota pari al 5% per i primi 5 anni) e che l’altra metà sia attribuibile ai raccoglitori occasionali (quindi con applicazione dell’aliquota del 23% sui compensi ridotti del 22%), si stima complessivamente un recupero di gettito di IRPEF di competenza annua pari a 2,06 milioni di euro.

In considerazione dell’entrata in vigore della norma dal 1° gennaio 2017, con riferimento alle ritenute IRPEF, l’andamento in termini di cassa risulta il seguente (milioni di euro):

	2017	2018	2019
IRPEF	+1,60	+2,30	+2,06

Il comma 2, capoverso “**art. 25 quater, comma 3**”, prevede inoltre che la Tabella A parte III, del D.P.R. n. 633/72 venga modificata inserendo il numero 20 bis) e sopprimendo le parole “esclusi i tartufi” sia al numero 21) che al numero 70) della stessa.

Tali modifiche comportano, per i tartufi, il passaggio dall’aliquota IVA ordinaria del 22% a quella ridotta del 10%.

Sono state elaborate le dichiarazioni IVA 2013, presentate nel 2014, estraendo le attività 02.30.00 - Raccolta di prodotti selvatici non legnosi, sono state poi considerate le operazioni imponibili ad aliquota normale (22%) per un totale di circa 2,1 Milioni di Euro.

E’ stato successivamente elaborato il quadro VJ12 del modello Unico - Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti con un ammontare di 19,4 Milioni di Euro. Il totale imponibile è di 21,5 milioni di euro.

Si è ipotizzato che del totale di tale ammontare, il 5% vada al consumo finale, mentre il restante 95% sia rappresentato da cessioni intermedie. Raddoppiando per prudenza l’imponibile al consumo finale e moltiplicando per il differenziale di aliquota (dal 22% al 10%) si avrà una perdita di gettito per l’erario di circa 260.000 Euro, (21,5 mln X 5% X 2 X 12%)

Per quanto riguarda l’ipotesi di modifica della disciplina IVA relativa agli acquisti dai raccoglitori occasionali di tartufi, rendendo detraibile l’IVA assolta su tali acquisti, si avrebbe una perdita di gettito di circa 4 Milioni di Euro (Quadro VJ12 Imposta Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti – Ammontare).

La perdita di gettito stimata è di circa 4.260.000 euro (4.000.000 + 260.000) in ragione d’anno.

Considerando complessivamente le imposte dirette ed indirette si configurano i seguenti effetti di gettito:

	2017	2018	2019
IVA	-4,26	-4,26	-4,26
IRPEF	+1,60	+2,30	+2,06
TOTALE	-2,66	-1,96	-2,20

Prot: RGS 0047261/2016

Milioni di euro

Alle minori entrate derivanti dal presente articolo si provvede, ai sensi del **comma 5** dell'articolo in esame, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis della legge n. 234/2012.

Capo VI – Disposizioni in materia di occupazione

L'articolo 30, recante “*Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore*”, precisa le circostanze in presenza delle quali non costituisce trasferimento di azienda o di parte di essa l'acquisizione, da parte del nuovo appaltatore subentrato, di personale già impiegato dal precedente appaltatore. La disposizione di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VII – Disposizioni in materia di ambiente

L'articolo 31, recante “*Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio*”, introduce l'obbligo dei cacciatori di annotare sul tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, subito dopo l'abbattimento. Trattandosi di norma di natura ordinamentale, dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 32, recante “*Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio*”, modifica talune disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO₂).

In particolare, la **lettera a)** del **comma 1** detta talune condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione di siti di stoccaggio appartenenti ad una stessa unità idraulica. Tale disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b)** del **comma 1**, obbliga l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio a riesaminarla ed eventualmente ad aggiornarla quando ciò risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici, o comunque almeno cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni.

Dalla predetta modifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività che rientrano nelle competenze istituzionali delle amministrazioni interessate.

La **lettera c)** del **comma 1** prevede che sulle strutture di iniezione e monitoraggio del sito di stoccaggio e su tutta la serie di effetti significativi che il complesso di stoccaggio produce sull'ambiente e sulla salute umana siano effettuate ispezioni di routine almeno una volta l'anno, fino a tre anni dopo la chiusura del sito, e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità dal gestore al Ministero dello sviluppo economico.

Dalla predetta modifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come stabilito all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 162/2011, gli oneri relativi alle attività ispettive previste all'articolo 21, comma 6, del medesimo decreto sono coperti da tariffe poste a carico degli operatori interessati, in base al costo effettivo del servizio.

Capo VIII – Disposizioni in materia di energia

L'articolo 33, recante “*Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia*” interviene sul decreto legislativo di recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE (cd. “terzo pacchetto energia”) senza alterare l'equilibrio finanziario delle norme modificate, né introduce nuovi oneri finanziari in capo ai soggetti destinatari.

Prot: RGS 0047261/2016

In particolare, il **comma 1, lettera a)**, si limita a chiarire che il Ministero dello sviluppo economico può fornire indirizzi all'Autorità solo quando occorre assicurare il rispetto di atti e di accordi internazionali stipulati tra l'Italia e altri Stati terzi, non anche quando i suddetti atti e accordi internazionali siano stipulati con altri Stati membri.

La **lettera b)** consente ai soggetti che realizzano linee di interconnessione con altri Stati membri di essere certificati quali gestori della linea stessa. La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tutte le infrastrutture sono realizzate con capitali privati.

Tale disposizione è stata modificata nel corso della prima lettura, per assicurare ai gestori privati di linee di interconnessione la possibilità di proseguire la gestione anche oltre il periodo di esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi prevista dal regolamento (CE) n. 714/2009.

Anche la parte modificata non altera l'equilibrio finanziario dell'articolo in questione, trattandosi comunque di infrastrutture realizzate con capitali privati.

La **lettera c)** interviene nell'ambito del generale potere sanzionatorio attribuito dalla legge n. 481/1995 all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di prevedere espressamente l'applicabilità delle sanzioni anche ai casi di violazione di regolamenti delegati o di atti di implementazione di diritto dell'Unione, nella prassi già applicate dal Regolatore, ragion per cui la norma non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2**, come meglio approfondito nella relazione illustrativa, circoscrive maggiormente la definizione di cliente vulnerabile e la collega alle condizioni di disagio economico, così come previsto dal diritto dell'Unione. Ne deriva che la norma proposta non altera l'equilibrio finanziario del quadro normativo attuale, né introduce nuovi oneri finanziari in capo ai soggetti destinatari.

Capo IX – Altre disposizioni

L'articolo 34, recante “*Modifiche all'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234*”, relativo alle funzioni del Segretario del CIAE, attribuisce a quest'ultimo la presidenza del CIAE e del CTV e le connesse attività istruttorie e di sostegno al funzionamento dei suddetti organi. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una norma ordinamentale.

L'articolo 35, recante “*Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di aiuti di Stato*”, al **comma 1** modifica l'articolo 45 della legge n. 234/2012, relativo alle comunicazioni di informazioni in ordine agli aiuti di Stato, delineando una nuova procedura volta a garantire il rispetto della normativa europea e la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea mediante la notifica di misure con le quali le Amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato alle imprese. La nuova procedura - che non si applica agli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali - non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2**, introdotto nel corso della prima lettura, modifica l'articolo 48 della legge n. 234/2012, al fine di colmare il vuoto normativo relativo al caso in cui, a seguito della notifica di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea per aiuti illegali, le attività da compiere per il loro recupero siano di competenza di più amministrazioni. In tal caso, anche al fine di accelerare le relative procedure, è prevista la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un Commissario straordinario, che sarà individuato all'interno delle amministrazioni centrali concedenti o degli enti territoriali interessati dalle misure di aiuto. I termini per la nomina del Commissario e per l'emanazione dei provvedimenti da parte del Ministro competente o del Commissario straordinario tengono conto dei termini fissati dalla Commissione europea per il compimento degli atti di esecuzione delle decisioni di recupero.

Il **comma 3**, introdotto nel corso della prima lettura, reca un mero aggiornamento del riferimento normativo al regolamento dell'Unione europea recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, considerato che il Reg. (CE) n. 659/1999 è stato abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) n. 1589/2015.

Prot: RGS 0047261/2016

Il **comma 4**, introdotto nel corso della prima lettura, estende l'applicazione dei commi 2 e 3 alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Dall'attuazione dei commi aggiuntivi 2, 3 e 4 non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica; infatti, come espressamente previsto nel comma 2, lettera b) capoverso comma 2, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso e l'attività di attuazione della decisione di recupero è svolta dal medesimo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 36, comma 1, aggiunto in prima lettura, reca *“Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali”*.

In particolare, il **comma 1** incrementa, nella misura di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, il fondo del Garante per la protezione dei dati personali, iscritto ai sensi del **articolo 156, comma 10**, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare il funzionamento del Garante stesso e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'**articolo 41-bis, comma 1**, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La disposizione si rende necessaria per superare l'attuale fase di incertezza conseguente all'avvio del caso EU Pilot 7563/15/CNCT con il quale la Commissione europea è intervenuta per contestare al nostro Paese il sistema di finanziamento previsto dalla legge n. 191/2009. Tale legge ha disposto trasferimenti obbligatori tra le Autorità indipendenti al fine di assicurare idonee risorse finanziarie destinate a garantire, tra l'altro, il corretto funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali.

Infatti, la richiamata legge n. 191/2009 ed i successivi interventi legislativi di proroga hanno previsto, a fronte di una progressiva diminuzione delle risorse erariali individuate negli stanziamenti imputati sul Capitolo 1733 del bilancio dello Stato, destinati proprio al funzionamento del Garante (importo che per il 2016 ammonta a soli 6,6 milioni di euro *ex lege* n. 208/2015 – tab. C), un meccanismo di integrazione in base al quale dal 2011 la parte più significativa delle risorse finanziarie occorrenti all'Autorità dovesse essere assicurata proprio da trasferimenti provenienti da altre Autorità amministrative indipendenti.

Tale modalità di finanziamento aggiuntivo introdotto con la legge n. 191/2009, previsto inizialmente per i soli anni 2011 e 2012, è stato successivamente prorogato fino al 2016, da ultimo con l'**art. 1, comma 416**, della legge n. 147/2013.

Oltre a rappresentare un intervento di carattere straordinario e tendenzialmente provvisorio, i cui effetti terminano proprio nel corrente anno, le modalità di finanziamento introdotte dal legislatore del 2009 hanno determinato difficoltà gestionali anche in ragione di ritardi nell'erogazione delle relative somme. In proposito, va precisato che già dal 2014 gli importi previsti in ciascun anno non sono stati interamente acquisiti al bilancio del Garante per effetto di talune decisioni assunte dal giudice amministrativo nello stesso anno 2014 in merito a delle controversie che hanno coinvolto l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che ha tenuto conto della sentenza adottata il 18 luglio 2013 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il sistema di “autofinanziamento” individuato dal legislatore del 2009 ha posto, quindi, una questione di compatibilità della normativa italiana con quella comunitaria di settore ed ha causato anche l'apertura del richiamato caso EU PILOT teso a verificare la validità dei trasferimenti.

L'attuale situazione è inoltre ulteriormente complicata dall'intervento della legge n. 147 del 2013 che ha previsto la restituzione, a partire dal 2015, delle somme erogate dall'AGCOM a favore delle Autorità indipendenti in grado di finanziarsi.

In ogni caso, le vigenti disposizioni prevedono che il finanziamento tra autorità indipendenti operi fino al corrente esercizio finanziario 2016, privando di fatto il Garante dall'esercizio 2017 delle risorse finanziarie minimali necessari ad assicurare il sostenimento degli oneri incompressibili

Prot: RGS 0047261/2016

connessi a funzioni da espletare in relazione ad obblighi derivanti da disposizioni legislative nazionali e comunitarie..

Questo quadro di incertezza ha impedito al Garante di poter fruire di un finanziamento pubblico adeguato alle crescenti attribuzioni e responsabilità attribuite come organo di controllo nazionale della legittimità del trattamento dei dati personali riferibili a grandi banche dati e sistemi di informazione istituiti dall'Unione europea, in particolare nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria. Come chiarito anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza 16 ottobre 2012, *Commissione c. Austria*, causa C-614/10), la garanzia da parte del legislatore nazionale di poter disporre delle risorse adeguate al perseguimento dei compiti affidati costituisce parte integrante ed elemento fondante anche della valutazione circa il permanere del requisito dell'"indipendenza" dell'organo che il legislatore dell'Unione ha voluto garantire per tutelare i diritti dei cittadini.

Per quanto attiene alle specifiche competenze del Garante per la protezione dei dati personali, la loro fonte è individuabile, come è noto, soprattutto in provvedimenti di origine comunitaria. Vengono in rilievo, in primo luogo, le fonti del diritto primario, in particolare l'art. 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dai quali emerge che la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dei cittadini europei ("*Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano*") e che il rispetto delle regole adottate dal legislatore dell'Unione è soggetto al controllo di autorità indipendenti. Quanto alla disciplina di rango secondario, assumono rilevanza la Direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dalla quale emerge la necessità che le autorità che si occupano della tutela dei dati siano "*pienamente indipendenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite*"; la Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, la cui disciplina è già confluita nell'ambito delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 196 del 2003; la Decisione quadro 977/2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, oltre alle ulteriori attribuzioni introdotte dal Regolamento (CE) n.767/2008 e dalla Decisione 2008/633, concernenti il sistema di informazione visti (VIS), dal Regolamento 1987/2006 e dalla Decisione 2007/533, concernenti il Sistema informativo Schengen-SIS II, dal Regolamento 603/2013 concernente l'EURODAC.

L'esigenza di dotare il Garante della privacy delle risorse necessarie al suo funzionamento appare viepiù rilevante in ragione delle imminenti, nuove e gravose incombenze previste in capo alla stessa Autorità dal recente Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, il quale richiede agli Stati membri di provvedere affinché ogni autorità di controllo sia dotata di risorse umane, tecniche e finanziarie, necessarie per l'effettivo adempimento dei suoi compiti ed esercizio dei suoi poteri, compresi quelli nell'ambito dell'assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato europeo per la protezione dei dati, e prescrivono che la preposta struttura nazionale avvii già dal corrente anno 2016 le necessarie attività propedeutiche volte ad assicurare il pieno rispetto delle relative prescrizioni.

I commi 2 e 3, dell'articolo 36 in esame, introdotti anch'essi nel corso della prima lettura al Senato, sono finalizzati a garantire l'espletamento delle funzioni di arbitraggio per le controversie finanziarie, attribuite alla Consob dal decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130 recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori).

In particolare, nella logica di garantire una tempestiva tutela a favore dei risparmiatori e degli investitori, i commi 2 e 3 assicurano il potenziamento degli uffici tecnici a supporto dell'"Arbitro per le controversie finanziarie della Consob", mediante l'assunzione con selezione pubblica e nel

Prot: RGS 0047261/2016

limite massimo di 15 unità, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonei all'immediato svolgimento dei compiti connessi a tale esigenza. Tale personale andrà ad incrementare in misura corrispondente la dotazione organica della Consob al fine di non pregiudicare livelli di vigilanza adeguati e coerenti con le finalità istituzionali della medesima Autorità, tenuto conto che la dotazione organica della CONSOB prevista a legislazione vigente è stata determinata in un contesto temporale in cui non esisteva l'Arbitro per le controversie finanziarie che, attesi i delicati compiti che dovrà espletare, assorbirà un numero consistente di personale. Per tali ragioni, è stato ritenuto necessario prevedere l'ampliamento della dotazione della pianta organica della CONSOB in misura pari al numero di dipendenti che sarà assunto per essere destinato all'Arbitro per le controversie finanziarie della CONSOB.

La relativa copertura finanziaria è stata individuata a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Consob che, per far fronte alle esigenze di personale ha, tra l'altro, già accantonato nel proprio bilancio a decorrere dall'anno 2016 l'importo di euro 1.250.000.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri, essa è stata determinata ipotizzando l'assunzione di personale particolarmente qualificato, che possa assicurare la massima preparazione professionale adeguata alle specifiche finalità di tutela dei risparmiatori e degli investitori, nel numero di 15 unità così distribuite: n. 3 funzionari di seconda, n. 10 coadiutori laureati, n. 1 assistente e n. 1 operatore i cui costi annui complessivi, a regime sono così ripartiti:

Qualifica personale da assumere	Costo annuale dall'anno 2017 lordo senza oneri accessori per singola unità di personale	Costo annuale dall'anno 2017 lordo comprensivo di oneri accessori per singola unità di personale	Costo annuale dall'anno 2017 lordo senza oneri accessori per tutte le unità di personale da assumere	Costo annuale dall'anno 2017 lordo comprensivo di oneri accessori per tutte le unità di personale da assumere
Funzionario di 2 ^a	euro 65.405	euro 100.500	n. 3 Funzionari di 2 ^a : euro 196.215	n. 3 Funzionari di 2 ^a : euro 301.500
coadiutori	euro 54.120	euro 82.006	n. 10 coadiutori: euro 541.200	n. 10 coadiutori: euro 820.060
Assistente	euro 44.555	euro 67.775	n. 1 assistente: euro 44.555	n. 1 assistente: euro 67.775
operatore	euro 39.476	euro 60.220	n. 1 operatore: euro 39.476	n. 1 operatore: euro 60.220
Totale euro	Euro 203.556	Euro 310.501	Euro 821.446	Euro 1.249.555

L'importo per l'anno 2016, determinato nel limite massimo di spesa di 625 mila euro, è riferito ai costi per l'assunzione del personale nel corso dell'ultimo semestre del 2016, valutando, a tal fine, i tempi occorrenti per l'entrata in vigore del presente disegno di legge.

Il numero di personale da destinare agli Uffici tecnici a supporto dell'Arbitro per le controversie finanziarie è stato determinato tenendo conto dell'esperienza di Organismi analoghi (ABF di Banca d'Italia) che tratta annualmente circa 14/15 mila cause con una dotazione organica di circa 56 unità, che saranno incrementati con ulteriori 10 unità da impiegare nelle segreterie tecniche a supporto dell'ABF per effetto di un concorso appena bandito (9 novembre 2015). Pertanto, essendo

Prot: RGS 0047261/2016

prevedibile che l'Arbitro della Consob a regime tratterà circa 5 mila istanze avanzate dai risparmiatori e dagli investitori, il numero di 15 unità è adeguato a garantire l'assolvimento dei delicati compiti demandati agli uffici tecnici che operano a supporto del citato Arbitro.

L'articolo 37, recante "Clausola di invarianza finanziaria", prevede che, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 (tassazione delle vincite da gioco), 9 (gratuito patrocinio nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori), 10 (permesso di soggiorno individuale per minori stranieri), 16 (indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti), 20 (esenzioni per autotrasportatori albanesi), 21 (IVA basilico, rosmarino, salvia e origano), 29 (trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi) e 36 (finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali), dall'attuazione dei restanti articoli della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

13 GIU. 2016



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	113
Sull'ordine dei lavori	113
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e <i>Bioversity International</i> relativo alla sede centrale dell'organizzazione; <i>b)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, e Scambio di Note; <i>c)</i> Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello <i>Staff College</i> del Sistema delle Nazioni Unite in Italia; <i>d)</i> Protocollo di emendamento del <i>Memorandum</i> d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	119
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 e C. 2284 (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	120
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-08889 Alberti: Dati relativi alle perdite delle banche e delle società di investimento derivanti da investimenti finanziari	114
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	121
5-08890 Sandra Savino: Verifiche in merito all'inserimento degli scenari probabilistici di rendimento nell'ambito dei prospetti informativi relativi alle obbligazioni bancarie	115
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	123
RISOLUZIONI:	
7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	116
7-01017 Alberti: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere (<i>Discussione e rinvio</i>)	116
AVVERTENZA	118

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, comunica che il deputato Matteo Bragantini entra a far parte della Commissione.

Sull'ordine dei lavori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di proce-

dere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso esaminare innanzitutto, in sede consultiva, il disegno di legge C. 3764, approvato dal Senato, recate ratifica di alcuni trattati e l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 65 e C. 2284, in materia di piccoli comuni, per passare, quindi, agli altri punti all'ordine del giorno.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione; *b)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, e Scambio di Note; *c)* Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia; *d)* Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative.

C. 3764 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che nella seduta di ieri il relatore, Currò, ha illustrato il contenuto del provvedimento, formulando quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*) che è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori

montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 e C. 2284.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che nella seduta di ieri il relatore, Carella, ha illustrato il contenuto del provvedimento, formulando quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*) che è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 giugno 2016. – Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.45.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08889 Alberti: Dati relativi alle perdite delle banche e delle società di investimento derivanti da investimenti finanziari.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta, la quale elude completamente la domanda, chiara e diretta, posta dall'interrogazione. Al riguardo evidenzia come con l'atto di sindacato ispettivo intendesse ottenere dal Governo dati precisi circa il volume delle perdite delle banche e delle società d'investimento derivanti da investimenti finanziari, con il relativo dato disaggregato per singolo istituto creditizio.

Sottolinea come a fronte di tale esplicita richiesta, il Governo abbia invece voluto dare una propria interpretazione del tutto arbitraria e, sulla base di essa, evitare di rispondere al quesito, fornendo una risposta che risulta dunque del tutto insoddisfacente e offensiva per le prerogative degli interroganti e del Parlamento nel suo complesso.

Nel merito, ritiene estremamente grave quanto riferito dal Sottosegretario circa il mancato possesso, da parte del Governo, di dati essenziali relativi alle sofferenze bancarie, e come ciò risulti ancora più grave alla luce del fatto che, in mancanza di questi elementi, l'Esecutivo ha comunque proceduto alla risoluzione delle quattro banche.

Al riguardo cita le vicende che hanno coinvolto la Banca popolare di Vicenza, la quale ha investito 350 milioni di euro nei fondi Optimum e Athena, aventi sede a Malta e in Lussemburgo, sui quali ha subito perdite per oltre 100 milioni di euro. Sottolinea quindi la gravità dell'atteggiamento tenuto dal Governo che, in assenza di elementi precisi in merito a sofferenze patrimoniali tanto gravi a carico degli istituti di credito, ha posto in risoluzione le quattro banche, mettendo sul lastrico circa 130.000 risparmiatori.

Ribadisce quindi la posizione del Movimento 5 Stelle, preannunciando l'intenzione del suo gruppo di continuare a proseguire con forza la lotta, sia nelle aule parlamentari, sia al di fuori del Parlamento, per fare chiarezza su tali aspetti.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva come il tenore della replica del deputato Villarosa indichi che il Governo ha correttamente interpretato il quesito posto dall'interrogazione, alla quale è stata data una risposta congruente.

Evidenzia infatti come, a fronte della domanda posta dall'interrogazione, sebbene non sia disponibile il valore delle perdite derivanti da investimenti finanziari che le singole banche hanno iscritto nei bilanci al 31 dicembre 2015, alla risposta sia stata allegata una tavola che riporta i dati aggregati relativi al risultato netto dell'attività di negoziazione in attività finanziarie delle banche operanti in Italia, realizzato nel periodo tra il 2008 e 2015, nonché una tavola che riporta il risultato netto degli investimenti in attività finanziarie riferito alle società di intermediazione mobiliare.

5-08890 Sandra Savino: Verifiche in merito all'insierimento degli scenari probabilistici di rendimento nell'ambito dei prospetti informativi relativi alle obbligazioni bancarie.

Sandra SAVINO (FI-PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sandra SAVINO (FI-PdL) evidenzia come dalla risposta fornita si evinca che sia il Viceministro dell'economia e delle finanze Zanetti sia il Ministro dello sviluppo economico Calenda debbano porgere le proprie scuse al Presidente della CONSOB Vegas, il quale è stato accusato ingiustamente di aver eliminato gli scenari probabilistici dai prospetti informativi relativi alle obbligazioni bancarie. Sottolinea, infatti, come l'obbligo di prevedere tali scenari probabilistici non sia in realtà mai stato stabilito dalla normativa e come, anche alla luce della risposta, notevoli perplessità sull'efficacia di tali scenari ad assicurare una reale protezione degli investitori sono state avanzate sia dal Go-

verno, sia, soprattutto, dagli organismi europei competenti in materia. Pertanto non è stata certamente l'azione del presidente Vegas, ma le valutazioni delle autorità europee, a evidenziare la scarsa efficacia dei predetti scenari.

Avendo ristabilito la verità dei fatti su tale questione, considera dunque evidente che le dichiarazioni del Viceministro Zannetti e del Ministro Calenda hanno un carattere squisitamente politico, e sono sostanzialmente volte a intimidire la CONSOB, in un momento in cui questa Autorità deve assumere decisioni molto delicate che riguardano Veneto Banca e la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio. Considera intollerabili tali ingerenze di esponenti dell'Esecutivo sull'autonomia della CONSOB stessa, la quale deve rispondere esclusivamente al Parlamento ed, eventualmente, all'autorità giudiziaria.

Su un piano più generale, sottolinea al riguardo come il gruppo di Forza Italia propugnerà con decisione la necessità di avviare una Commissione di inchiesta sull'operato della Banca d'Italia e della CONSOB relativamente al settore bancario.

Lamenta inoltre come la risposta fornita dal rappresentante del Governo non indichi alcun elemento di informazione rispetto alla grave vicenda evidenziata dall'atto di sindacato ispettivo, il quale riporta il contenuto di un esposto secondo cui taluni dirigenti della CONSOB, segnatamente il professor Marcello Minenna, si sarebbero attivati per condizionare le decisioni della CONSOB stessa, violando le più elementari regole che dovrebbero guidare l'azione dei dirigenti pubblici. Dichiarò pertanto che il gruppo di Forza Italia adotterà ulteriori iniziative per chiarire tale aspetto, al fine di assicurare che l'azione della CONSOB sia esclusivamente finalizzata a tutelare gli interessi dei risparmiatori e del mercato e non a favorire gli interessi delle *lobby* che ruotano intorno allo strumento degli scenari probabilistici.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle in-

terrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.05.

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 20 aprile scorso.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel sottolineare la rilevanza della questione oggetto della sua risoluzione, la quale chiede al Governo l'adozione di iniziative normative volte a sostenere l'attività delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale, auspica che si possa instaurare una fattiva interlocuzione con l'Esecutivo per concludere positivamente l'*iter* dell'atto di sindacato ispettivo e trovare al più presto idonea soluzione alla questione da esso posta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA condivide l'auspicio del deputato Paglia.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01017 Alberti: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Dino ALBERTI (M5S) illustra la propria risoluzione, la quale sollecita al Governo l'esigenza di risolvere la questione della tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.

Ricorda innanzitutto che, con la sentenza del 21 febbraio 2005 n.13794, la sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Pineto contro la società Eni, riconoscendo il potere impositivo del comune sulle acque territoriali e affermando che « sull'intero territorio dello Stato, ivi compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri dello Stato, contestualmente ai poteri dell'Ente regione e degli Enti locali » e che, per questo motivo, « non è configurabile, quindi, che su una porzione "del territorio inteso in senso lato su cui si esercita la sovranità dello Stato" non convivano i poteri delle autorità regionali e locali ».

In tale contesto rammenta che la sentenza della Suprema Corte è stata poi ripresa anche dai giudici di merito: nel novembre 2012 la Commissione tributaria regionale del Molise ha infatti accolto il ricorso presentato dal Comune di Termoli, condannando l'Edison al pagamento nelle casse del comune molisano di 9 milioni di euro.

Fa presente quindi come, evidenziando il contrasto giurisprudenziale e l'incertezza interpretativa sulla questione, con l'interrogazione n. 5-06937 dell'11 novembre 2015, di cui era egli stesso primo firmatario, sia stato richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di valutare l'opportunità di intervenire normativamente per far chiarezza sull'applicazione dell'ICI/IMU alle piattaforme petrolifere. Nel rispondere all'interrogazione, il Ministero dell'economia e delle finanze ha richiamato l'orientamento espresso dall'Agenzia del territorio con la circolare del 1° dicembre 2008 e ha precisato che non sussisterebbe alcun obbligo normativo di iscrizione in catasto per le piattaforme petrolifere, non sussistendo peraltro alcuna competenza dei comuni sul mare territoriale. Sempre secondo il Ministero dell'economia e delle finanze, l'orientamento interpretativo espresso dall'Agenzia

delle entrate sarebbe stato condiviso da talune commissioni tributarie e, pertanto, il quadro ermeneutico in merito alla tassabilità delle piattaforme petrolifere resterebbe incerto.

In conclusione a tale risposta, il Ministero dell'economia e delle finanze ha tuttavia affermato di ritenere opportuno attendere che l'orientamento interpretativo della giurisprudenza si consolidi prima di dar seguito a iniziative, anche normative in merito.

Al riguardo sottolinea come, a seguito di un analogo contenzioso tra il Comune di Pineto e la società Eni SpA, con la recente sentenza n. 3618 del 25 febbraio 2016, la Corte di Cassazione abbia nuovamente stabilito l'obbligo di pagare l'imposta sulle piattaforme petrolifere.

Ricorda altresì che, in risposta all'interrogazione n. 5-08070, presentata dall'onorevole Paglia, con la quale è stato nuovamente richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di intervenire con misure normative di chiarimento, il Governo, preso atto dell'ennesima sentenza della Suprema Corte, ha ravvisato la necessità di « una via normativa » per risolvere definitivamente la questione.

Alla luce del fatto che finora non risultano ancora avviate iniziative normative in tal senso, e che la risoluzione n. 3/DF, recentemente adottata in materia dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sostiene sostanzialmente, in contrasto con l'interpretazione della Suprema Corte, la tesi della non assoggettabilità all'IMU delle piattaforme petrolifere, il suo atto di indirizzo impegna il Governo ad assumere nel più breve tempo possibile ogni iniziativa, anche a carattere normativo, per far chiarezza in merito alla tassabilità ai fini delle imposte locali immobiliari delle medesime piattaforme, uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con la richiamata sentenza n. 3618 del 25 febbraio 2016.

In particolare, la risoluzione chiede di:

a) stabilire la tassabilità ai fini delle imposte locali delle piattaforme petrolifere,

da considerarsi a tal fine come entità immobiliari dotate di autonomia strutturale e reddituale rispetto ai macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, per i quali resta ferma in ogni caso l'esenzione (a decorrere dal 1° gennaio 2016) di cui all'articolo 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016);

b) estendere alle piattaforme petrolifere l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale prevede che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il valore è determinato secondo i criteri contabili;

c) riconoscere, nei limiti sanciti dalle convenzioni territoriali, la potestà impositiva degli enti locali nell'ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine;

d) attribuire agli enti locali la soggettività tributaria attiva in merito all'imposizione locale sulle piattaforme petrolifere, con ogni effetto in ordine alla gestione del tributo e all'attribuzione del gettito.

Paolo PETRINI (PD), nel preannunciare la presentazione, da parte del Partito Democratico, di una risoluzione, non dissimile da quella a prima firma del deputato Alberti, sulla problematica della tassabilità, ai fini delle imposte locali immobiliari, delle piattaforme petrolifere, sottolinea come sia necessario fare chiarezza su tale questione e giudica in tal senso inappropriata la posizione assunta finora dall'Amministrazione finanziaria, che non ha sostanzialmente risolto la problematica segnalata.

In particolare ritiene che non si possa eludere l'orientamento giurisprudenziale ribadito in materia dalla Corte di Cassazione, e che occorra tener conto del fatto che molti comuni hanno basato la loro programmazione di bilancio facendo affidamento sulla possibilità di assoggettare all'imposizione locale immobiliare le piattaforme. Rileva quindi come, al di là degli orientamenti interpretativi, spesso non convincenti, assunti in merito dall'Ammi-

nistrazione finanziaria, sia ormai indispensabile definire un quadro normativo che fornisca rispetto a tale tematica una risposta chiara ai soggetti coinvolti.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) dichiara l'intenzione del suo gruppo di presentare una risoluzione su tale tematica, che è del resto già stata oggetto dell'interrogazione a risposta immediata in Commissione a sua prima firma n. 5-08070, alla quale il Governo ha risposto peraltro in termini che lasciano alcuni spazi di ambiguità.

Al riguardo, nel rilevare come la risoluzione n. 3/DF recentemente adottata in materia dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze non affronti il direttamente il problema dell'assoggettabilità all'ICI delle piattaforme petrolifere, ma riguardi la loro riconducibilità alla categoria dei cosiddetti « macchinari imbullonati », auspica che si possa intervenire al più presto in materia con uno strumento legislativo, magari attraverso il prossimo ipotizzato decreto-legge in materia di enti locali, al fine di escludere che le piattaforme petrolifere siano equiparate ai predetti « macchinari imbullonati » e di evitare quindi che le piattaforme stesse siano sottratte all'applicazione dell'imposizione ICI/IMU.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: *Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.*

7-00964 Laffranco: *Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione.*

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, e Scambio di Note; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia; d) Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative. (C. 3764 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3764, recante ratifica ed esecuzione di quattro atti internazionali: a) Accordo con *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione; b) Accordo con l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia e Scambio di Note; c) Emendamento all'Accordo con le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia; d) Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace,

umanitarie e quelle ad esse relative e quelle ad esse relative;

rilevato come il disegno di legge risulta finalizzato ad autorizzare la ratifica di quattro diversi accordi internazionali, tutti riguardanti la modifica di precedenti accordi tra l'Italia e varie organizzazioni internazionali già presenti in Italia, rispetto alle quali, in ragione del periodo di tempo trascorso e delle mutate esigenze sopravvenute con l'ampliamento dell'attività delle varie organizzazioni, si è ritenuto necessario aggiornare le precedenti intese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.
(Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 e C. 2284).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni, recante « Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

condivise pienamente le finalità dell'intervento legislativo, il quale intende promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, favorire la residenza nei predetti comuni e valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, in armonia con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale del Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

5-08889 Alberti: Dati relativi alle perdite delle banche e delle società di investimento derivanti da investimenti finanziari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Alberti ed altri chiedono quale sia il volume totale delle perdite delle banche e delle società d'investimento derivanti da investimenti finanziari ed il relativo dato disaggregato per singole banche e società d'investimento.

Con riferimento all'ammontare complessivo delle perdite su crediti del sistema bancario italiano, sulla base dei dati pubblicati da Banca d'Italia nel Rapporto di stabilità finanziaria n. 1 del 2016, risulta che, nei bilanci delle banche italiane, i crediti deteriorati lordi, al 31 dicembre 2015, ammontavano a 360 miliardi di euro, a fronte dei quali le banche hanno registrato rettifiche di valore, corrispondenti alle perdite su crediti iscritte nel conto economico, per 163,4 miliardi di euro.

La componente delle sofferenze lorde, inclusa nei crediti deteriorati lordi e corrispondente ai crediti in situazione di sostanziale insolvenza, ammontava, al 31 dicembre 2015, a 210 miliardi di euro (58 per cento del totale crediti deteriorati), a fronte delle quali le banche hanno registrato rettifiche di valore, corrispondenti alle perdite su crediti iscritte nel conto economico per 123,3 miliardi di euro.

Per quanto concerne le perdite derivanti da investimenti finanziari, si fa presente che, dalle segnalazioni statistiche pubblicate da Banca d'Italia, non risulta disponibile il valore cumulato di tali perdite che le banche italiane hanno iscritto nei bilanci al 31 dicembre 2015. Si evidenzia, tuttavia, che dall'esame dei bilanci delle maggiori banche italiane quotate emerge che le voci di conto economico nelle quali vengono iscritte le perdite su attività finanziarie (pari alla

somma delle voci: 130.b) Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita; 130.c) Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie detenute sino alla scadenza; 130.d) Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie) riportano un saldo netto e risultano di ammontare significativamente inferiore alle rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti (voce 130.a). Di conseguenza, può sostenersi che nei bilanci dell'esercizio 2015 le perdite su investimenti finanziari sono inferiori alle perdite rilevate sui crediti.

Con particolare riferimento al « volume totale delle perdite delle banche derivanti da investimenti finanziari », si comunica che il risultato netto dell'attività di negoziazione in attività finanziarie, dato dalla differenza tra i ricavi e le perdite, tra il 2008 e il 2015 è stato complessivamente positivo ed ha generato utili per oltre 24 miliardi di euro (tavola 1).

Per quanto riguarda invece le perdite riportate dalle « società di investimento », nel presupposto che l'interrogante intenda richiamare la nozione di « imprese di investimento » di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza, cosiddetto TUF), nella tavola 2, trasmessa dalla Banca d'Italia, risultano, in forma aggregata, i dati relativi al risultato netto degli investimenti in attività finanziarie riferito alle società di intermediazione mobiliare (SIM) iscritte all'apposito albo tenuto dalla Consob (tavola 2).

Dal tenore dell'interrogazione si deduce che gli onorevoli interroganti abbiano richiesto i dati sopra illustrati nel presup-

posto che il Governo abbia adottato misure volte alla patrimonializzazione delle banche e di copertura di perdite a carico delle pubbliche finanze.

Si rappresenta in proposito che questo Governo non ha realizzato alcun intervento pubblico a sostegno del capitale di alcuna banca. In ogni caso durante il lungo periodo di crisi, finanziaria prima, economica poi, il rafforzamento patrimoniale del settore bancario è stato conseguito con un limitato supporto pubblico, che ha complessivamente generato guadagni netti per l'erario.

Passando in rassegna, invece, le misure in materia di gestione delle sofferenze, cui gli onorevoli interroganti potrebbero aver voluto fare riferimento, si osserva che, per quanto riguarda le GACS, queste si configurano come uno schema di garanzia standardizzata a carattere oneroso, senza essere aiuto di Stato. Per le sue caratteristiche, lo schema non avrà impatto né sui *deficit* né sul debito pubblico.

Sempre in materia di gestione delle sofferenze è stata prevista con il decreto-

legge n. 83 del 2015 la deducibilità integrale delle svalutazioni e delle perdite su crediti, verso la clientela, come già nella previgente normativa avveniva per le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso. Anche in questo caso non c'è impatto sulle finanze pubbliche: se è vero che la deducibilità nello stesso esercizio piuttosto che in cinque quote costanti annuali, come consentito in base alla legislazione previgente, può generare un impatto negativo sul gettito, la nuova disciplina impedisce che siano generate nuove imposte anticipate (DTA iscrivibili in bilancio relativamente ai quattro quinti e la cui deducibilità fiscale doveva essere rinviata agli esercizi successivi), convertibili in crediti d'imposta, determinando quindi un recupero di gettito. Come previsto nel decreto-legge n. 59 del 2016 in via di conversione, inoltre, la convertibilità in credito d'imposta dello *stock* di DTA esistenti sarà riconosciuta solo subordinatamente al pagamento di un cannone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029.

Tavola 1

**Risultato netto dell'attività di negoziazione delle banche operanti in Italia
(milioni di euro)**

	Totale sistema	Banche Spa	Banche Popolari	Filiali di banche estere	Banche di credito cooperativo
2008	-3.994	-3.573	-680	344	-85
2009	1.631	628	680	11	312
2010	-167	-227	489	-511	84
2011	-525	997	563	-2.098	13
2012	5.498	3.919	647	241	691
2013	7.768	4.862	1.497	329	1.080
2014	6.507	3.160	1.478	-44	1.912
2015 (*)	7.867	4.011	1.877	314	1.665
Totale:	24.585	13.777	6.551	-1.414	5.672

Fonte: Banca d'Italia

(*) i dati relativi all'anno 2015 sono provvisori.

Tavola 2

**Risultato netto degli investimenti in attività finanziarie riferito alle SIM
(milioni di euro) ¹**

Risultato netto investimenti finanziari	2015	2014
Utile	56	51

¹ I suddetti importi derivano da elaborazioni svolte dall'Istituto sulla base delle informazioni contenute nelle segnalazioni di vigilanza inviate dagli intermediari (somma algebrica dei profitti/perdite da negoziazione, delle plus/minus valenze sui diversi portafogli presenti in bilancio, nonché relativi interessi e dividendi).

ALLEGATO 4

5-08890 Sandra Savino: Verifiche in merito all'inserimento degli scenari probabilistici di rendimento nell'ambito dei prospetti informativi relativi alle obbligazioni bancarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Savino ed altri chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze quali iniziative intenda assumere per accertare la « compatibilità comunitaria dell'utilizzo degli scenari di probabilità nella scheda-prodotto destinata agli investitori e nel prospetto » e per verificare la « piena efficacia » degli stessi « come strumento a tutela dei risparmiatori e degli investitori ».

La questione è stata, almeno in parte, già affrontata in precedenti risposte ad altri atti di sindacato ispettivo. Il Governo è impegnato ad assicurare che le misure di tutela degli investitori siano effettivamente applicate e che possano, ove necessario, anche essere rafforzate. In tale prospettiva si deve tenere conto anche dell'evoluzione normativa a livello di Unione europea in materia di obblighi informativi nei confronti degli investitori sia nella prestazione dei servizi di investimento sia in materia di prospetti.

In particolare, si tratta di provvedimenti adottati a livello di UE per alcune tipologie di prodotti finanziari quali le quote di fondi comuni di investimento (organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR), i prodotti di investimento al dettaglio pre-assemblati e i prodotti di investimento con base assicurativa, come ad esempio le polizze vita (il regolamento UE 1286/2014 è più noto con l'acronimo PRIIPs – *Packaged Retail and Insurance Based Investment Products*). Per tali categorie di prodotti, in particolare, è stato stabilito che l'informativa deve essere fornita ai clienti mediante un apposito

documento sintetico contenente le informazioni-chiave (il cosiddetto KID – *Key Information Document*).

Tale documento riporta anche informazioni su adeguati scenari di *performance* dell'investimento e le ipotesi formulate per realizzarli. Il Regolamento PRIIPs ha delegato la Commissione europea ad emanare gli *standard* tecnici (RTS) attuativi della citata disposizione sulla base del parere reso in merito dalle tre autorità europee di supervisione dei mercati finanziari (ESMA, EBA ed EIOPA).

Il 31 marzo 2016 il comitato congiunto delle tre Autorità ha rilasciato il proprio parere che prevede, sotto il profilo della rappresentazione dei rendimenti che il KID contenga tre scenari di *performance* che illustrino un *range* di possibili rendimenti sull'investimento ed in particolare: uno scenario favorevole, uno scenario intermedio, e uno scenario sfavorevole.

Tali scenari dovranno essere calcolati sulla base di una metodologia probabilistica (diversa da quella sperimentata dalla Consob e a cui fa riferimento la citata comunicazione del marzo 2009 sui prodotti illiquidi) individuata al termine di un ampio dibattito e a seguito di una consultazione pubblica realizzata a livello europeo ed aperta a chiunque. Gli *standard* tecnici anzidetti dovrebbero essere adottati da parte della Commissione europea nelle prossime settimane.

Inoltre, si rappresenta che nel corso del 2015 sono stati avviati i lavori finalizzati alla revisione della Direttiva 2003/71/CE (cosiddetta Direttiva Prospetto). Il 30 novembre 2015 la Commissione europea ha

pubblicato la proposta di Regolamento¹ che dovrà sostituire detta Direttiva e attualmente è in corso la procedura legislativa per l'approvazione presso le Istituzioni europee.

Fra gli obiettivi che tale proposta di Regolamento persegue vi è anche l'introduzione di una serie di semplificazioni della disciplina del prospetto. In particolare, per ciò che qui più rileva, si intende intervenire sulla nota di sintesi, contenendone la lunghezza a poche pagine (tre) e prevedendo l'utilizzo di un linguaggio non tecnico.

Nell'ambito dei lavori di adozione del nuovo regolamento sul prospetto, è stata anche rappresentata la necessità che la

nota di sintesi sia tendenzialmente allineata al formato del KID PRIIPs, con la facoltà riconosciuta all'emittente, nel caso di prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento PRIIPs, di sostituire l'informativa relativa al prodotto con le informazioni del KID e prevedendosi altresì la consegna obbligatoria della nota di sintesi al cliente.

Per quanto concerne, più in generale, l'estensione del KID, ivi compresi gli scenari di *performance*, ad altre (o a tutte) le categorie di strumenti finanziari, la questione merita di essere affrontata a livello europeo, dopo aver valutato, in quella sede, costi e benefici degli scenari probabilistici.

¹ COM(2015) 583 *final*.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e <i>Bioversity International</i> relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello <i>Staff College</i> del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del <i>Memorandum</i> d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	125
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	126
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni	129
AVVERTENZA	129

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizza-

zione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le

Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

C. 3764 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno 2016.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, formula una proposta di nulla osta.

La Commissione a maggioranza approva.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno 2016.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.

Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, precisa che la proposta di legge esaminata dalle Commissioni riunite Bilancio e Ambiente reca misure specifiche volte a colmare il *gap* economico che oggi penalizza i comuni più piccoli, ovvero quelli ubicati in zone soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico o svantaggiati dalla loro naturale collocazione in zone contrassegnate da difficoltà di comunicazione o dalla lontananza dai maggiori centri urbani. Le disposizioni interessano sia la materia di esclusiva pertinenza statale (tutela dell'ambiente e dei beni culturali, articolo 117, secondo comma, lettera s), sia la materia concorrente del governo del territorio (articolo 117, terzo comma) e la maggior parte di esse ha una valenza culturale non indifferente, essendo spesso i piccoli comuni i custodi delle tradizioni, dei valori e delle più antiche forme di espressione della cultura popolare italiana. Ricorda che, come evidenziato nell'articolo 1, la finalità principale della proposta è quella di promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti. Tale finalità viene perseguita favorendo la residenza in tali comuni, tutelando e valorizzando il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico e assicurando un miglioramento dei servizi essenziali per contrastare lo spopolamento e incentivare, invece, l'afflusso turistico. Illustra, quindi, le caratteristiche dei comuni destinatari delle misure previste e dei finanziamenti disposti, come dettagliate dal medesimo articolo 1. Si tratta, in particolare di: comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale; comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica; comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981; comuni con specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità; comuni

caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali; comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani; comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato; comuni comprendenti frazioni, con le caratteristiche di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* o *g)*, limitando gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni; comuni appartenenti alle unioni di comuni montani; comuni con territorio inserito totalmente o parzialmente nel perimetro di un Parco Nazionale, di un Parco Regionale o di un'area protetta; comuni istituiti a seguito di fusione.

Fa presente che, entro centoventi giorni dall'approvazione della proposta di legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dovrà essere stilato un elenco dei piccoli comuni, da aggiornare ogni tre anni.

L'articolo 2 affida alle sfere di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni, dei comuni, anche in forma associata, delle unioni di comuni montani e degli enti parco la possibilità di promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali. Viene prevista altresì la possibilità di istituire centri multifunzionali che possano fornire diversi servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato ed associazionismo culturale.

L'articolo 3 dispone l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla riduzione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla

messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dovrà essere predisposto un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni che dovrà definire ed assicurare la priorità degli interventi, dettagliatamente elencati, e che dovrà essere annualmente aggiornato. I progetti che rientreranno nel Piano dovranno riguardare i seguenti interventi: qualificazione e manutenzione del territorio, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico; messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica; riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado; acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso; recupero e riqualificazione urbana dei centri storici; recupero dei beni culturali, storici e artistici.

Sottolinea quindi l'interesse dell'articolo 4, per le competenze della Commissione cultura: esso infatti detta norme volte al recupero e alla riqualificazione dei centri storici e alla promozione di alberghi diffusi. È infatti prevista per i piccoli comuni la possibilità di individuare, all'interno del perimetro dei propri centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie. Tra tali interventi, le norme fanno rientrare il risanamento, la conservazione e il recupero

del patrimonio edilizio; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale. Non è di secondaria importanza la previsione, riservata ai comuni dei borghi antichi o con centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, della possibilità di avvalersi delle risorse di cui all'articolo 3 anche per promuovere la realizzazione di alberghi diffusi, ovvero quelle strutture ricettive ricavate dal recupero e dal restauro conservativo degli immobili inutilizzati e in stato di degrado, con ufficio di ricevimento e stanze riservate all'ospitalità che possono essere ricavate in uno o più edifici all'interno del borgo o del centro storico. Riconosce alle norme lo sforzo apprezzabile di voler mantenere intatto l'impatto architettonico e ambientale di questi piccoli centri, garantendo loro la possibilità di ampliare l'offerta turistico-ricettiva senza dover ricorrere alla costruzione di nuovi edifici con il rischio di discutibili scelte edilizie.

Rivolge analoghe considerazioni relativamente alle norme dell'articolo 5 che recano misure per contrastare il fenomeno dell'abbandono di immobili nei piccoli comuni ai quali viene consentito di acquisire e riqualificare sia terreni agricoli e forestali da bonificare, in modo da arginare rischi di dissesto idrogeologico, sia edifici in stato di abbandono o degrado per prevenire crolli o altre situazioni di pericolo.

L'articolo 6 consente ai piccoli comuni, anche in forma associata, di acquisire stazioni ferroviarie disabilite o case cantoniere, ovvero di stipulare intese finalizzate al loro recupero per destinarle, anche attraverso l'istituto del comodato, ad organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero, a sedi di promozione ed

eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali. I piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso, da utilizzare principalmente come piste ciclabili o per promuovere la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica. Per i fini suddetti viene autorizzato il ricorso anche alle risorse di cui all'articolo 3 e viene prevista l'applicazione per i piccoli comuni delle disposizioni di cui all'articolo 135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di pianificazione paesaggistica. Nello specifico viene stabilito che le previsioni dei piani paesaggistici individuino linee di sviluppo urbanistico ed edilizio in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Ricorda che l'articolo 7 prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, finalizzate alla salvaguardia ed al recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Anche in questo caso viene autorizzato il ricorso alle risorse finanziarie recate dall'articolo 3.

Riassumendo il contenuto degli articoli da 8 a 13, rileva come le disposizioni in essi contenute siano finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei residenti dei piccoli comuni, attraverso l'innalzamento della qualità dei servizi e con l'incentivazione di una maggiore sostenibilità ambientale nelle attività commerciali. In questo senso, l'articolo 8 riconosce priorità nei finanziamenti ai progetti di sviluppo della rete in banda ultra larga e di realizzazione dei programmi di *e-governance* in favore dei piccoli comuni. L'articolo 9 interviene in materia di servizi postali e di pagamento con disposizioni volte ad agevolare la diffusione della rete

telematica ed il suo utilizzo anche presso gli esercizi commerciali nei comuni attualmente non serviti. La sostenibilità ambientale nel commercio è promossa dalle norme degli articoli da 10 a 13 che sono volte ad incentivare il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, ovvero la cui area di produzione sia posta ad una distanza non superiore a 50 chilometri dal luogo di vendita.

L'articolo 14 prevede la predisposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di due distinti e specifici piani: piano per i trasporti destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, nonché al collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione; piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione.

Afferma di aver limitato la propria esposizione ad un quadro di sintesi del provvedimento e si riserva di integrare la relazione con riferimenti ai collegamenti del testo trasmesso con il codice dei beni culturali e con la legge sul consumo del suolo, di recente approvata dalla Camera. Ritiene che le disposizioni ora riassunte possano, sia per la loro natura e sia per le loro finalità, incontrare l'appoggio ed il sostegno della Commissione cultura. Esse si inseriscono infatti nel quadro delle misure che riconoscono l'importanza che una parte del nostro Paese non resti emarginata rispetto alle altre. In questo senso ogni intervento legislativo volto alla realizzazione di misure perequative non

può che incontrare il nostro favore. I piccoli comuni rappresentano un patrimonio per tutti e la loro rivitalizzazione economica, attraverso la fornitura di nuove strutture e migliori servizi offre, in termini di competitività economica e territoriale, garanzie di sviluppo per l'intero Paese e maggiori opportunità per tutta la popolazione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 15 giugno 2016.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 3594 Governo.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; <i>b)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; <i>c)</i> Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; <i>d)</i> Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
Sull'ordine dei lavori della Commissione	131

SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. Nuovo testo unificato C. 72 Realacci, C. 599 Bucci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	131
ALLEGATO (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organiz-

zazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; *b)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; *c)* Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; *d)* Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni

Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

C. 3764 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2016.

Maurizio BARADELLO (DeS-CD) *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sull'ordine dei lavori della Commissione

Ermete REALACCI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere, dapprima, all'esame in sede referente del nuovo testo unificato recante norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce e, successivamente, allo svolgimento dell'ufficio di presidenza.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce.

Nuovo testo unificato C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2016.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sono stati presentati gli emendamenti del relatore 1.500, 1.501, 2.500, 2.501, 2.502, 2.503, 2.504, 4.500, 4.501 e 6.500 *(vedi allegato)*.

Mirko BUSTO (M5S), *relatore*, fa presente che l'istruttoria sugli emendamenti presentati, svolta con i rappresentanti del Governo, non si è ancora conclusa; alcuni dovranno pertanto essere accantonati, rinviandone l'esame alla prossima settimana.

Si potrebbe quindi nella seduta odierna procedere all'esame delle restanti proposte emendative, nonché – nell'auspicio che i rappresentanti dei gruppi rinuncino alla presentazione di subemendamenti – degli emendamenti *testé* presentati.

Enrico BORGHI (PD) ritiene opportuno poter disporre di un congruo tempo per valutare i nuovi emendamenti del relatore.

Claudia MANNINO (M5S) sottolinea come, in occasione dell'esame di altri emendamenti, vi sia stata ampia disponibilità a rinunciare alla presentazione di subemendamenti, in modo da consentire il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Ermete REALACCI, *presidente*, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, ritiene opportuno rinviare l'esame di tutte le proposte emendative ad altra seduta.

Auspiciando che non siano presentati subemendamenti agli emendamenti del relatore, propone quindi di fissarne il termine di presentazione alle ore 10 di lunedì 20 giugno.

La Commissione consente.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 giugno 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. Nuovo testo unificato C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto.**EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge è volta alla realizzazione di una rete nazionale di mobilità dolce, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), che favorisca il turismo, il tempo libero, l'attività fisica delle persone e la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali.

1. 500. Il Relatore.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La rete nazionale di mobilità dolce è sviluppata in coerenza con il sistema nazionale di ciclovie turistiche previsto dall'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1. 501. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b) sostituire le parole: di cui alla lettera a) con le seguenti: costituito da percorsi pedonali e per utenti a mobilità ridotta, percorsi ciclabili, percorsi equestri, cammini storici, percorsi religiosi,

strade bianche, tratturi e strade locali a basso traffico, ferrovie locali, ferrovie e treni turistici, percorsi *velo-rail*, alzaie lungo i fiumi, canali ed aree vallive e altre tipologie che consentono utilizzi sostenibili.

2. 500. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole da: rilevante fino alla fine della lettera con le seguenti: interesse storico, culturale, naturalistico, paesaggistico, argini di fiumi, alzaie di canali, altri sentieri di pianura o di montagna e altre infrastrutture lineari, quali tronchi stradali dismessi o in abbandono

2. 501. Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: abbandonate con la seguente: dismesse

2. 502. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: tracciati ferroviari mai entrati in esercizio o sui quali è stata disposta la dismissione della linea con le seguenti: tracciati ferroviari, costituiti da intere linee o da tratte parziali ad esse relative,

mai entrati in esercizio o sui quali è stata disposta la dismissione della linea dall'esercizio ferroviario

2. 503. Il Relatore.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: a piedi e in bicicletta.

2. 504. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: dall'Ente nazionale per le

strade (ANAS) Spa o da altre Amministrazioni pubbliche;.

4. 500. Il Relatore.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: seguenti categorie aggiungere le seguenti: di infrastrutture e.

4. 501. Il Relatore.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 500. Il Relatore.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione</i>)	135
ALLEGATO (<i>Relazione approvata</i>)	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che entro il termine, fissato a giovedì scorso 9 giugno, alle ore 16, non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame. Segnala altresì che il termine per la presentazione di emendamenti presso la Commissione Politiche dell'Unione europea è fissato per la giornata odierna alle ore 16.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole con condizione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con condizione del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione delibera quindi di nominare l'onorevole Pagani quale relatore incaricato di riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (C. 3821 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (C. 3821 Governo, approvato dal Senato),

premesso che:

L'articolo 17 del disegno di legge modifica la disciplina del Registro internazionale italiano, nel quale sono iscritte le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali, consentendo l'iscrizione delle navi in regime di sospensione di bandiera a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti comunitari, prima prevista per le sole navi appartenenti a soggetti di Paesi extracomunitari e solo con riferimento a navi iscritte in registri di paesi extracomunitari, anche nel caso in cui le navi appartengano a un soggetto comunitario o la sospensione sia avvenuta con riferimento al registro di un paese comunitario, superando in tal modo la discriminazione a svantaggio dei Paesi che fanno parte dell'Unione europea;

L'articolo 18, superando il vuoto normativo derivante dalla mancata adozione di alcuni decreti legislativi previsti dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29, definisce l'entità delle sanzioni che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) può irrogare nei casi di inosservanza delle prescrizioni da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori delle in-

frastrutture e degli operatori di settore, relative alla gestione della circolazione ferroviaria, al funzionamento e alla manutenzione degli elementi del sistema ferroviario, ai requisiti e alla qualificazione del personale impiegato nella sicurezza della circolazione ferroviaria e ai certificati di sicurezza richiesti alle imprese per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, nonché alle autorizzazioni di sicurezza richieste ai gestori dell'infrastruttura. In caso di inosservanza degli obblighi di fornire assistenza tecnica, informazione e documentazione all'Agenzia, le sanzioni si applicano ai soli operatori ferroviari;

L'articolo 19, al fine di superare una procedura di preinfrazione (EU Pilot 7192/14/TAXU) aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per mancata osservanza di obblighi contenuti nella normativa europea di riferimento, introduce nell'ordinamento nazionale l'esenzione esplicita dal pagamento della tassa automobilistica, per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia, dei veicoli utilizzati da studenti che li abbiano immatricolati nello Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), in cui risiedano abitualmente e con il quale sussista un adeguato scambio di informazioni;

L'articolo 20 dispone la cancellazione del diritto fisso di importazione e della tassa di circolazione per gli autotrasportatori albanesi, superando l'incompatibilità di tali oneri con l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Co-

munità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, ratificato in Italia con legge 7 gennaio 2008, n. 10 ed eliminando gli effetti discorsivi derivanti dalla differente applicazione della normativa sul diritto fisso di importazione nei diversi porti italiani;

l'articolo 24 novella il regime forfetario di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (la cosiddetta *tonnage tax*), prevedendo le seguenti modifiche alla disciplina attualmente vigente: è fissato a 5 anni il periodo minimo che deve intercorrere tra l'uscita dal regime d'imposta sul tonnello e la possibilità di esservi riammessi; è rafforzata la normativa sulla tassazione delle plusvalenze relative a navi acquistate prima dell'entrata nel regime di imposta sul tonnello; è infine prevista la possibilità di regolarizzare il mancato pagamento di somme dovute per obblighi formativi del personale;

al fine di definire un sistema maggiormente competitivo e favorire la salvaguardia della flotta nazionale, il medesimo articolo 24, al comma 11, conferisce al Governo una delega ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, secondo criteri di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi;

in particolare, il criterio di delega di cui alla lettera *b*) del comma 12 del medesimo articolo 24 è volto a circoscrivere l'attribuzione dei benefici fiscali e contributivi previsti in favore del personale marittimo, nonché il regime della *tonnage tax* alle sole navi traghetto che imbarchino soltanto personale comunitario e siano adibite indistintamente ad attività di cabotaggio o a viaggi internazionali;

la previsione richiamata, pur essendo finalizzata alla salvaguardia occupazionale dei marittimi italiani e comunitari, rischia di produrre effetti di deloca-

lizzazione di compagnie di navigazione iscritte al Registro internazionale italiano, nella misura in cui pone vincoli fortemente restrittivi rispetto alla possibilità di usufruire dei benefici fiscali e previdenziali in questione;

appare opportuno pertanto apporre alcuni correttivi volti a rivedere la formulazione del criterio di delega di cui alla citata lettera *b*), nel senso di prevedere che l'attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi, a condizione che siano rispettate le disposizioni relative alla composizione dell'equipaggio di cui alla medesima lettera, si riferisca esclusivamente alle navi traghetto che effettuano servizi di cabotaggio misti passeggeri/merci, al fine di non determinare discriminazioni tra diverse tipologie di navi da carico adibite al trasporto della medesima merce; occorre altresì prevedere che l'obbligo di imbarcare esclusivamente personale italiano o comunitario si applichi con riferimento ai componenti dell'equipaggio stabiliti dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

l'articolo 27, al fine di sanare una procedura in materia di aiuti di Stato aperta dalla Commissione europea, reca la soppressione degli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, che dispongono, rispettivamente, un credito d'imposta a beneficio delle imprese marittime per investimenti volti al rinnovo e all'ammodernamento delle unità navali e misure di sostegno al finanziamento a favore delle imprese armatoriali,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

si riveda la formulazione del criterio di delega di cui alla lettera *b*) del comma 12 dell'articolo 24 nel senso di prevedere che l'attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi, a condizione che siano rispettate le disposizioni relative alla composizione dell'equipaggio di cui alla mede-

sima lettera, si riferisca esclusivamente alle navi traghetto che effettuano servizi di cabotaggio misti passeggeri/merci, al fine di non determinare discriminazioni tra diverse tipologie di navi da carico adibite al trasporto della medesima merce; si preveda altresì che

l'obbligo di imbarcare esclusivamente personale italiano o comunitario si applichi con riferimento ai componenti dell'equipaggio stabiliti dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	139
5-08896 Benamati: Tavolo di consultazione sul « caro affitti » dei locali commerciali e artigianali	139
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	142
5-08897 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento König di Molteno	140
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	143
5-08898 Prodani: Strategicità del rigassificatore di Zaule	140
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	144
5-08899 Vallasca: Criticità connesse al sistema del « capacity payment »	140
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	145

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali: audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	141
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene la Viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute

per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08896 Benamati: Tavolo di consultazione sul « caro affitti » dei locali commerciali e artigianali.

Michele MOGNATO (PD), *cofirmatario*, illustra l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Pur nella consapevolezza che il rinnovo dei contratti per il canone di locazione dei locali adibiti ad uso commerciale è soggetto al libero mercato, sottolinea tuttavia le esigenze di vivibilità e sicurezza dei centri storici delle città italiane che sono anche poli di aggregazione sociale. Per questi motivi, già esposti nella risoluzione a sua prima firma, n. 7-00819, approvata dalla X Commissione il 3 novembre 2015, auspica che possa essere celermente avviato il tavolo di consultazione il Ministero dello sviluppo economico, gli enti locali e le associazioni di categoria del commercio, dei proprietari e dei gestori degli immobili.

5-08897 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento König di Molteno.

Lara RICCIATTI (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lara RICCIATTI (SI-SEL), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta in cui la Viceministra ha espresso chiaramente la propria contrarietà alle procedure di mobilità del personale. Manifesta preoccupazione per il futuro dei lavoratori coinvolti che, purtroppo, a seguito dell'introduzione del Jobs Act che non prevede la cassa integrazione nei casi di cessazione delle attività.

5-08898 Prodani: Strategicità del rigassificatore di Zaule.

Aris PRODANI (Misto) illustra l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aris PRODANI (Misto), replicando, ringrazia la Viceministra Bellanova. Sottolinea tuttavia che il contenuto della risposta

appare poco chiaro e paventa che non vi sia un seguito alle dichiarazioni rese alla stampa la scorsa settimana dal Ministro Calenda in base alle quali il progettato rigassificatore di Trieste non sarebbe un'opera strategica per il Paese. Nella consapevolezza che la regione si trova ora nell'impossibilità di esprimersi in merito all'intesa, lamenta che manca un atto del Governo conseguente alle dichiarazioni rese dal Ministro Calenda.

5-08899 Vallascas: Criticità connesse al sistema del «capacity payment».

Andrea VALLASCAS (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Prende atto che la disciplina del nuovo mercato della capacità non potrà essere attuata in Italia prima del 2017.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva su «Industria 4.0»: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali: audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda.

(Svolgimento e conclusione).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche, attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Carlo CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Paolo COPPOLA (PD), Cristina BARGERÒ (PD), Andrea VALLASCAS (M5S), Adriana GALLIGANO (SCpI), Lorenzo BASSO (PD), Mattia FANTINATI (M5S), Gianluca BENAMATI (PD), Chiara SCUVERA (PD), Lorenzo BECATTINI (PD) e Marco DA VILLA (M5S).

Carlo CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*, risponde ai quesiti posti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia il Ministro Calenda per il suo contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI

La seduta comincia alle 15.20.

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.

C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita il relatore a formulare la proposta di parere.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Andrea VALLASCAS (M5S), dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, manifestando un orientamento profondamente critico sul provvedimento nel suo complesso che reca principi e criteri di delega eccessivamente vaghi. Lamenta che nella lettura alla Camera non sia stato possibile, in sede referente, apportare alcuna modifica al testo come più volte chiesto dal proprio gruppo.

Gianluca BENAMATI (PD), nel ringraziare il relatore per l'ottimo lavoro di approfondimento svolto, ritiene che il provvedimento in esame sui confidi affronti correttamente questioni più rilevanti per le imprese. Il tema delle garanzie e dell'accesso al credito è infatti assolutamente fondamentale per l'attività e la crescita in particolare delle PMI, come peraltro ha sottolineato nell'audizione odierna presso la Commissione il Ministro dello sviluppo economico. Dichiara pertanto il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.25 alle 15.35.

ALLEGATO 1

**5-08896 Benamati: Tavolo di consultazione sul « caro affitti »
dei locali commerciali e artigianali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in parola si vuole porre in rilievo una recente rilevazione di Confesercenti, secondo la quale in Italia esisterebbero 627 mila locali commerciali chiusi (pari a circa il 25 per cento del totale dei locali adibiti a tale destinazione di uso) a causa della mancanza di imprese che vi operino.

Tale situazione a parere degli interroganti scaturisce soprattutto dalla continua crescita dei canoni di locazione per le attività commerciali e artigianali, dal crollo dei consumi interni del nostro Paese conseguenti ad una lunga durata della crisi economica e, infine, dalla concorrenza delle grandi catene internazionali del commercio.

Viene anche evidenziato che in questa Commissione con il parere favorevole del Governo è stata votata a novembre scorso una risoluzione (7-00819), che impegna lo stesso esecutivo « a valutare possibili iniziative per alleviare la chiusura di esercizi commerciali e laboratori artigianali a causa delle dinamiche del « caro affitti » anche mediante l'attivazione di un tavolo di consultazione per favorire un confronto tra i diversi soggetti interessati (Ministero dello Sviluppo Economico, gli enti locali e le associazioni di categoria del commercio, dei proprietari e dei gestori degli immobili).

Al riguardo in via preliminare evidenzio che la normativa sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani è la legge n. 392 del 27 luglio 1978 e, in particolare, il capo II. (rubricato « *Locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione* »). Nella citata Legge voglio richiamare la disposizione prevista con l'articolo 32. La stessa prevede quanto segue: « *Le parti possono convenire che il canone*

di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta. Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all'articolo 27, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (...) ».

Il citato articolo 32 riguarda, ovviamente, solo gli aumenti in corso di contratto, non quelli concernenti il rinnovo che, invece, sono liberi. Esso prevede che qualora sia raggiunto un accordo per eventuali variazioni in aumento del canone, queste non solo devono fare riferimento all'indice ISTAT, ma possono intervenire per quei contratti stipulati per una durata non superiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività indicate come industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, oppure a nove anni se l'immobile urbano è adibito ad attività alberghiere e assimilate o all'esercizio di attività teatrali.

Gli aumenti in corso di contratto, pertanto, devono avere una variazione in aumento calmierata del canone di locazione, il quale, però, poiché è libero, deriva dall'incontro tra domanda e offerta.

Sul ritardo lamentato per l'attivazione del citato tavolo di confronto, invece, informo che lo stesso è correlato esclusivamente agli avvicendamenti nelle cariche di vertice politico del Ministero. Sarà cura del MiSE predisporlo in breve tempo al fine di approfondire espressamente le tematiche rammentate dagli interroganti tra tutte le parti interessate.

ALLEGATO 2

5-08897 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento König di Molteno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente informo gli Onorevoli Interroganti che l'8 Giugno scorso, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si è tenuto un incontro per discutere del piano di dismissione dello stabilimento di Molteno (Lecco) della società KÖNIG SPA., al quale hanno partecipato i rappresentanti dell'Azienda, della Regione Lombardia, le Istituzioni locali e le Organizzazioni Sindacali.

In tale occasione, in primo luogo, si è preso atto che il prodotto della KÖNIG « catene per autoveicoli » attualmente non ha le stesse opportunità che aveva in passato, a causa della forte contrazione del mercato dovuta anche a fattori climatici ed alla presenza di concorrenti.

Contestualmente sono state sollevate perplessità, considerando che l'Azienda sta ponendo in essere delle iniziative, anche di natura finanziaria, che sembrerebbero essere indirizzate esclusivamente alla chiusura del sito di Molteno.

Inoltre, il MiSE ha dichiarato la propria contrarietà alle procedure di mobilità del personale. Tali procedure devono, in-

fatti, essere inserite in un giusto contesto normativo e, a tal fine, ci sono già stati e ci saranno, incontri dedicati e di confronto tra le parti, sia sulle attività da mantenere che sulla eventuale possibilità di consentire ai lavoratori di accedere ad ammortizzatori sociali o ad altre provvidenze consentite dalla legislazione vigente.

Peraltro, sentito al riguardo il Ministero del Lavoro, lo stesso ha comunicato che le parti sociali, ad oggi, non hanno richiesto allo stesso Ministero alcun incontro per l'esame della situazione produttiva ed occupazionale della Società KÖNIG.

Il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Lombardia effettueranno delle nuove verifiche con la proprietà di KÖNIG per capire se esistano strade diverse da intraprendere.

Infine, informo che è prevista una nuova riunione presso il Ministero per gli inizi del prossimo mese, per fare il punto della vicenda in esame.

Sarà cura del Ministero dello Sviluppo Economico aggiornare il Parlamento sugli sviluppi della vertenza in parola.

ALLEGATO 3

5-08898 Prodani: Strategicità del rigassificatore di Zaule.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la Question Time in parola si vuole porre in rilievo che con il decreto n. 808 del 2009, il Ministero dell'Ambiente ha pronunciato la VIA positiva relativamente al terminale di rigassificazione di Zaule con prescrizioni, tra cui la A.2.

Con Decreto direttoriale del 30 maggio scorso (DVA-DEC-2016-0000222), il Ministero dell'ambiente, a seguito del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS (n. 2069 del 6 maggio 2016), ha ritenuto ottemperata la prescrizione A.2.

La citata prescrizione stabilisce, tuttavia che, prima che il Ministero dello sviluppo economico possa convocare la conferenza di servizi decisoria nell'ambito del procedimento autorizzativo di sua competenza, debba acquisire anche la valutazione di impatto ambientale relativa al

metanodotto di collegamento del rigassificatore alla rete di trasporto nazionale del gas.

Premesso che non è stato ancora emanato il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al citato Metanodotto di collegamento, il MiSE provvederà a convocare la riunione di Conferenza di servizi decisoria nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del rigassificatore, entro termini che consentano alla Regione Friuli Venezia Giulia di esprimersi in merito all'opera medesima.

Nell'ipotesi in cui la Regione dovesse esprimere un proprio parere negativo, verranno adottate le conseguenti valutazioni previste dalla normativa vigente sulla base delle posizioni prevalenti che emergeranno in seno alla conferenza dei servizi.

ALLEGATO 4

5-08899 Vallasca: Criticità connesse al sistema del *capacity payment*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Facendo riferimento al Question Time posto all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico, non posso che confermare, come noto anche agli interroganti, quanto già risposto in precedenza per atto di sindacato ispettivo di analogo argomento (risposta del vice ministro Prof. De Vincenti in X Commissione atto On. Crippa ed altri n. 5-01071 del 25 settembre 2013).

Infatti, il tema dei meccanismi per assicurare una capacità di generazione elettrica adeguata ai fabbisogni non è un tema solo nazionale, ma europeo, in quanto comune a molti Paesi, interessati – come l'Italia – da due fenomeni che sono, da un lato, il significativo calo della domanda elettrica avvenuto negli ultimi anni e, dall'altro, la crescente penetrazione delle energie rinnovabili per la produzione elettrica.

Con il decreto 30 giugno 2014, il Mise ha approvato la disciplina di un nuovo meccanismo di capacità, proposto da Terna in base a criteri definiti dall'Autorità per l'energia, indicando contestualmente anche alcune condizioni e integrazioni, soprattutto di maggiore apertura

verso gli scambi europei, la domanda e le altre tecnologie. Insieme a Terna e all'Autorità, si è quindi avviato nei mesi successivi il confronto con la Commissione europea sotto il profilo degli Aiuti di Stato.

In merito ai tempi citati dagli interroganti (con un anno di ritardo) voglio ricordare che occorre predisporre analisi tecniche ed economiche prima di avviare un confronto di questa natura e che certamente si deve considerare la complessità del tema trattato. Nel frattempo, la stessa Commissione ha avviato sui modelli di *capacity market* una vasta indagine i cui primi esiti sono stati di recente resi noti, mentre è attesa per l'autunno 2016 la chiusura definitiva dell'indagine.

Il confronto con la Commissione UE è quindi ancora in corso.

Circa le iniziative di carattere normativo da assumere per « evitare gli aspetti critici » richiamati dalla Commissione UE, ne sarà comunque valutata la possibilità, tenendo tuttavia in considerazione che dai primi risultati dell'indagine settoriale citata, il modello italiano sembra rispondere meglio di altri alle indicazioni pro-concorrenziali che potranno venire dall'Europa.

ALLEGATO 5

**Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209,
approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.**

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato, recante «Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi», adottata come testo base e delle abbinate proposte di legge C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti;

rilevato che l'impianto della legge delega risponde all'esigenza di un rafforzamento del sistema dei consorzi fidi per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e dei professionisti in un quadro mutato dell'economia nazionale ed estera;

valutato che, in conseguenza dei principi e dei criteri direttivi previsti, si intende rafforzare la patrimonializzazione dei confidi, disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici e rendere il sistema più semplice per chi deve accedere al sistema delle garanzie;

osservato che la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), all'articolo 1, comma 54, ha disposto il rafforzamento patrimoniale dei confidi mediante l'utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI nel limite di 225 milioni a favore dei confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, di quelli che realizzano operazioni di fusione o che quelli che stipulano contratti di rete;

sottolineato che non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato dal decreto previsto dal medesimo articolo 1, comma 54, della legge di stabilità 2014, volto a favorire i processi di crescita dimensionale delle imprese e il rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi;

rilevato che la medesima legge di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 55, ha destinato alle Camere di commercio 70 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014-2016, per il sostegno al credito alle PMI tramite il rafforzamento dei confidi;

sottolineato che non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dall'articolo 1, comma 55, della legge di stabilità 2014;

rilevata l'opportunità di prevedere tra gli «strumenti di garanzia innovativi», di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), la possibilità di rilasciare garanzie a favore dei soggetti interessati a intervenire nel capitale delle imprese (cosiddetta garanzia *equity*) dotandole di uno strumento nuovo per la loro patrimonializzazione,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 e C. 2284 (Parere alla Commissioni riunite V e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	149

SEDE REFERENTE:

Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. C. 3651 Venittelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.20.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 e C. 2284.
(Parere alla Commissioni riunite V e VIII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, come convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite V e VIII avrà luogo nella seduta odierna.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.25.

Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.

C. 3651 Venittelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, V, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul testo della proposta di legge in esame, come risultante a seguito dell'esame degli emendamenti.

Considerati gli orientamenti emersi in Commissione nel corso dell'esame del provvedimento in ordine al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la relativa richiesta, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, esprime l'auspicio che i deputati e i gruppi richiedano il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa e che il Governo esprima quanto prima il proprio assenso al riguardo, in modo da consentire un celere completamento dell'*iter* del provvedimento, che dà finalmente risposta alle istanze da tempo avanzate dalle imprese soggette all'obbligo di restituire gli aiuti di Stato percepiti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 giugno 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

ALLEGATO

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. (ulteriore nuovo testo unificato C. 65 e C. 2284).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, l'ulteriore nuovo testo delle proposte di legge Atto Camera n. 65 e n. 2284, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici;

condivise le finalità complessive del provvedimento, che intende promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti e garantire, in questo modo, l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e tutelando e valorizzando il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico dei medesimi enti territoriali;

apprezzato che l'articolo 3 disponga l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scola-

stici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive;

auspicato che, anche alla luce dell'ammontare delle risorse disponibili, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni e i decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recanti la ripartizione delle risorse del Fondo, privilegino l'accesso ai finanziamenti dei progetti presentati dai comuni singoli con meno di 5.000 abitanti;

rilevato che, ai fini dell'accesso ai finanziamenti del medesimo Fondo, l'articolo 3, comma 4, indica tra i criteri di selezione dei progetti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri il miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento e l'impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali;

osservato che l'articolo 14 prevede l'adozione di un Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504-94-A, approvata dalla 12^a Commissione permanente del Senato 150

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Nuovo testo unificato C. 2236 Sani e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 150

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 305 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 151

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 157

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 15 giugno 2016.

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504-94-A, approvata dalla 12^a Commissione permanente del Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.25 alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 15.20.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Nuovo testo unificato C. 2236 Sani e abb. (Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 giugno 2016.

Giovanni MONCHIERO (ScpI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, secondo quanto già preannunciato nella seduta precedente della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 305.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 17 luglio prossimo, il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 305). Precisa che al parere della XII Commissione dovranno essere allegati anche i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento.

Da, quindi, la parola alla relatrice, deputata Miotto, per lo svolgimento della relazione.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi dei principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 2015, nonché della procedura di delega di cui al comma 1, alinea, ed al comma 2 del medesimo articolo 11.

Le norme suddette di delega concernono – nell'ambito di una più ampia disciplina di delega in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti

dei pubblici uffici – la revisione delle norme sul conferimento di incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. In particolare, l'esercizio della delega concerne la definizione di principi « fondamentali » (per la legislazione regionale) relativi agli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché di direttore dei servizi socio-sanitari, qualora tale figura sia prevista dalla legislazione regionale.

In base alla suddetta procedura di delega, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri espressi sullo schema di decreto dalle Commissioni parlamentari competenti, deve trasmettere nuovamente i testi alle Camere « con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione », ai fini dell'eventuale espressione di un secondo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

Entrando nel merito del contenuto, rileva che l'articolo 1 dello schema riguarda le procedure per la costituzione e l'aggiornamento di un elenco di soggetti idonei per gli incarichi di direttore generale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

In conformità alla suddetta disciplina di delega, si prevede (comma 2) l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di direttore generale (presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale), aggiornato con cadenza biennale. Tale elenco nazionale è alimentato con procedure informatizzate ed è pubblicato sul sito *internet* del Ministero della salute.

Ricorda che la disciplina statale vigente prevede invece la costituzione di elenchi regionali di idonei, previo avviso pubblico e selezione, con l'obbligo, per la regione, di attribuire l'incarico ad un soggetto inserito in un elenco (di qualsiasi regione).

In conformità ai principi di delega, l'articolo 1 dello schema dispone, ai fini

della redazione e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale, l'istituzione di una commissione (comma 3). Riguardo alla composizione di quest'ultima, la norma di delega prevede la composizione paritetica di rappresentanti dello Stato e delle regioni. La norma dispone che essa sia composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e gestione aziendale, di cui due designati dal Ministro della salute – di cui uno con funzioni di presidente, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato –, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza Stato-regioni.

In proposito, rileva che potrebbe essere ritenuto opportuno valutare se tale composizione soddisfi appieno il carattere paritetico richiesto dalla disciplina di delega nonché stabilire in termini più espliciti se il presidente rientri nell'ambito dei cinque membri.

Il medesimo comma 3 specifica che la commissione è nominata con decreto del Ministro della salute ed è rinnovata ogni due anni, che i membri della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell'elenco e all'espletamento delle attività «connesse e conseguenziali»; in fase di prima applicazione, la commissione è nominata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai sensi del successivo comma 4, la commissione procede, entro 120 giorni dal suo insediamento, alla formazione dell'elenco nazionale di idonei, mediante – come contemplato dalla disciplina di delega – una selezione per titoli, oggetto di avviso pubblico.

Il medesimo comma 4 individua i titoli ed i requisiti per l'ammissione alla selezione, in attuazione del principio di delega, che fa riferimento al «possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale». In particolare, riguardo al diploma di laurea ed all'esperienza dirigenziale, le lettere *a)* e *b)* del comma 4 sono sostanzialmente identiche all'attuale disciplina statale per

l'ammissione alla selezione per gli elenchi regionali di idonei, ad eccezione della circostanza che il requisito della diretta responsabilità dirigenziale pregressa deve riguardare, secondo lo schema, le «risorse umane, tecniche e finanziarie», mentre la norma vigente consente che l'oggetto sia costituito anche da una soltanto delle suddette tipologie di risorse. La successiva lettera *c)* introduce (in via concorrente e non alternativa, rispetto agli altri titoli) il requisito dell'attestato rilasciato all'esito di un corso (rientrante nelle fattispecie di corso ivi poste) di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. In merito, la normativa vigente richiede, invece, lo svolgimento di tale corso, da parte del direttore generale, entro i diciotto mesi successivi alla nomina.

In connessione con l'istituzione dell'elenco nazionale, si sopprime il rinvio ad eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione.

Fa presente che nel rispetto alla disciplina vigente, inoltre, lo schema esclude dalla selezione i soggetti che abbiano un'età pari o superiore a 65 anni (comma 4).

Il successivo comma 5 specifica che i requisiti in oggetto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, reca alcune norme sulle modalità di redazione di quest'ultima e prevede il versamento di un contributo pari a 30 euro, non rimborsabile, per la partecipazione alla procedura di selezione. I relativi introiti sono destinati alle spese necessarie per il supporto allo svolgimento delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco di idonei in esame.

Il comma 6 concerne i criteri e le modalità di attribuzione del punteggio, mentre il comma 7 prevede che siano inseriti nell'elenco i candidati con punteggio non inferiore a 75 punti (il massimo è pari a 100 punti). Tali criteri, modalità e parametri non sono oggetto di specifici principi di delega né sono oggetto dell'attuale normativa statale.

Ai sensi del comma 8, non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza, di cui al successivo articolo 2, comma 2.

Il comma 1 dell'articolo 2 dello schema disciplina le procedure per il conferimento – da parte della regione – dell'incarico di direttore generale (di un'azienda sanitaria locale, un'azienda ospedaliera o un altro ente o azienda del Servizio sanitario nazionale), nell'ambito dell'elenco degli idonei di cui al precedente articolo 1. In conformità alla disciplina di delega, si prevedono la diramazione di un avviso pubblico, da parte della regione, e la conseguente costituzione di una prima rosa di candidati, rappresentata da tutti gli iscritti all'elenco che abbiano manifestato interesse. Nell'ambito di tale rosa, ai sensi del medesimo comma 1, è individuata una terna, mediante una valutazione per titolo e colloquio, da parte di una commissione regionale, composta da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti e da un esperto designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Nella terna non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte, presso il medesimo ente o azienda. Nell'ambito della terna proposta, la nomina deve ricadere sul soggetto che presenti i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire.

Il primo periodo del successivo comma 2 specifica che il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito *internet* della regione e dell'azienda o ente interessato. Il secondo periodo del comma 2 conferma la norma statale vigente sull'assegnazione e l'aggiornamento, da parte della regione, nei confronti del direttore generale, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, integrando tale principio con il riferimento agli obiettivi di trasparenza, intesi « a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con parti-

colare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico ». Il terzo periodo del comma 2 conferma la norma statale vigente, secondo la quale la durata dell'incarico non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. Sotto il profilo della tecnica redazionale, osservo che sembrerebbe preferibile non riprodurre tale norma, in quanto il successivo articolo 9, comma 2, fa esplicitamente salvo il comma 8 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, il quale contiene (tra le altre) la suddetta disposizione. Il quarto periodo del comma 2 del presente articolo 2 specifica che alla scadenza dell'incarico di direttore generale, ovvero nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, mentre il quinto periodo prevede che, in caso di commissariamento dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, il commissario sia scelto nell'ambito dell'elenco nazionale di idonei di cui al precedente articolo 1.

Il comma 3 demanda ad un accordo, da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione e la verifica delle attività dei direttori generali, con particolare riferimento ai parametri ed agli obblighi ivi individuati alle lettere da *a)* ad *e)*. Riguardo ad essi, la lettera *a)* è sostanzialmente identica alla norma statale vigente, relativa alla valutazione ed alla verifica del rispetto degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi. Le successive lettere da *b)* ad *e)* fanno, invece, riferimento a: la garanzia dei livelli essenziali di assistenza ed i risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; l'obbligo di adozione, da parte dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico per i casi di un comportamento prescrittivo non conforme alla disciplina statale sull'appropriatezza prescrittiva per le prestazioni di assistenza

specialistica ambulatoriale; gli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese ed ai costi del personale; gli ulteriori adempimenti previsti dalla legislazione vigente. Tali parametri e riferimenti si pongono anche in attuazione della disciplina di delega, la quale prevede che la verifica e la valutazione dell'attività dei direttori generali « tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ».

Il primo periodo del successivo comma 4 reca una nuova disciplina sulla procedura di prima valutazione e prima verifica del direttore generale (da operarsi sulla base degli obiettivi e degli obblighi di cui ai commi 2 e 3). Resta fermo che la procedura è svolta dalla regione, sentiti i soggetti ivi individuati. Rispetto alla norma statale vigente: si prevede che la procedura si svolga dopo 24 mesi dalla nomina, anziché dopo 18 mesi (l'elevamento a 24 mesi è richiesto dalla disciplina di delega); non si pone più un termine per l'adozione del provvedimento (di decadenza o di conferma) – termine pari a 3 mesi (decorrente dalla scadenza del suddetto periodo di 18 mesi) nella normativa vigente –; si specifica che, in caso di esito negativo, il provvedimento di decadenza è preceduto da una fase di contestazione al direttore generale, nel rispetto del principio del contraddittorio. Considerato che la nuova norma fa riferimento all'eventuale provvedimento di decadenza e che il precedente comma 2, primo periodo, pone l'obbligo di motivazione sia per i provvedimenti di decadenza sia per quelli di conferma e che il quarto periodo dello stesso comma 2 fa riferimento all'ipotesi di « mancata conferma », potrebbe essere ritenuto opportuno esplicitare anche nel presente comma 4 che, in caso di esito positivo, deve essere adottato un provvedimento motivato di conferma nonché chiarire le conseguenze dell'ipotesi di mancata adozione di un qualsiasi provve-

dimento (positivo o negativo) – adozione per la quale, peraltro, la nuova norma non prevede più alcun termine temporale.

Il secondo periodo del comma 4 specifica che la suddetta procedura di valutazione e verifica si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale. Ritiene che potrebbe essere opportuno valutare se sussistano le ragioni per il mantenimento di tale norma (analoga ad una già vigente ed oggetto di abrogazione), in quanto il successivo comma 5 sembra disciplinare in maniera esaustiva i successivi eventuali procedimenti di valutazione.

Il terzo periodo del comma 4 prevede che, a fini di monitoraggio, le regioni trasmettano all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali una relazione biennale sulle attività di valutazione dei direttori generali e sui relativi esiti.

Il comma 5, da un lato, conferma le attuali procedure per gli altri provvedimenti di decadenza del direttore generale (integrandole con il riferimento al principio della contestazione e del contraddittorio), dall'altro modifica le fattispecie che danno luogo ai medesimi provvedimenti, fermo restando che il comma 7-*bis* del citato articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 502 – esplicitamente fatto salvo dall'articolo 2, comma 6, e dall'articolo 9, comma 2, dello schema – prevede che l'accertamento, da parte della regione, del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisca per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporti la decadenza automatica dello stesso.

Le fattispecie di cui al comma 5 sono, dunque, relative a: 1) gravi e comprovati motivi (tale locuzione è conforme alla disciplina di delega, mentre la norma statale vigente, letteralmente, adopera esclusivamente l'aggettivo « gravi »); 2) grave disavanzo (in conformità sia alla disciplina di delega sia alla normativa vigente); 3) manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione (tali locuzioni sono conformi alla disciplina di delega, mentre la norma

vigente, letteralmente, non reca l'aggettivo « manifesta » e non fa riferimento ai regolamenti); 4) violazione degli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni vigenti. Sembrerebbe opportuna una definizione più chiara di quest'ultima fattispecie, considerato, da un lato, che essa non è prevista dalla disciplina di delega e dalla normativa vigente e, dall'altro, che potrebbe essere ritenuta, almeno in parte, già compresa nelle fattispecie di cui al precedente punto n. 3), nonché tenendo conto che il precedente articolo 1, comma 8, nell'escludere la possibilità di reinserimento nell'elenco nazionale dei soggetti decaduti per violazione degli obblighi di trasparenza, richiama l'articolo 2, comma 2, che fa riferimento agli obiettivi di trasparenza e non agli obblighi di trasparenza in generale, i quali ultimi sono invece richiamati dal successivo articolo 4, comma 1, primo periodo.

Il comma 6 del presente articolo 2 – oltre a far salvo il comma 7-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 502, come già rilevato – fa salvo l'articolo 52, comma 4, lettera *d*), della legge n. 289 del 2002, che richiede l'adozione, da parte delle regioni, di provvedimenti diretti a prevedere la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

Il comma 7 dispone che tutti i provvedimenti di decadenza siano comunicati al Ministero della salute e (come prevede anche la disciplina di delega) comportino la cancellazione del soggetto dall'elenco nazionale degli idonei, fermo restando il reinserimento in caso di superamento di una successiva selezione. Quest'ultima possibilità, come detto, è esclusa, ai sensi del precedente articolo 1, comma 8, per il caso di decadenza per violazione degli obblighi di trasparenza.

L'articolo 3 conferma che le norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano anche per i direttori generali delle aziende ospedaliere-universitarie e che, per la relativa nomina, come già previsto dalle

disposizioni vigenti, è richiesta l'intesa del presidente della regione con il rettore dell'università.

Fa presente che l'articolo 4 concerne la procedura per il conferimento dei seguenti incarichi negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale: direttore amministrativo; direttore sanitario; direttore dei servizi socio-sanitari, qualora tale figura sia prevista dalla legislazione regionale.

Si prevede, in conformità alla disciplina di delega, la costituzione di elenchi regionali di idonei, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio. In merito all'obbligo, per il direttore generale, di attribuire l'incarico ad un soggetto inserito nell'elenco, l'articolo 4 consente che la scelta ricada anche su soggetti compresi in elenchi di altre regioni, possibilità questa che non è esplicitamente né contemplata né esclusa dalla disciplina di delega.

Nella disciplina statale vigente, non si prevedono elenchi ai fini della nomina (da parte del direttore generale) del direttore amministrativo e di quello sanitario, nonché dell'eventuale direttore dei servizi socio-sanitari.

Come già prevede la disciplina di delega, la selezione (come detto, per titoli e colloquio) per gli elenchi regionali di idonei è operata da una commissione nominata dalla regione, composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche e – come specifica l'articolo 4 – di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi.

In base al medesimo articolo 4, la valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera, presentati dai candidati, è operata secondo specifici criteri, indicati nell'avviso pubblico e definiti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ferme restando le norme statali vigenti sui requisiti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario e fatti salvi gli eventuali requisiti ulteriori, stabiliti dalle regioni sulla base delle suddette norme. Gli elenchi regionali sono aggiornati ogni due anni (come prevede anche la disciplina di delega).

L'articolo 4 conferma i limiti minimi e massimi di durata – pari, rispettivamente, a 3 ed a 5 anni – per gli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario ed estende i medesimi limiti per l'incarico di direttore dei servizi socio-sanitari; l'attuale legislazione statale non prevede limiti minimi o massimi. Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare se quest'ultima estensione rientri nell'ambito della delega, la quale, per le tre tipologie di incarichi in oggetto, fa riferimento soltanto alla selezione di idoneità ed alle fattispecie di decadenza nonché chiarire se i limiti trovino applicazione anche per gli incarichi di direttore dei servizi socio-sanitari conferiti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Sotto il profilo formale, inoltre, sembrerebbe preferibile, per gli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario, non riprodurre la norma sui limiti di durata nel presente articolo 4, considerato che essi sono già stabiliti dal comma 8 del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502, comma che è fatto salvo dal successivo articolo 9, comma 2.

L'articolo 4 prevede altresì, in conformità alla disciplina di delega, la decadenza per le tre tipologie di incarichi in oggetto, in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione; sembrerebbe opportuno, anche ai fini di una piena conformità con la formulazione della norma di delega, che il riferimento alla manifesta violazione del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione sia posto in termini disgiuntivi rispetto alla fattispecie precedente, anziché in termini di congiunzione. La decadenza è dichiarata dal direttore generale, con provvedimento motivato, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio. Al riguardo, ricorda che l'attuale norma statale demanda invece alle regioni di definire la disciplina delle cause di risoluzione del rapporto per le tre tipologie di incarichi in oggetto; considerato che tale disposizione di rinvio è stabilita nel citato comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo

n. 502 – comma che è fatto salvo dal successivo articolo 9, comma 2 –, sembrerebbe opportuno chiarire se, nel nuovo contesto normativo, le regioni possano contemplare ulteriori ipotesi di cessazione del rapporto.

Osserva, poi, che l'articolo 5 estende ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove esistenti, ai direttori dei servizi socio-sanitari il principio di incompatibilità già vigente per i direttori generali (degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) con qualsiasi altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. L'attuale disciplina statale prevede, per i direttori amministrativi ed i direttori sanitari, che il rapporto di lavoro sia esclusivo e che determini, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa, mentre non pone norme per i direttori dei servizi socio-sanitari. Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare se la materia dell'incompatibilità rientri nell'ambito della delega. In merito, il parere espresso dal Consiglio di Stato sullo schema in oggetto (ed allegato al medesimo) sostiene che lo schema dovrebbe limitarsi ad un mero rinvio alle norme già vigenti, in quanto la materia non è compresa nei principi e criteri direttivi di delega; qualora si segua tale indicazione, occorrerebbe, come rileva il medesimo parere, espungere dalle abrogazioni di cui all'articolo 9, comma 1, la norma vigente, relativa ai direttori generali, sull'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo (norma inserita, da parte dello schema, tra quelle da abrogare in considerazione dell'assorbimento da parte dell'articolo 5).

L'articolo 6 specifica che, fino all'istituzione dell'elenco nazionale e degli elenchi regionali di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 4, si applicano, per il conferimento degli incarichi di cui al presente decreto legislativo, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore di quest'ultimo. Sembrerebbe opportuno chiarire se, per gli incarichi di cui all'articolo 4, tale norma transitoria continui ad operare, per

la singola regione, anche qualora altre regioni abbiano già istituito elenchi di idonei.

Ai sensi dell'articolo 7, le norme dello schema di decreto in esame costituiscono principi fondamentali (in conformità con la formulazione adoperata dalla norma di delega) per la disciplina delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (il quale annovera nell'ambito della legislazione concorrente tra Stato e regioni, tra le altre, la materia della tutela della salute). Il medesimo articolo 7 specifica che le disposizioni di cui al decreto in esame si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Segnala, in proposito, che nella rubrica dell'articolo 7 occorrerebbe inserire un riferimento alle regioni a statuto ordinario.

Il comma 1 dell'articolo 8 stabilisce che la partecipazione alla commissione nazionale di cui all'articolo 1 ed alle commissioni regionali di cui agli articoli 2 e 4 è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9, al comma 1, reca, infine, alcune norme di abrogazione esplicita. Poiché esse decorrono dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, sarebbe opportuno chiarire se le modifiche, di cui all'articolo 2, alla disciplina sugli obiettivi dei direttori generali e sulle procedure di valutazione e verifica dei medesimi entrino in vigore, in tutto o in parte, in via immediata o solo a decorrere dalla suddetta istituzione dell'elenco. Il comma 2 dell'articolo 9 fa salve alcune disposizioni vigenti. Sotto il profilo

redazionale, segnala che la rubrica di quest'ultimo articolo fa riferimento soltanto alle abrogazioni.

In conclusione, rileva che nell'esame del provvedimento in oggetto la Commissione dovrebbe tenere conto delle differenze riscontrabili rispetto ai precedenti interventi normativi in materia, a partire dal decreto legislativo n. 502 del 1992, per passare al decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi) fino alla legge delega n. 124 del 2015, sulla base del quale è stato emanato il presente schema di decreto legislativo. Osserva al riguardo che quest'ultimo, divergendo parzialmente da quanto previsto nella legge delega, dispone che l'elenco nazionale degli idonei sia costituito come una sorta di graduatoria.

Dopo aver sottolineato l'esigenza primaria di garantire che le regioni effettuino la selezione della dirigenza sanitaria in base al criterio meritocratico, propone di procedere allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali, al fine di mirate comprendere meglio le implicazioni di alcune disposizioni recate dal testo in esame.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nel rilevare che la richiesta della relatrice, di svolgere alcune audizioni in relazione al provvedimento in titolo, potrà essere meglio valutata in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ne rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-01016 Venittelli: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura (<i>Discussione e rinvio</i>)	158
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e <i>Biodiversity International</i> relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; <i>b)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; <i>c)</i> Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello <i>Staff College</i> del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; <i>d)</i> Protocollo di emendamento del <i>Memorandum</i> d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764, Governo approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	159
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	160
AVVERTENZA	159

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

La seduta comincia alle 14.10

7-01016 Venittelli: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche

mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Laura VENITTELLI (PD), illustra la risoluzione in titolo soffermandosi in particolare sull'importanza delle misure proposte negli impegni al Governo, predisposte per dare risposte concrete al settore della pesca e dell'acquacoltura.

Tali misure, infatti, sono state individuate per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura mediante le garanzie accordate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), assumendo iniziative per predisporre un piano finanziario, impiegando fondi dell'ISMEA stesso e risorse del fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), e per predisporre

un piano assicurativo, a norma dell'articolo 57 del regolamento (Ue) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

Propone quindi di procedere a un veloce ciclo di audizioni sul tema oggetto della risoluzione.

Massimo FIORIO, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

La seduta comincia alle 14.15

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; *b)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; *c)* Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; *d)* Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

C. 3764, Governo approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in titolo.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Paolo COVA (PD), *relatore*, nel rilevare l'importanza dell'Accordo in esame, che mira, per la parte di competenza della Commissione Agricoltura, ad assicurare la continuità e il consolidamento dell'operatività istituzionale della *Bioversity International* in Italia, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Giorgio ZANIN (PD), nel manifestare un ringraziamento al relatore per il lavoro svolto, preannuncia l'espressione di un voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.20

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio.

SEDE REFERENTE

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764, Governo approvato dal Senato.

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA
COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura, esaminato il disegno di legge C. 3764 Governo approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del *Memoran-*

dum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015 », per il parere da rendere alla III Commissione;

valutato positivamente il contenuto dell'Accordo che mira, tra l'altro, per la parte di competenza della Commissione Agricoltura, ad assicurare la continuità e il consolidamento dell'operatività istituzionale della *Bioversity International* in Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza
del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle
14.15 alle 15.30.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	162
------------------------------------	-----

*Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza
del presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 15.45.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono il senatore CRIMI (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 16.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 giugno 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.20 alle 13.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di ex militari commilitoni di Emanuele Scieri (*Svolgimento e conclusione*) 164

AUDIZIONI

*Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza
della presidente Sofia AMODDIO.*

La seduta comincia alle 13.40.

**Audizione di ex militari commilitoni
di Emanuele Scieri.**

(Svolgimento e conclusione).

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 16) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 3

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 7

AVVERTENZA 8

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 9

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (*Esame e rinvio*) 9

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di visite dei parlamentari nelle strutture militari. C. 1520 Artini (*Esame e rinvio*) 23

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 28

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio. C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3818 Roccella e C. 3829 Invernizzi e 3872 Rampelli (*Esame e rinvio*) 28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 33

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

SEDE REFERENTE:

DL n. 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. C. 3892 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 34

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco e C. 3447 Bruno Bossio, recanti disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.

Audizione di Carla Rossi, professoressa di statistica medica presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata », di Roberto Saia, componente del Comitato Ospedale senza dolore – Azienda ospedaliera di Padova, di Giocondo Santoni, Maggiore generale chimico farmacista, di Leopoldo Grosso, presidente onorario del Gruppo Abele e di rappresentanti della Società italiana di psicologia (SIPs). (*Svolgimento e conclusione*) 39

COMMISSIONI RIUNITE (IV e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00905 Paola Boldrini, del Direttore dello Stabilimento chimico farmaceutico militare, Colonnello Antonio Medica, e del Vicedirettore del medesimo Stabilimento, Colonnello Flavio Paoli 41

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 42

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886, Governo (*Esame e rinvio*) 42

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 51

5-08895: Sul livello di innovazione e di digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni . 51

ALLEGATO (Testo integrale della risposta) 52

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del *Chaldean Syriac Assyrian Popular Council*, sul futuro della Piana di Ninive in Iraq 55

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.

Audizione del Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, dottor Antonio Samaritani, e dell'ingegner Mario Terranova, dirigente della medesima Agenzia, in relazione alle attività del CERT Pubblica Amministrazione (*Svolgimento e conclusione*) 56

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504-A, approvata dalla 12^a Commissione permanente del Senato (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*) 57

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento 3.7 del Relatore e relativo subemendamento</i>)	78
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	79

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagoga. C. 2656 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	71
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
ALLEGATO 3 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	89

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 305 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	75
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 77

AVVERTENZA 77

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	113
Sull'ordine dei lavori	113

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e <i>Bioversity International</i> relativo alla sede centrale dell'organizzazione; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, e Scambio di Note; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello <i>Staff College</i> del Sistema delle Nazioni Unite in Italia; d) Protocollo di emendamento del <i>Memorandum</i> d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
---	-----

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 119

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 e C. 2284 (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
--	-----

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 120

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08889 Alberti: Dati relativi alle perdite delle banche e delle società di investimento derivanti da investimenti finanziari	114
---	-----

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 121

5-08890 Sandra Savino: Verifiche in merito all'inserimento degli scenari probabilistici di rendimento nell'ambito dei prospetti informativi relativi alle obbligazioni bancarie	115
---	-----

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 123

RISOLUZIONI:

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	116
---	-----

7-01017 Alberti: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere (<i>Discussione e rinvio</i>)	116
AVVERTENZA	118

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e <i>Bioversity International</i> relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello <i>Staff College</i> del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del <i>Memorandum</i> d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	125
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	126
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni	129
AVVERTENZA	129

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e <i>Bioversity International</i> relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello <i>Staff College</i> del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del <i>Memorandum</i> d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
Sull'ordine dei lavori della Commissione	131
SEDE REFERENTE:	
Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. Nuovo testo unificato C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	131

ALLEGATO (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione</i>)	135
ALLEGATO (<i>Relazione approvata</i>)	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	139
5-08896 Benamati: Tavolo di consultazione sul « caro affitti » dei locali commerciali e artigianali	139
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	142
5-08897 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento König di Molteno	140
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	143
5-08898 Prodani: Strategicità del rigassificatore di Zaule	140
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	144
5-08899 Vallasca: Criticità connesse al sistema del « capacity payment »	140
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	145

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali: audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	141
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 e C. 2284 (Parere alla Commissioni riunite V e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	149

SEDE REFERENTE:

Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. C. 3651 Venittelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	148
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
---	-----

XII Affari sociali

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504-94-A, approvata dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato	150
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Nuovo testo unificato C. 2236 Sani e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 305 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	151
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157
---	-----

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

7-01016 Venittelli: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura (<i>Discussione e rinvio</i>)	158
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e <i>Bioversity International</i> relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello <i>Staff College</i> del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del <i>Memorandum</i> d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764, Governo approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	159
---	-----

ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	160
---	-----

AVVERTENZA	159
------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	162
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

AUDIZIONI:

Audizione di ex militari commilitoni di Emanuele Scieri (*Svolgimento e conclusione*) 164

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0006690